MEMORIE STORICHE
PRESENTATE
AL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XIV,
INTORNO ALLE MISSIONI DELL'INDIE ORIENTALI.

In cui dassi a divedere, che i PP. Cappuccini Missionarj hanno avuto motivo di separarsi di comunione da' RR. PP. Missionarj Gesuiti, per aver essi ricusato di sottomettersi al Decreto dell'Eminentissimo Cardinale di Tournon, Legato della Santa Sede:

OPERA

DEL R. P. NORBERTO
CAPPUCCINO LORENESE,

MISSIONARIO APPOSTOLICO E PROCURATORE DELLE PREFATE MISSIONI NELLA CORTE DI ROMA.

La quale contiene una continovazione compiuta delle Costituzioni, Brevi, ed altri Decreti Appostolici concernenti codesti Riti;

PER SERVIR DI REGOLA A' MISSIONARJ DI QUEL PAESE.

TRADOTTA DAL FRANCESE.

TOMO III. PARTE III.



IN LUCCA, MDCCXLIV.

Per Giuseppe Salani, e Vincenzo Giuntini;

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Digitized by Google



PARTE TERZA.

I R. R. P. P. della Compagnia di Gesù a torto si lagnano de' Cappuccini dell' Indie per aver questi ricusato di comunicar con esso loro nelle cose Spirituali.

LIBRO PRIMO.

SOMMARIO.

Ragioni per cui non ci stimiam obbligati ad entrar di sbalzo a toccar l'oggetto di quest'ultima Parte. Alcuni di genio torbido eccitano lo Scisma in occasione della Costituzione di Benedetto XIV. Monsignor di Alicarnasso Visitatore Appostolico parte verso la Cochinchina. Relazione della visita da lui fatta, scritta dal Sig Favre suo Segretario. Arrivo del Visitatore a Macao. Ivi cade infermo, e si ferma nel Convento de' Domenicani. Assemblea tenuta in tale circostanza presso i Gesuiti. Parte il Visitatore alla volta della Cochinchina. Vi comincia la sua visita. Lamenti de' Cristiani. Gelosia de' Gesuiti Portoghesi. Discorsi insolenti del loro Proccuratore. Lamenti

menti de' Gesuiti contro il Sig. Benetat. Odio manifesto del P. Marziali. Dolcezza di Monsignor d' Alicarnasso. Molestie da lui sofferte. Corre rischio d' esser assassinato. Il Sig. Favre riceve un colpo mortale. I Gesuiti la prendono contro quest' ultimo. Idolatria superstiziosa de' Cristiani della Cochinchina sostenuta da' Gesuiti Missionarj. Bestemmie e invettive di questi P.P. contra la S. Sede. Trattano Monsig. d' Alicarnasso da Eretico. Lo vogliono costringere ad accordare le sue facoltà ad un lor Fratello Falegname, che aveano fatto ordinar Sacerdote. Il Visitatore manda il Sig. Favre Provisitatore nelle Provincie Australi. Egli fa la visita di quelle di Settentrione. Nel ritorno incontra gli stessi sgarbi avuti prima. Storia di Monsig. Fleury, il cui Cadavero era stato insepolto. I Gesuiti per insulto fanno fare un regalo di otto Cani del Re. Morte di Monsig. d' Alicarnasso, Crudeltà de' Gesuiti. Ricusano d' assistere alle di lui Esequie. Il Sig. Favre in qualità di Provisitatore riforma i loro abusi. Fa un Decreto, e parte per Europa, dove felicemente arriva.

Dichiarazione del P. Castorano intorno agli affari della Cina. Confermazione e rinnovazione della Costituzione Ex illa die *fatta dal Nostro S. Padre Papa Benedetto XIV. Decreti e Decisioni della Santa Inquisizione sopra i Riti, e le Cerimonie Cinesi. Precetti di Clemente XI. e Formola di Giuramento. Lettera Pastorale di Monsig. Mezzabarba Patriarca d' Alessandria nella sua visita della Cina. Rivocazione di due Lettere Pastorali del Vescovo di Pekino, fatta dal Pontefice Clemente XII. Giuramento ordinato dal Nostro S. Padre Benedetto XIV.*

Sarem-

I. *Ragioni che obbligano a parlare della Costituzione di Benedetto XIV.*



Aremmo noi a prima giunta entrati nella materia, che forma l'oggetto di questa ultima Parte se non avessimo promesso di parlare della Costituzione, che il Sommo Pontefice Benedetto XIV. ha dato poco fa sopra i Riti della Cina.

Le contese sopra i Riti della Cina, non erano state d'afflizione a que' soli Cristiani sparsi per tutto quel vasto Imperio; ma cagionarono altresì dopo lungo tempo grave scandalo agli antichi Fedeli di tutta l'Europa. Così Benedetto XIV. questo gran Papa, questo zelante Pontefice, contraponendo un forte argine per romper l'impeto del Torrente dell'Idolatria, e della superstizione, con cui vedeasi contaminato il culto Santo, portò una somma gioja, e una enenarrabile consolazione a tutti i veri figliuoli della Chiesa, e spezialmente a tutti i zelanti Ministri, che vanno ad annunziare la Divina Parola a' Popoli di quelle rimote contrade.

Alcuni Fazionarj pero (*a*) ardiscono nella circostanza di questa Costituzione di far sentire i loro schiamazzi, e sottomano lavorano a far nascere lo Scisma, e la divisione fra gli spiriti più deboli. Per far fronte a un simil attentato, conviene informar il pubblico de' giusti motivi, e delle pressanti ragioni, da cui fu impegnata la S. Sede a pronunziare questa solenne irrevocabile condanna de' Riti Cinesi.

Quantunque nel decorso di quest' Opera siasi stato

(*a*) Si trovano molte Lettere sparse, che fanno pur troppo conoscere i queruli. Avvene una fra l'altre, scritta a un Marchese Ferrarese, di cui tengo la copia, nè può vedersi cosa piu satirica contro la Costituzione del Papa.

con riserva, e sol di passaggio siansi toccati gli affari della Cina, ed applicati ci siamo a dimenticar le sventure, che hanno posto tanto scompiglio tra quella fiorita Cristianità, que' soli fatti però, che abbiamo dovuto necessariamente richiamare alla memoria, fanno pur troppo vedere, la necessità, e la giustizia di questi motivi.

Rammentinsi gl' infruttuosi tentativi de' Legati Appostolici in codest' Impero: Aggiungasi l' inutilità degli ultimi sforzi fatti anche ultimamente da un Visitator Appostolico, e si troverà in un batter d'occhio la giusta ragione in faccia a tutta la Chiesa, per cui la Costituzione di Benedetto XIV. è degna di tutti gli encomj, e che coloro per cui è fatta, non potranno giammai a buona equità lagnarsi della severità, che usa per essi il Vicario di Gesù Cristo; e per convincersene, basta solo ricordarsi dell' enormità de' Reati, che prima sono stati commessi, senz' alcuna emendazione.

Le nuove Relazioni della Cochinchina provano che la Costituzione di Benedetto XIV. era ben necessaria.

Quali pruove più convincenti se ne potrebbero avere, quanto le ultime relazioni della visita di M. d' Alicarnasso nella Cochinchina: Era egli necessario dare ancora alla Chiesa questo nuovo spettacolo di scandalo! Questo Prelato con tutta la sua dolcezza, con tutta la sua prudenza, e tutto il suo sapere non potè ridurre il Partito alla sommissione dovuta a' Decreti della S. Sede. Io non sono stato Testimonio de' tristi successi avvenuti in quel Paese, (*a*) ma ho letto con dolore la descrizione fedele, che mi ha comunicata lo stesso Provisitatore della Cochinchina

(*a*) Nel tempo, che il Prelato faceva la sua visita, io ritornavo in Europa.

china (*a*). Può senza dubbio prestarsi fede ad una testimonianza di quest' autorità. Questo degno Ministro dell' Evangelio non espone che ciò, che ha veduto. Io non racconterò niente, che dopo di lui, ed osserverò bene di non dir tutto ciò, ch' egli mi ha avvisato, e ciò ch' è altresì inserito negli Atti della visita, ma esporrò abbastanza per dimostrare, che i Partigiani de' Riti si lamentano a torto della Costituzione di Benedetto XIV., e da ciò il Lettore non sarà più sorpreso di ciò, ch'è stato fatto a i Cappuccini dell' Indie, che non sono che semplici Missionarj.

II. *Relazione della visita Appostolica di M. de la Beaume.*

„ Le sciagure da cui ho scampato nella Cochinchi-
„ na (dice quest' Illustre Compagno de' travaglj di
„ Monsig. d' Alicarnasso nella sua memoria) (*b*) non
„ mi hanno lasciato altro che il cuore per gemere e
„ sospirare a Dio, e tanto di forza per non masche-
„ rar cosa veruna agli Amatori della verità, Nimici
„ dell' ingiustizia, e della doppiezza.

Da sì nobile introduzione, ognuno ben vede, e qual sia il degno carattere dell' Autore, sù cui appoggiamo quel poco, che siamo per dire della visita di Monsig. d' Alicarnasso; e quindi vedesi, com' Egli merita tutta la fede da' Leggitori. Ci lusinghiamo per tanto che non si avrà punto di dubbio a ricevere, come Testimonianze altrettanto stimabili, quanto siamo per esporre.

Eleazaro Francesco des Achards de la Beaume Vescovo d' Alicarnasso fu scelto da Clemente XII. per Visi-

(*a*) Il Sig. Favre è presentemente alla Corte di Roma. Egli ha accompagnato Monsig. d' Alicarnasso fino alla Tomba.

(*b*) Ella è stata presentata al Sommo Pontefice, ed alla Sacra Congregazione.

Digitized by Google

Visitatore delle Missioni della Cochinchina. Lo zelo, la capacità, e la prudenza di questo Prelato, scelto dal S. Padre, lo giustificarono ben presto nella stima di tutti i veri Fedeli, e conobbesi ben presto di quanta capacità Ei fosse dotato per adempiere questa commessione. Partì da Roma Monsig. Visitatore sulla fine dell'anno 1737, e andò in Francia a Porto Luigi in Bretagna, dove s' imbarcò colla sua famiglia verso l'Indie Orientali. Una Navigazione di sei Mesi in Climi cotant' opposti a' nostri, gli recò molt'incommodi; sulla fine però di questi sei Mesi arrivò a Macao li 13. Luglio del 1738.

Arrivo del Visitatore a Macao.

Partecipò Monsig. Visitatore, il suo arrivo al R. P. Miralta Procuratore della Sacra Congregazione, e questi ne diè l'avviso al Governatore, che gli permise lo sbarco, ed ebbe finalmente il contento di vedere in questa circostanza da quegli Abitanti le vive dimostrazioni di rispetto, e d' amore: così ne fa Egli una particolar menzione nella Lettera, che allora scriveva alla Sacra Congregazione.

Il Visitatore cade ammalato, ed è consegnato a' P.P. Domenicani.

Partiti appena li Vascelli d' Europa, Monsig. d' Alicarnasso cade infermo. In sì trista situazione il Governatore di Macao fece intendere al Superiore de' Domenicani, il quale ne diede avviso al Prelato per prevenirlo; assicurandolo però che mai non farebb' Egli verun attentato contro la Persona d' un Delegato della S. Sede.

„ Questa era, dice il Segretario, una trama de' „ soli Gesuiti Portoghesi. Il Vescovo dl Macao non „ avea in alcuna maniera parte a simile violenza; an- „ zi vi si era opposto. Il Priore degli Agostiniani „ dicea co' suoi Religiosi, che vorrebbe piuttosto mo- „ rire, e soffrire quanto si era fatto inghiottir d'ama-

ro

„ ro al Cardinal di Tournon, che mai abbracciare 1739.
„ una tale incumbenza. I soli Missionarj con un'aria
„ tutta placida, senz'aver nessun riguardo ad un Pre-
„ lato tanto loro aderente, venivano a buonamente
„ consigliarlo di pensare ad uscire d'intrigo con una
„ buona somma di danajo, che appiacevolisse il Go-
„ vernatore. Ma lo spirito di questo loro negoziato
„ non fu seguíto, ed il Governatore ebbe un bel
„ dire, inventando che il Visitatore volesse passar in
„ Portogallo, e che prima volesse machinare contro
„ lo Juspatronato del Re: Tutte queste belle dicerse
„ andarono al vento, e non cavarono dalla borsa
„ del Visitatore un sol quattrino.

Relazione della visita di M. de la Beaume in Cocbinchina.

Il Governatore che volea metter fine a questa Scena, che dovea una volta essere sviluppata, adunò un'assemblea de' Superiori Ecclesiastici nel Collegio de' Gesuiti, e l'indicò per gli 8. di Marzo del 1739, per deliberar ciò che far doveasi della Persona del Visitatore. Si convocarono tutti veramente, e non vi mancarono Persone determinate ad opprimere l'innocente; ma le difficoltà sospesero i loro malvagj disegni. Il Provinciale de' Gesuiti, che prevedevale tutte, si fece merito d'esser Mallevadore, ed accomodare la facenda; e felicemente gli riuscì; Per lo suo amor proprio si mostrava tutto pieno di soddisfazione, tutt'i suoi Partigiani lo ricolmavano di lodi per la di lui abilità, e disinvoltura. Sia come si voglia, il Visitatore Appostolico fu posto in libertà, e la notte stessa partì verso Cantone, ove arrivò se non perfettamente sano, almeno colla gloria d'esser destramente fuggito dalla rete statagli tesa a Macao.

Adunanza presso de' Gesuiti per decidere della sorte del Visitatore.

Restò per tre settimane a Cantone Monsig. d'Alicarnasso, alloggiato in Casa d'alcuni Mercadanti Spagnuoli.

Digitized by Google

Relazione della visita di M. de la Beaume in Cocbinchina

gnuoli. In tal tempo ricevette lettere del Padre Miralta, nelle quali diceagli, che il Provinciale de' Gesuiti avea dati fuora gli Atti del suo famoso Consiglio (o piuttosto Conciliabolo di Macao). Arrivarono in tal tempo due Missionarj Gesuiti destinati per la Cochinchina, e vennero a prender alloggio, dove albergava Monsig. d' Alicarnasso, essendo tutti attenti a rispettarlo e venerarlo.

III.

Il Visitatore s' imbarca per la Cochinchina.

S' imbarcò il Visitatore li 7. di Aprile, dopo di aver superate molte scosse il Vascello sulle Coste della Cina, sul principio di Maggio approdò alle Terre della Cochinchina. Era ormai tempo che arrivasse a quietarsi il povero Inviato della Santa Sede, che sembrava morto per metà. Alloggiò presso il Proccuratore de' Gesuiti, che ne' primi giorni usogli tutte le finezze. La nuova sparsa ben presto del lui arrivo spinse alla di lui Casa tutt' i Missionarj, ed i Cristiani, che venivano a rendergli i loro rispetti e doveri.

Apre la Visita.

Andato Monsig. d' Alicarnasso a Keta, luogo di residenza de' Missionarj, spedì il P. Marziali Monaco Silvestrino, per presentar al Re i regali che gli erano destinati. Questo Principe con somma degnazione li gradì. Quì cominciò il Visitator Appostolico a far l'apertura della visita, e far conoscere l'autorità, di cui era munito con una Pastorale, che pubblicò, la quale con queste parole comincia. *Charitas Christi.* Non può esprimersi, quanto fosse il giubbilo de' Cristiani per l'intimazione di questa Visita, e la confidenza che concepirono nel Visitatore. Correano da ogni parte i Neofiti cogli occhj bagnati di tenero pianto, gridando: *Benedetto sia quel Legno, che vi ha portato in questo Paese: ecco il giorno della salute, il tempo favorevole, ec.* Il savio Prelato accogliendo ognuno

no con affabilità, consolavali colla Divina parola, rappresentando loro le verità, e l' eccellenza della Religione, la tenerezza, e l' amore del Sommo Pontefice, che non sapea lasciarli in dimenticanza, sebbene fossero tanto lontani, e dava loro contrasegni della sua memoria col mandare a codesti Paesi un Visitatore. Esortavagli ad aver in lui tutta la confidenza, a manifestargli tutti i segreti della loro coscienza. Dicea d' esser venuto per ajutarli, sostenerli, e amministrar loro la giustizia, ed in somma trattarli come suoi Figliuoli. 1739. *Relazione della visita di M. de la Beaume nella Corbinchina.*

Quì fu dove il Religiosissimo Prelato vide l'amarezza, ed il cordoglio di questi poveri Fedeli abbandonati da' loro Pastori, e privi de' veri soccorsi della vita spirituale, cioè de' Sagramenti „ L' uno dicea, non mi sono potuto confessare da dieci anni, „ l' altro sono più di dodici, che non ho potuto „ mai arrivarvi. Gridavano le Donne, che non avevano mai potuto avere un Confessore; altre lagnavansi d' essere state ributtate dal Confessionale, e „ tutti ad una voce diceano, che dopo la pubblicazione di certi Ordini (*a*) del Papa, alcuni Missionarj che distintamente nominavano col nome di „ P. P. della Compagnia di Gesù, non avevano cercato altro, che intorbidare le Missioni, e perseguitare i Missionarj Francesi. *Lamenti de' Cristiani fatti al Visitatore.*

„ Molti di questi Missionarj, soggiugneano, sono „ morti in mezzo agli affanni, e alle persecuzioni; „ altri sono stati costretti ad abbandonar la Missione, qualcheduno è stato scommunicato come scelerato. I Portoghesi vanno dicendo da per tutto, che „ li Francesi sono Eretici, e perchè noi non gli ab-

(*a*) E' la Bolla *Ex illa die*.

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cocbinchina.

„ biam voluti avere in questo conto, nè seguire le
„ Cerimonie de' Gentili, ci negano i Sagramenti
„ anche sù gli estremi della vita, dimodocchè mol-
„ ti son morti privi degli ajuti della Chiesa.

Benchè restasse molto afflitto Monsig. Visitatore all' intendere questi lamenti, dissimulò però co' P.P. Gesuiti il suo cordoglio, trattandoli con somma gentilezza, facendo intendere a questi poveri Fedeli, che si lasciavan forse guadagnare dalla tentazione, e raccomandava loro di chieder perdono a Dio di queste calunnie, che andavano spargendo con tanta franchezza; e poi per finalmente consolarli, mostrava loro la misericordia del Signore, che sta sempre colle braccia aperte per accoglier i Peccatori.

Gelosia de' Gesuiti Portoghesi contro il Visitatore.

D' altra maniera però si portavano i Missionarj colpevoli. Arrivato il Visitatore ad Huë Città Capitale del Paese, cominciarono a dar segni manifesti della gelosía contro lui conceputa, perché questi P. P. più non ne parlavano, che con dispreggio. Ecco, diceano, il Visionario, ed andava tant' oltre la temerità del P. Marziali, che pubblicamente dicea „ Lasciate che venga questo Visionario, che già
„ non ne riuscirà, quando dieci Cardinali venissero
„ tutti insieme, se non cominciassero dal bandir dal
„ Regno tutt' i Missionarj Francesi, v' assicuro che
„ non farebbero nulla. Noi siamo quì tre Corpi
„ contro i Giansenisti; Il Visitatore non ha veruna
„ facoltà per intraprendere cos' alcuna nella Missio-
„ ne: Non è per altro fine venuto, che per veder
„ i Missionarj; se vuol regolarsi con prudenza, non
„ toccherà punto gli affari della Missione. Uniamo
„ le nostre forze contro codesti Eretici: ascoltiamo
„ intanto ciò che saprà dire questo buon Uomo at-
„ tesa la di lui vecchiaja. Il

Il Proccuratore de' R.R. P.P. Gesuiti, montato in collera, disse da un altra parte, che se fosse stato necessario giurar l'osservanza della Bolla, non giurerebbe più, perchè codesta Bolla era un puro effetto dell' invenzion de' Missionarj Francesi; spiegavansi ancora con meno di riserva altri P. P. Gesuiti. Andiamo con destrezza, dicea uno; *Roma è una mala Bestia*. Il Sig. Favre che sentì quest' impietà, non potè almeno di non esserne afflitto, e similmente di farne loro qualche rimprovero. Ciò solo bastò a questi Padri per fargliene un Reato: Dissero a Monsig. d'Alicarnasso, che il suo Segretario era loro nimico, e Francese nelle viscere. Prese ciò a scherzo il Prelato, e assicurogli, che se si fossero saviamente regolati con esso lui, sarebbe certamente stato loro buon amico. Non lasciarono i Missionarj della Cochinchina cosa veruna per far dispetto al Visitatore. Fecero con lui de' falsi lamenti riguardo al Sig. Benetat, zelante Missionario, cui dissero aver egli conferita la sua facoltà senza esserne informato. Non si fermò Monsig. d' Alicarnasso su questa vaga proposizione; citò le Parti alla sua udienza li 24. Giugno, e malgrado le calunnie del P. Marziali, ed il rinforzo di quattro altri Missionarj, che seco condusse per facilitar la vittoria, riconobbe l'innocenza dell' Accusato, e la malignità dell' Accusatore.

Discorso insolente del Proccuratore de' Gesuiti.

Lamenti de' Gesuiti contro M. Benetat.

Non contento il Visitatore d'aver fatta la giustizia, volle poi metter la pace tra le Parti; ma il P. Marziali, non vi si volle mai indurre: *Vorrei piuttosto*, *disse*, *favorire il Diavolo*, *che i Francesi*, e tosto partì infuriato per imbarcarsi verso Macao dopo di aver posta in iscompiglio la Missione, ed aver messo

Digitized by Google

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

l' interdetto alle Chiese de' Francesi, vantandosi di esser egli allora il Sommo Pontefice.

Tenere parole del Visitatore.

Proccurava intanto il Visitator Appostolico di cattivarsi l' affetto de' Missionarj, e ricolmavagli di finezze, e gli chiamava suoi Compagni ne' travagli, e suoi Fratelli; e lo stesso facea co' P.P. Gesuiti, come facilmente può vedersi dalle Lettere da lui scritte in quest' anno alla Sacra Congregazione.

Non fu questo il sol oggetto del Prelato. Distribuì sì ben il tempo, che nel mentre, che studiava conciliarsi la benevolenza, e guadagnarsi le Parti, fece altresì la visita delle Chiese ch' erano nella Capitale, e fece aprire quelle ch' erano interdette, ed avendo ritrovati alcuni disordini in quelle de' Gesuiti, con molta amorevolezza gli ammonì.

Sciagure provate dal Visitatore.

Molte furono le sciagure, che l' una dopo l' altra dopo ciò incontrò il Visitatore. Da una parte fu attaccato da nuovi eccessi di febbre, e dall' altra gli fu fatto contro un Processo al Tribunale de' Mandarini, a' quali era stato accusato, ch' era venuto nel Paese per sovvertire con nuove Leggi lo stato. Permise il Signore, che non facesse grande strepito questa burrasca. Le orazioni de' Cristiani, e qualche regalo fatto a' Mandarini posero in calma la fastidiosa tempesta.

Si tenta d' assassinare il Visitatore. Il Sig. Favre riceve un colpo mort.

Continovando la sua visita il Visitatore Appostolico, provò una Catastrofe, che pensò dovesse metter fine a' suoi giorni. Essendo in una spezie di Navicella, in cui navigava sul Fiume col suo Segretario della visita, e con un' altro Missionario; venne un Battello ripieno di Gente sconosciuta ad avventarsi a forza di remi contro il suo Legno. Fecero tutti gli sforzi gli scelerati per roversciarlo nell' acqua; ma

ma non potendo riuscirne; l' uno di essi diede un sì gagliardo colpo di remo in capo al Sig. Favre, che traballando senza cadere, grondava sangue. Rinvenuto dallo stordimento, potè riparar il colpo, e far fronte alla violenza degli assassini. Si volea contro il Ministro della Santa Sede, più che contro ad alcuno altro. L' Autore della Relazione dice, che potea ben sapere, d' onde venisse codesta cospirazione; ma che la carità non vuole che si sveli. Il Chirurgo però del Paese, che non avea tanti riguardi altamente dichiarò, che i Gesuiti Portoghesi non vollero, ch' Ei venisse per curar la piaga del Ferito. 1739. *Relazione della visita di M. de la Beaume in Cochinchina.*

Passati alcuni giorni vennero questi Padri a pregar Monsig. d' Alicarnasso di licenziare il Sig. Favre, e gli proposero per suo Segretario il P. Serafino, che qualificano come Uomo di più rari talenti. Il Sig. Favre, „ dicevano essi, non è che un buon Missionario, cam„ mina sempre a piedi come un Mascalzone. Una tal „ foggia dicea bene al tempo degli Appostoli; ma in og„ gi il Mondo va in diversa maniera. Non è forse più „ decente il farsi portar in Palanchino (*a*) sendo questo „ il costume delle Persone di qualche rango nel Paese! *I Gesuiti vivamente lagnansi del Segretario del Visitatore*

Era veramente Monsig. de la Beaume in grandi angustie. A lui correano in folla i Cristiani, e replicavano i loro lamenti sulla privazione de' Sagramenti. Oltre a quello che detto abbiamo degli avvenimenti di quest' anno, ebbe di più la pazienza il buon Prelato di leggere un tessuto di calunnie in un Libello infamatorio a lui presentato, contro i Signori della Missione di Parigi.

La memoria del Sig. Favre ci parla ancora dell' Idolatria, che vedeasi nella Cochinchina. Ci dice che

(*a*) Abbiamo spiegato nel primo Libro ciò che sia un Palanchino.

Digitized by Google

IV. che il P. Giovanni Fano Mattematico avea permesso, e pubblicato contro l'espresse proibizioni de' Vescovi il Giuramento fatto in nome del Diavolo avanti il suo Idolo. Questa sola certa notizia non dà ella una idea ben orribile del più esegrando miscuglio di superstizione co' nostri Sagrosanti Misterj? Per isfuggire ben presto l'orrore, non ci fermiam quì più a lungo, ed al più diamo un' occhiata alla disubbidienza de' falsi Missionarj, alle censure contro loro fulminate, a' raggiri, alle cabale, a' maneggj posti in uso. O Dio! che scandalo mostruoso! Tanto è lungi, che questi Uomini qualificati del carattere Appostolico si lasciassero toccare, ed intenerire dalle vive esortazioni dell' Inviato della S. Sede, che formarono anzi la risoluzione di scuoter il giogo dell' ubbidienza. Guidati da' motivi puramente mondani accecati affatto a' diritti della Chiesa loro Madre, accusano il Visitatore che faccia attentati sulla Persona del Re di Portogallo: Spediente spezioso, per cui si sforzano d'intorbidar la Santa Visita del Delegato.

Idolatria, e superstizione de' Cristiani della Cocbinchina, dirette da' Missionarj Gesuiti.

1740.

I Missionarj divenuti già suoi nemici aggiunsero ben presto altri nuovi eccessi, non cessando di vomitare il loro veleno contro Roma: La Bolla, diceano, „ è una...... arrossisco di dire l'indegna parola, una „ chimera della Corte di Roma, degna solo di dis„ prezzo, e di fischiate da tutto il Mondo. La voce „ è sparsa, che ci sono due Papi, uno a Roma, e „ l'altro in Portogallo. Dall'altra parte il P. Marziali trattava il Visitatore Appostolico da Eretico, dicendo contro di lui mille infamità. Il Padre Miralta Proccuratore della Sacra Congregazione volle per giunta scrivergli impertinentemente, e ricusargli il soccorso assegnatoli dalla Sacra Congregazione per lo suo

Bestemmie, ed invettive contro la S. Sede.

Digitized by Google

suo mantenimento, e della sua Famiglia: Il successo, che diede motivo di trattar da Eretico Monsig. d'Alicarnasso è assai ridicolo. Un Frate Laico Gesuita Falegname, aveva esercitata quest' arte appresso loro per qualche tempo; ma come le Messe erano scarse, la mancanza de' Soggetti, fece gettar loro gli occhj su questo Uomo. Era egli buono per far numero, e poteva al pari d'ogni altro mettersi in un Confessionale, benchè fosse ignorante tanto del Latino, che della Morale; onde lo fecero Sacerdote, e lo mandorono alla Cochinchina: Il Visitatore interrogò questo buon Padre di nuova Edizione, e trovollo sì goffo, che lo rimandò per qualche Mese? E di quì si prese il motivo, come vedremo in seguito, dell' eresia attribuita a Monsig. d'Alicarnasso.

Il Visitatore è trattato da Eretico.

I Gesuiti vogliono obbligare il Visitatore ad accordare la sua facoltà a un Sacerdote de' loro Missionarj stato per lo avanti Falegname.

V.

Il Visitatore manda il suo Segretario a visitare le Provincie Australi.

Lo zelo di questo Prelato, che facealo pensare a tutto, ma che non permetteagli d'intraprendere quello che avrebbe voluto, gli fece deporre in virtù del potere, che aveva della Santa Sede, il pensiero di visitare le Provincie Australi, e sostituì il suo Segretario in qualità di Provisitatore Appostolico; riposandosi nella di lui diligenza, che faceva spetargli una buona condotta.

Era capace più d'ognuno il Sig. Favre di fedelmente soddisfare a quest' incumbenza, e Monsig. d'Alicarnasso non aveva potuto fare una miglior scelta. Nato questo Signore in un Paese, dove l'Eresia aveva fatto gran guasto (*a*) era debitore de' suoi natali ad Antenati tanto tenacemente attaccati alla Fede, quanto lo sono stati nella Patria al ben pubblico. La

(*a*) Era del Cantone di Friburgo negli Svizzeri. Studiò in Avignone, ed ivi prese il Sacerdozio.

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

gran fedeltà da essi giurata a Dio, gostò loro la più gran perdita de' loro Beni. Pare però che il Cielo ricompensar li volesse, predestinando un loro Discendente a batter una sì vasta carriera, qual' è quella della Chiesa nella Cochinchina. In quello che riguarda la propria Persona egli parla con tutta la più circospetta riserva, e vediamo tutto dì fra noi questo Uomo veramente Appostolico, che all' esempio di Paolo, non si è sottratto dal Martirio, se non se per ispezzar il pane della Divina parola agli affamati, per correr poscia in braccio d' un martirio anche più crudele, quando il suo sangue conferir possa alla propagazion della Fede. Questo è quella savia follia, che mosse certi animi maligni a farlo passar per isciocco (*a*) in Europa, prima che ritornato vi fosse.

Ma non teniamo più in pena la di lui modestia, e non obblighiamo la di lui umiltà al rossore, pubblicando il gran bene che ha fatto: Passiamo di volo alle strade spinose, sulle quali tutto solo ha camminato, quando fu abbandonato da un solo Servidore, che restavagli. Soccombe sotto il peso d' un clima tutto infuocato, e non può venir a ritrovar il suo caro Padrone, e dargli conto de' suoi travaglj, se non se dopo quattro Mesi, nel quale spazio fu obbligato a lottar colla Morte.

Il Visitatore fa la visita nelle Provincie del Nord.

Nel mentre che il Provisitatore travagliava dalla parte sua nelle Provincie Australi, il Visitatore che era alquanto rimesso da' suoi malori, andò dalla parte sua verso il Nord. Visitò le tre Provincie che vengono amministrate da' Gesuiti. I lamenti, ed i rimpro-

(*a*) Si sa, che questo Sig. aveva mandate dalla Cochinchina delle Relazioni di quanto era passato. Quelli che se ne stimavano disonorati, lo caricarono di questa calunnia.

proveri, che sentì altrove, erano inferiori a' lamenti, che udiva da ogni lato da' Fedeli di codeste contrade. La condotta del Superiore fece ben presto vedergli la verità di quanto udiva. Ritrovò in questo Missionario un Uomo gonfio, e pieno di se stesso, altero e sprezzante; la di lui superbia andava fino al punto d'arrorgarsi la stessa dignità di Monsig. d'Alicarnasso. Fra tutti i Gesuiti di questa Missione non ebbe a lodarsi d'altri, che del solo Padre Francesco Acosta, che con tutta cordialità l'accolse, e lo trattò con tutte le dimostrazioni di stima. *Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cochinchina.*

VI.

Ritrovò il Prelato nel suo ritorno della visita, le stesse maniere disobbliganti, le disubbidienze, le ostinazioni, alle quali l'avevano in certo modo avvezzato. Volle introdurre un Calendario; ma i Gesuiti che ne avevano composto uno, ci si opposero, e pretesero, che quello da essi fatto, avesse la preferenza „ Spacciavano da per tutto, ch' essi erano del- *Il Visitatore incontra nel suo ritorno gli stessi trattі di prima.*
„ Compagnia di Gesù (*a*) Padrone del Mondo, e che
„ i Missionarj Francesi non erano che della Compagnia
„ di S. Pietro, povero Pescatore, ed i Francescani co-
„ me Figliuoli di S. Francesco, poveri Mendicanti, che
„ vanno di porta in porta accattando il Pane.

Volle Monsig. de la Beaume, seguendo le sue istruzioni circa M. de Fleury, sapere s'era stato sepolto, e fu informato di no. Onde diede mano a questo affare, e conobbe, che la Scommunica era stata inflitta per passione, e conseguentemente l'annullò co- *Affare di M. Fleury il cui Corpo per lungo tempo restò insepolto.*

(*a*) Questo medesimo linguaggio tenevano nelle Missioni del Malabar, per rendere spreggievoli i Missionarj, che non hanno la fortuna d'essere della Compagnia di Gesu, benchè poi essi non l'imitino nella povertà, ed umiltà, niente altro cercando che di rendere il loro nome famoso in tutte le Nazioni.

Digitized by Google

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cocbinchina. me invalida, e ordinò che il di lui Cadavere fosse sepolto. Anche qui vollero opporvisi i Gesuiti; e presentarono Scritture su questo affare assai voluminose, ripiene di ragioni frivole, e poco misurate. Malgrado però le loro resistenze, ed il vivo fuoco da essi fatto vedere, l'onore di questo Missionario fu risarcito, e il di lui Cadavere ebbe Sepoltura.

I Gesuiti in dispreggio del Visitatore, gli fanno mandare otto Cani, con ordine d'averne cura. Questi Padri non avvezzi ad essere contradetti, cercarono ben presto di vendicarsi con far vergogna al Visitatore. Spedirongli per mezzo d'un Mandarinetto otto Cani, con ordine di custodirgli, ed averne cura, ch'erano del Re. Senza punto alterarsi il Visitatore Appostolico, disse a chi si presentò, che ringraziava Sua Maestà dell'onore, che faceagli; ma che non era Egli venuto per andare a caccia di Belve, ma solamente per guadagnare Anime a Gesù Cristo; e che per altro sperava di partir ben presto verso l'Europa, subito che si fosse rimesso in miglior salute. Confusi li Gesuiti di non aver potuto ridurre il Visitator Appostolico ad essere com'essi Guardiano de' Cani del Re, fecero un altro tentativo anche più oltraggievole. Fecero quanto seppero per sedurre il Chirurgo di Monsig. d'Alicarnasso, e tirarlo in Casa loro, dove fuggì una mattina seco portando tutti i Medicamenti. Il Prelato fece tutte le sue istanze, ma senza prò, ricusando essi di dargli il Cerusico, e scusando anche di più la di lui fuga.

Cagione della Morte di Monsig. d'Alicarnasso.

VII.

Sua Morte. Aveva più che mai bisogno il Visitatore d'ajuto, e d'assistenza, privo di Cerusico, e senza medicina, passò tre Mesi oppresso da violenta malattia, e non ebbe in tal lagrimevole stato altro conforto, che quello poteva dargli il Sig. Favre, che nè dì

nè

nè notte, mai non l'abbandonò. Il Cielo finalmente, che non lo volea più esposto, qual bersaglio de' suoi nemici, che si prendeano il barbaro piacere di continovamente insultarlo, lo levò dal Mondo, e dalle persecuzioni.

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cocbinchina.

Morì Monsig. de la Beaume li 2. Aprile del 1741. tra le braccia del Crocifisso nella solennità della Pasqua; la Morte corrispose alla Vita, spirò l'Anima in seno al suo Creatore, istantemente pregando per la salute de' suoi nemici, cui con amorevole carità perdonò. Per dieci giorni bagnati d'amaro pianto i Cristiani correano in folla per vedere il loro amato Pastore, e bacciargli le mani. I soli Gesuiti giubbilando di vedersi liberi d'un Uomo, da essi avuti in conto di nemico, ebbero la crudeltà di non voler ritrovarsi presenti alle di lui Esequie; e per quanto venissero caldamente pregati, non vollero in conto alcuno assistervi.

I Gesuiti non vogliono assistere alle di lui Esequie.

Arrivati due Gesuiti da Macao in tempo della di lui malattia, recate avevano diverse Lettere della Sacra Congregazione, fra le quali ve n'erano pure per lo Visitatore, e furono tanto maliziosi, che non glie le vollero mai dare, per quanto di autorità v'impiegasse il Visitatore per averle, nemmeno vollero dopo la di lui Morte consegnarle al Sig. Favre. Una tal ripugnanza veniva dal sapere, che questo Signore aveva tutto lo zelo per mettere in esecuzione gli ordini della Sacra Congregazione; onde le rimandarono al Padre Miralta.

1741.

VIII.

Dopo la Morte del Visitatore divenne il Sig. Favre l'erede delle angoscie, e delle pene sofferte con tanta costanza dal degno Delegato della Santa Sede. Il Prelato gli avea lasciata in Legato la sua

Il Sig. Favre succede a M. d'Alicarnasso.

Croce

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cochinchina.

Croce per animarlo forse ad' essere intrepido, e coraggioso nelle tribolazioni. In virtù del Breve di Clemente XII. l' aveva incaricato dell' obbligo di visitare il restante delle Provincie della Cochinchina, al quale oggetto l' aveva di già creato Provisitatore Appostolico.

La brevità, che ci siamo proposti, non ci permette passar più oltre per seguire il Sig. Favre nella sua gloriosa carriera; ma ci contentiamo di solamente dire, che soddisfece molto eccellentemente alle premure della Santa Sede. Pieno d' una Santa intrepidezza, poca pena prendeasi degli ostacoli, che andavano frammettendo i Gesuiti, sfuggendo di riconoscere la di lui autorità. Nulla badando alle loro minacce, si dà a conoscere per un generoso Riformatore de' loro abusi.

Riforma gli abusi de' Missionarj della Compagnia.

Ritroviamo nelle Memorie, le quali leggiamo, che li Gesuiti nella Cochinchina hanno l' uso di far pubblicamente le Commedie, e vendere medicamenti, ec. sul gusto stesso de' Ciarlatani pubblici d' Europa „ Portano tant' oltre il biasimevole mestiero, „ che fanno enormissime usure, come sarebbe di ricavare un cento per cento, che dicono esser legittimo, „ senz' altro fondamento che del semplice imprestito. „ Questa usura in Sentenza loro è solamente mate- „ riale, ec.

Decreto del Sig. Favre.

Il Provisitatore s' adoprò sopra tutto a reprimere questa viziosa rea pratica, e poscia s' impiegò a ristabilire la disciplina Ecclesiastica nel suo lustro. A tal fine fece un saggio Decreto, ne' quale diede agli Ecclesiastici, ed a' Cristiani de' Precetti conformi alla Dottrina de' Santi Padri, e del Concilio di Trento, e dell' ultime Decisioni della Santa Sede.

Passò

Passò inoltre ad annullare, rivocare, e cassare, e volle che riguardata fosse nulla e per non fatta l'appellazione, che facevano i Gesuiti del suo Decreto. Citò il Padre Lopez, Superiore de' Gesuiti a comparire avanti alla Sacra Congregazione per giustificarsi. Ordinò al Proccuratore degl'istessi Gesuiti di ritirarsi a Macao per ivi far penitenza. *Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cochinchina.*

IX.

Il Sig. Favre parte verso l'Europa, e felicemnte vi arriva.

Così dopo d'aver rimediato per quanto fu in suo potere agli orrendi sconcerti del Cristianesimo della Cochinchina, di là partì li 16. Agosto del 1741. e si portò subito a Cantone nella China. Ivi scrisse al Padre Miralta, e seco lui lagnossi, come si era innanzi lamentato il Visitatore, perchè il lasciava mancar di tutto. Seppe non senza sua pena il Sig. Favre, che le Lettere le quali non si erano volute consegnare al Visitatore, contenevano un Breve della Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV. (*a*) Una tal notizia sopra modo l'afflisse; ma non potevasi più recarvi rimedio. Non lasciò il Provisitatore sfuggire la prima occasione, che si presentò per imbarcarsi verso Europa, e felicemente arrivò a Porto Luigi in Bretagna di Francia il Mese di Luglio del 1742.

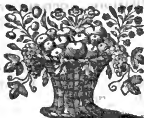
Il Sig. Favre ritrovasi presentemente nella Capitale, dove travaglia presso la Sacra Congregazione per la procedura sopra i fatti accaduti in tempo della visita della Cochinchina, di cui si tratta in questo Supremo Tribunale.

Sic-

(*a*) Questo Decreto del Papa, era per incoraggire Monsig. d'Alicarnasso a sostenere il suo ministero sempre colla medesima intrepidezza. Vedesi che la Scomunica contenuta contro di coloro che ritengono le Lettere Appostoliche non spaventa molto gli Missionarj.

Relazione della visita di M. de la Beaume nella Cocbinchina.

Sicchè vediamo, come abbiamo detto dal principio della narrativa della visita di Monsig. d'Alicarnasso, che la Costituzione del Nostro Santo Padre Benedetto XIV. era divenuta assolutamente necessaria. Era codesto l'unico mezzo, che restava, per rimettere in que' Paesi di rivolta la Religione sul suo buon piede. Una picciola Dichiarazione del Padre Carlo da Castorano (*a*), che porremo immediatamente avanti la Costituzione, servirà di pruova ulteriore, o a dire meglio, di dimostrazione della necessità di questa importante Costituzione.



D I-

(*a*) Questi è un Venerando Religioso Francescano del Convento d'Aracceli di Roma, ove dimora da qualche anno dopo il suo ritorno della Cina; Il di lui zelo e costanza a sostenere la purità del culto in queste Missioni rimote, l'hanno reso degno di tutti gli encomj.

Digitized by Google

DICHIARAZIONE
DEL
REVERENDO PADRE CARLO CASTORANO

Della Regolare Osservanza di S. Francesco, Vicario Generale, e Delegato della Santa Sede nella Cina, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV sopra i Riti, e Cerimonie Cinesi.

I. *EGo infrascriptus, tunc Vicarius Generalis Illustrissimi Domini Episcopi Pekinensis, S. Bernardi ab Ecclesia ad Regiam Pekinensem ivi, ut hac duo Decreta Summi Pontificis Clementis XI. anno* 1704. *&* 1710. *intimarem ac publicarem: at Patres Pekinenses Defensores Rituum Gentilitiorum Sinensium noluerunt ea acceptare: quod si illa pubblicare pergerem obstinatè, minabantur se statim退 monituros Sinensem Imperatorem Kambi, in hac causa imploratum Patronum; de quibus a me monitus prædictus Dominus Episcopus, jussit ut si in viâ pacificâ Decreta recipere nollent,*

X. *Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.*

I. IO sottoscritto di già Vicario Generale di Monsig. Vescovo di Pekino, dichiaro d'essere venuto dalla Chiesa di S. Bernardo alla Città di Pekino per pubblicarvi, ed intimarvi li due Decreti del Sommo Pontefice Clemente XI. degli anni 1704., e 1710.; ma li P. P. di Pekino Difensori de' Riti Gentili Cinesi, non gli hanno voluti accettare; anzi mi hanno minacciato, che se io mi fissava nella risoluzione di pubblicarli, d'avvisarne subito l' Imperatore della Cina *Kambi*, che n'è il Protettore, e sono avvezzi d'implorare in simili circo-

Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

circostanze. Non mancai d' informare Monsig. Vescovo di quanto passava, ed ebbi in risposta ordine di ritornarvi, e indurli per le vie della dolcezza ad accettare gli accennati Decreti. Eseguj quanto mi fu comandato; ma questi Padri fecero resistenza colla stessa ostinazione, dicendo, essere già stati loro intimati codesti Decreti da due Missionarj della Sacra Congregazione, che stavano alla Corte. Di modo che dopo d' avere ricevuto gravi affronti, giudicai essere meglio ritornarsene al Vescovo della Città di Linzingceau nel Mese d' Aprile dell' anno 1714.

lent, ad eundem remearem: quod cum dicti Patres obstinatè recusarent, intimatis jam dictis Decretis a duobus Missionariis Sacræ Congregationis in eadem Regiâ existentibus, non sine mei injuriâ, ad prædictum D. Episcopum in Civitatem Linzingeau redivi, mense Januarii 1714.

II. Essendo arrivata due anni dopo al detto Monsig. Vescovo la Costituzione *Ex illa die* fatta nel 1715. dal Nostro Sig. Papa Clemente XI. con un' ordine rigorosissimo di pubblicarla, e farla osservare, io fui incaricato come Vicario Generale di pubblicarla, ed intimarla nella Capitale. Tutto pieno di confidenza in Dio, lo stesso giorno 5. di Novembre 1716., che arrivai a Pekino, usai tutta la destrez-

II. *Cum in manus ejusdem Domini Episcopi Pekinensis, post duos annos, pervenisset hæc Constitutio Summi Pontificis Clementis XI. incip.* Ex illâ die, *edita anno* 1715. *cum grav. mandato, ut publicaretur, & servari fieret &c. Idem Dominus Episcopus Pekinensis mihi infrascripto suo Vicario Generali totalem curam commisit eam in præfatâ Regiâ publicandi ac intimandi &c. Ego autem Deo unicè confisus, eadem die, qua in Regiam*

za, Pe-

Pekinensem perveni, 5. Novembris 1716., solerter prædictam Constitutionem Ex illâ die *publicavi ac intimavi in tribus Ecclesiis, seu Domibus eorumdem Patrum Defensorum Rituum Sinensium, minimè eis dato tempore ad monendum præfatum Imperatorem Patronum. At verò secundâ die mei adventus operâ dictorum Patrum apud eundem Imperatorem iniquè ac falsè accusatus fui: Unde tertia die de mandato ejusdem Imperatoris novem catenis ligatus (tres ad collum valdè graves, tres ad manus, & tres ad pedes) in carceres Reorum detrusus fui. Post aliquot verò dies in præsentiâ trium Delegatorum Judicum per noctem integram de genibus constitutus, me accusarunt (nempè quòd privatâ auctoritate in Regiam iveram, & quod falsam Constitutionem seu Mandatum Summi Pontificis publicaveram) falsam evi-*

za, e l' attenzione possibile per pubblicare questa Bolla *Ex illâ die* in tre Chiese, o Case degli stessi Padri Difensori de' Riti Cinesi, senza voler dare loro il menomo tempo per poterne avvisare l' Imperatore loro Protettore. Due giorni dopo il mio arrivo, per istratagemma di questi Padri, fui ingiustamente, e falsamente accusato appresso (a) l' Imperatore, e il giorno dopo, per ordine suo fui legato, e stretto con nove Catene; tre molto pesanti mi attorniavano il collo, tre altre a' piedi, e tre alle mani, e fui così trattenuto nelle Carceri de' Facinorosi per molti giorni; passati i quali per una intera notte in ginocchioni innanzi a tre Giudici Delegati, stettero accusandomi, d' esser io venuto alla Corte di mio capriccio, e di aver pubblicata una falsa Costi-

Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

(a) I Difensori de' Riti, che ricorrevano all' autorità de' Pagani, potevano bene ricorrere a quella de' Cristiani contro i Cappuccini, intorno a' Riti Malabarici..

Digitized by Google

Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

Costituzione, o sia un Decreto del Sommo Pontefice. Sostenni esser falsa una simile accusa; e come fu detto della Costituzione, ch'ella era iniqua, feci manifestamente vedere essere stata fatta per buonissime ragioni; e perciò mi furono levate le Catene, e mi fecero uscire di Carcere, ma però fui condannato ad andare a Cantone; indi mi hanno fatto ritornare a Pekino. I Padri di Pekino, zelanti Difensori de' Riti, che non possono mai star quieti, continovarono ad accusarmi due e tre volte a' principali Cortigiani dell' Imperatore loro buoni amici, e per più Mesi ho dovuto soffrire in Pekino tribolazioni, quante ne sono venute in capriccio del Giudice; e non ho potuto se non dopo dicesette Mesi per ispeziale provvidenza, e protezione del Signore aver la sorte di ritornare libero a Linzingceau presso Monsignor Vescovo.

evidentèr ostendi accusationem; & cum deinde a praedictis Judicibus dicta Constitutio pro injusta damnaretur, ego variis rationibus postea factam fuisse clarè probavi, & ideò pro tunc catenis solutus, a Carceribus liberatus fui; tamen in Pekino, ire Cantonem damnatus, & iterum Cantone redire Pekinum. At verò praedictorum Rituum Sinensium Patres Pekinenses Defensores minimè quiescentes, secunda, ac etiam tertia vice me apud primarios Aulicos Imperatoris eorum Patronos accusarunt, & ideò per multos Menses Pekini in pluribus tribulationibus sub Judice remanere coactus fui: Dei autem protectus auxilio post decem, & septem Menses, ut cumque liber, in Linzingceau ad praedictum Dominum Episcopum Pekinensem redivi.

III. Monsig. Mezzabarba Legato della Santa Sede nella

III. *Cum Illustrissimus D. Carolus Mediobarbus Legatus*

tus pervenisset in Sinam, & propè Pekinensem Regiam, atque in angustiis se videret propter indignationem prædicti Sinensis Imperatoris Kambi, sive veram, sive simulatam, Deus scit, fecit quasdam permissiones Rituum Sinensium ad colendum Confusium, & Progenitores defunctos, & eorumdem Tabellas, quas enumeravit in suâ Pastorali datâ Macai die 4. Novembris 1721; Quas tamen permissiones, nos Missionarii prædictæ Constitutioni Ex illâ die *obedientes, nunquam permisimus in nostris Christianitatibus, & Missionibus, & quia in se malæ sunt, & quia contra prædictam Constitutionem* Ex illa die &c. *Imò Illustrissimus D. Episcopus Lorimensis, F. Franciscus Saraceni, Vicarius Apostolicus Provinciarum Scensi, & Sciansi, in quâdam suâ Pastorali vetuit hujusmodi permissionibus uti &c. Unde præfati Patres Defensores rituum Sinensium omnem viam tentarunt ad cogendum alios Missionarios obedientes, ut &*

Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

Cina, ed alla Corte di Pekino, essendo arrivato, si ritrovò a duri cimenti riguardo allo sdegnato Imperadore. O fosse vera la sua collera, o fosse per artifizio: Dio solo il sa, diede questo Prelato alcune permissioni circa i Riti per poter venerare Confucio, i loro Antenati, e le loro Tavolette, come rimarca nella sua Pastorale fatta a Macao li 4. Novembre 1721. Noi tutti Missionarj, che avevamo ricevuta la Costituzione *Ex illâ die*, non volemo giammai accordare loro il menomo esercizio nelle nostre Missioni, per essere contrarj alla Costituzione *Ex illâ die*. Altrettanto il Vescovo di Lorima, F. Francesco Saraceni, Vicario Appostolico delle Provincie di Scensi e Sciansi, il quale proibì in una sua Pastorale di servirsi delle dette permissioni. I suddetti Padri Difensori de' Riti presero quindi occasione di fare tutti gli sforzi per obbli-

Digitized by Google

Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

obbligare gli altri Missionarj sottomessi alla Costituzione *Ex illâ die*, a servirsi delle dette permissioni, e lasciarle praticare. Persuasero Monsig. Vescovo di Pekino, Fr. Francesco della Purificazione di fare due Pastorali, nelle quali ordinasse di servirsi nelle Missioni delle suddette permissioni. Una tal condotta era malvaggia in se stessa, e diametralmente opposta alle Leggi della Santa Sede, e perciò io sottoscritto unitamente cogli altri Missionarj tutti sommessi alla Costituzione, non abbiamo in nessun modo potuto ubbidire al detto Monsig. Vescovo; massimamente per quello riguarda a me, ch' essendo Delegato Appostolico nella Diocesi di Pekino nella Tartaria, e nel Regno di Corea ec., e che per altro prevedevamo ciò, che ne seguirebbe di male, di dissensioni, e di scandali. Monsig. Vescovo Efestiense, F. Francesco Garetto, era

in

& ipsi prædictis permissionibus uterentur, suaseruntque Illustrissimo Domino Episcopo novo Pekinensi, F. Francisco a Purificatione, ut faceret duas Pastorales (primo & secundo) in quibus præcipiebat, ut permissionibus hujusmodi in suis Christianitatibus, & Missionibus uterentur: quod cum esset res ex se mala, & Sanctis Legibus hujus Apostolicæ Sedis contraria. Ego infrascriptus cum aliis Missionariis obedientibus parere dicto Domino Episcopo non potuimus, maximè cum essem Delegatus Apostolicus in dictâ Diœcesi Pekinensi, in Tartariâ etiam, & in Regno Corea &c. Et cum ex alterâ parte occurrerent magna mala, dissentiones, schismata, & etiam scandala Christianorum obedientium prædictis Legibus hujus Sanctæ Sedis, D. Episcopus Hephestiensis (F. Franciscus Garreto) tunc præsens Pekini repetitò adhortatus fuit me infrascriptum (uti in Sina per multos annos) 33. (provectum ac rerum Sini-

carum

Digitized by Google

carum peritum) ut ex Sina Romam venirem, atque huic S. Sedi prædicta mala repræsentarem, ac oportunum remedium peterem. Quod & ego in nomine Domini (propter ejus gloriam, propter puritatem Christianæ Religionis, & propter honorem justarum Legum hujus Apostolicæ Sedis) jam feci.

in quel tempo a Pekino, e più volte m' esortò a partire, e mi rappresentò, avvezzato, e versato, come doveva esserlo negli affari della Cina dopo trentatre anni, era d'uopo che venissi a Roma, per rappresentare alla Santa Sede lo stato infelice de' presenti affari, ed implorarne l' opportuno rimedio. Ciò che ho fatto nel nome del Signore, e a sua gloria per la purità, ed integrità della Cattolica Fede, e finalmente per l' onore della Santa Legge, e della Sede Appostolica.

Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

IV. *Unde hic Romæ oblatis pluribus Memorialibus, Precibus &c. Summo Pontifici Clementi XII. contra prædictas duas Pastorales præfati D. Episcopi Pekinensis &c. spatio decem Mensium transacto, tandem idem Summus Pontifex cum speciali sua Constitutione, editâ die 26. Septembris 1735. nullas ac irritas declaravit, & insuper illas cassavit & annullavit &c. Alia verò sibi ac S. Sedi reservavit, post habitam maturam deliberationem declarandi &c.*

IV. Dopo d' aver presentati molti Memoriali, e differenti Suppliche alla Santità di Nostro Signore Papa Clemente XII. contro le dette Pastorali del Vescovo di Pekino, il Santo Padre in capo a dieci Mesi fece una Costituzione particolare li 26. Settembre 1715., colla quale dichiarolle nulle e invalide, cassolle, e annullolle, e riservò a se quanto aveva con essa attenenza, per dichiarare il suo sentimento dopo maturo esame.

V. Ma

Digitized by Google

Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

V. Ma gli esami, e le discussioni sopra le permissioni di Monsig. Mezzabarba, essendo restati sospesi; Io sottoscritto a nome de' Vescovi Vicarj Appostolici, e de' Missionarj sottomessi alla Santa Sede, colla mira di far rendere sopra questo punto un giudizio convenevole, mi portai a supplicare il Sommo Pontefice Clemente XII., e lo pregai a far rimettere l' affare delle Permissioni de' Riti Cinesi dalla Sacra Congregazione di Propaganda, al Tribunale del S. Uffizio, a cui spettava de jure e de facto la Causa; il che per sua clemenza mi accordò Sua Santità. Presentai poscia a Nostro Signore tutti i miei Memoriali, i miei Scritti, le mie Osservazioni, e le mie Suppliche, le quali poscia passarono al S. Uffizio. Non mi contentai di queste sole premure; ma sovente andava ora dal Sommo Pontefice, ora dagli Eminentissimi Signori Cardi-

di-

V. Cum igitur remanerent examina, & discussiones super praedictas Permissiones Illustrissimi D. Mediobarbi; Episcopus infrascriptus Agentem in hac causa agendo, etiam nomine praedictorum DD. Episcoporum Vicariorum Apostolicorum, & PP. Missionariorum Legibus hujus S. Sedis obedientium, ut opportunum & rectum judicium de iisdem fieret, oblatis precibus coram praedicto Summo Pontifice Clemente XII. rogavi, ut hac causa Permissionum Rituum Sinensium, ex hac Sacra Congregatione de Propaganda Fide, remitteretur ad Supremum Tribunal Sancti Officii, cum illud spectaret & ex Causa, & ex Facto &c. quod Sanctitas Sua benignè concessit. Igitur post haec omnia Memorialia, Notitias, Scripta, Preces &c. Suae Sanctitati praesentabam aut praesentavi, & ab eo ad Sanctum Officium remittebantur. Et non solum haec faciebam aut feci, sed saepe sapius recurrebam tum ad ipsum Summum Ponti-

tifi-

tificem, tum ad Eminentissimos DD. Cardinales Sancti Officii præsertim magis zelantes, tùm etiam ad Illustrissimum D. Assessorem, ac ad Reverendissimum P. Magistrum Commissarium, Ministros in dicto Tribunali S. Officii &c. informando, repræsentando, rogando &c. ut prædictæ Permissiones dicti D. Mediobarbi (maximè autem tertia, sexta, & octava) prohiberentur ac damnarentur, ut integra ac pura Christiana Fides servetur, & Sinensi Christianitati aut Ecclesiæ pax necessaria daretur.

dinali del S. Uffizio i più zelanti; ora da Monsig. Assessore; ora dal Reverendissimo P. Commessario, Ministro del detto Tribunale, informava tutti, facea loro delle rappresentanze, e pregavali tutti a proibire, e condannare le dette Permissioni di Monsig. Mezzabarba, spezialmente la terza, la sesta, e l'ottava, a fine di conservare la Fede nella sua purità, e mettere la pace nella Chiesa della Cina.

Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

Mortuo autem prædicto Pontifice Clemente XII. & electo jam Benedicto Papa XIV. feliciter regnante, instantius cum eodem agere cœpi, tum verbis ac precibus, tum etiam scriptis; non quidem in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis, sed in ostensione sinceræ veritatis; citando nempe & probando quæ dicebam, aut scripsi circa pravitatem cultus Confusii, Progenitorum Defun-

Morto Clemente XII., ed eletto Benedetto XIV. felicemente Regnante, ricominciai da capo con questo Pontefice le mie sollecitazioni, ed istanze impiegando ora Scritture, ora parole, non veramente secondo l'arte d' eloquenza umana, ma secondo la sincera, e pura verità; perchè tutto ciò, che da me dicevasi, o scrivevasi circa la depravazione,

cto- che

Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

ctorum, & eorumdem Tabellarum ex ipsissmet Libris Canonicis Sinensibus, & ex Agendis, aut Ritualibus Rituum, Oblationum, Sacrificiorum &c. Sinensis nationis meamque fidelitatem in citando, aut allegando dictos Libros Sinicos juramento roboravi: Imò & justis pœnis me submisi, si fraudulenter loca, aut sensus citasse juridicè convincerer.

che ritrovasi nel culto di Confucio, degli Antenati morti, e delle Tavolette, era provato, e lo provavo cogli stessi Libri Canonici de' Cinesi, co' loro Rituali; e con quanto da essi praticavasi nelle loro Cerimonie, Oblazioni, e Sagrifizj; e per provare la mia fedeltà circa quello, che allegava, e citava, feci un Giuramento tutto rispettoso, e mi sottoposi a tutte le giuste pene, se giuridicamente fossi stato convinto d'aver citato, o allegato fraudolentemente qualche passo, ovvero d'avergli dato un falso senso.

Tandem idem Summus Pontifex Benedictus XIV. novam edidit Bullam sub die 11. *Julii currentis anni* 1742. *incipientem* Ex quo singulari Dei, *quæ publicata jam fuit Romæ more solito* 9. *Augusti ejusdem anni, in qua confirmatur, & innovatur prædicta Constitutio Apostolica* Ex illâ die, *& prædictæ Permissiones Illustrissimi Domini Caroli Mediobarbi rescinduntur, cassantur, annul-*

Alla fine il Sommo Pontefice Benedetto XIV. ha fatto una nuova Bolla gli 11. Luglio dell'anno 1742, la quale comincia con queste parole *Ex quo singulari Dei*, e fu pubblicata li 9. d'Agosto dell'anno stesso secondo l'uso ordinario. Sua Santità conferma in questa Bolla, e rinnova la Costituzione *Ex illâ die*, toglie, cassa, anulla, e condanna le suddette

nullantur, ac condemnantur.

Estque ista nova Bulla tam benè facta, ut excludat prædictorum Patrum Defensorum omnes prætextus, subterfugia, cavillationes &c. potestque esse ultimata Resolutio, ac Decisio pro semper, circa Ceremonias, ac Ritus Sinicos sæpè dictos. Integrè enim, & vera servatur essentia nostri verissimi Dei, atque illibata, & pura ab omnibus deinceps in Sina prædicabitur ejusdem Catholica Fides. Sit ergo Deus benedictus in sæcula. Amen.

Datum Romæ in Aracæli die 20. Augusti 1742.

F. Carolus a Castorano Diœcesis Asculanæ in Piceno Regularis Observantiæ S. P. Francisci, in Sina Ex-Vicarius Generalis, Missionarius, & Delegatus Apostolicus, &c.

dette Permissioni di Monsig. Mezzabarba.

Questa nuova Bolla, è tanto saggiamente conceputa, ch' ella esclude, e rende inutili tutt' i mezzi, i pretesti, e gli sutterfugj, di cui si sono serviti i Padri Difensori de' Riti; e questa sarà senza fallo l' ultima risoluzione, e la suprema Decisione per sempre, toccante i Riti, e le Cerimonie Cinesi. L' essenza del nostro vero Dio si vede tutta intera, e vera com' ella è; così la Fede Cattolica sarà per l' avvenire predicata nella Cina, e per tutto il Mondo nella sua purità, e senza veruna contaminazione. Sia dunque benedetto il Signore per tutt' i secoli. Così sia.

Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

Dal nostro Convento d' Araceli 20. Agosto 1742.

Fra Carlo da Castorano della Regolare Osservanza di S. Francesco, già Vicario Generale, Missionario, e Delegato Appostolico.

Le cinque annotazioni suddette sono state fatte dall' Autore, a fine che sieno inserte in qualche esemplare di Bolla per servire di ricordo negli Archivj, o nelle Biblioteche della nostra Serafica Religione.

Quinque annotationes istæ factæ sunt a P. Auctore, ut insereretur in aliquibus Bullæ exemplaribus ad asservandum pro memoria in Archiviis, vel Bibliotechis aliquibus nostra Seraph.cæ Religionis.

Tale è l' Originale del R. Padre da Castorano.



CON-

CONFIRMATIO, ET INNOVATIO CONSTITUTIONIS

INCIPIENTIS: *EX ILLA DIE:*

A CLEMENTE PAPA XI.

In Causa Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium edita

NECNON

Revocatio, Rescissio, Abolitio, Cassatio, Annullatio, ac Damnatio Permissionum super iisdem Ritibus, seu Ceremoniis in quadam Pastorali Epistola Caroli Ambrosii Mediobarbi Patriarchæ Alexandrini olim Commissarii, & Visitatoris Apostolici in Sinarum Imperio contentarum,

Cum præscriptione novæ formulæ Juramenti per Missionarios illarum partium præsentes, & futuros præstandi.



ROMÆ, MDCCXLII.

Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ.

BENEDICTUS
PAPA XIV.
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.



X quo singulari Dei providentiâ factum est, ut Orientalium, & Occidentalium Indiarum Regiones Europæ innotescerent, Apostolica S. Sedes, quæ ab ipsis Ecclesiæ incunabulis Evangelicæ veritatis lumen ubique diffundere, & illud ab omni erroris umbra servare maximo studio curavit, in his quoque novissimis temporibus Evangelicos Operarios in antedictas Regiones sedulò misit; ut Idololatriâ ibi latè dominante funditus eradicatâ Christianæ Fidei semen opportunè spargerent, atque horrentes illos & incultos campos in fertiles florentesque vineas uberrimos æternæ vitæ fructus daturas commutarent. Ex Regionibus autem illis, quas Sancta Sedes præ cæteris ante oculos habuit, fuit profectò amplissimum Sinarum Imperium: in quo quidem negari non potest, quin Christiana Fides progressus ingentes fecerit, longè etiam majores factura, nisi coorta inter Operarios à Sancta Sede illuc missos dissidia cursum intercidissent.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Occasionem dissidiis ejusmodi dederunt Ceremoniæ quædam, & Ritus, quibus Sinenses ad Confucium Philosophum, & majores suos honoribus prosequendos uti consueverunt: cum nonnulli ex Missionariis contenderent, eas esse Ceremonias, & Ritus merè civiles, adeoque concedendos iis, qui relicto Idolorum cultu Christianam Religionem

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

gionem amplectebantur; contra vero alii eos, utpote superstitionem olentes, sine gravi Religionis injuria permitti nullo modo posse assererent. Quæ sane controversia multis annis Apostolicæ Sedis curam & sollicitudinem ad se traxit; cum id maximè caveat, ne zizania in agro Dominico radices agant, aut, si fortè egerint, ea, quam cito fieri potest, evellantur.

Primò itaque ad Sanctæ Sedis Tribunal Causam hanc detulerunt ii, qui Ceremonias illas, & Ritus Sinicos superstitione imbutos suspicabantur. Super illis dubia nonnulla proposita fuerunt Congregationi de Propaganda Fide, quæ anno 1645. comprobavit responsa ac decisiones Theologorum, qui Ceremonias & Ritus eosdem superstitione revera infectos judicarunt. Proinde Innocentius Papa X. ad præfatæ Congregationis preces, omnibus & singulis Missionariis sub pœna excommunicationis latæ sententiæ, sibi, ac Sanctæ Sedi reservatæ, mandavit, ut responsa ac decisiones prædictas omnino observarent, easque ad praxim deducerent, donec sibi, & Apostolicæ Sedi aliter visum non esset.

Verùm paulò post ab aliis ejusdem Missionis Operariis alia dubia de iisdem Ritibus & Ceremoniis ipsimet Congregationi de Propaganda Fide fuerunt exhibita, ex quibus Ceremoniæ ipsæ, Ritusque nullam in se superstitionem habere videbantur. Negotium itaque hujusmodi ab Alexandro Papa VII. Sacræ Inquisitionis Congregationi commissum fuit: quæ, prout variâ diversâque ratione fuerat sibi de eisdem Ceremoniis expositum, alias verò tolerari posse judicavit: idemque Alexander Pontifex anno 1656. hanc sententiam probavit, & confirmavit.

Sed ecce tertiò ad Sanctam Sedem hæc eadem controversia. Cum plura dubia Sacræ Inquisitionis Congregationi proposita fuissent, illud quoque ab ea quæsitum fuit

fuit, utrum adhuc vigeret Innocentii Papæ X. præceptum, quo sub pœna excommunicationis latæ sententiæ mandabat observantiam responsionum, ac decisionum, quæ a Congregatione de Propaganda anno 1645. ut supra dictum est, emanaverant. Præterea, an, stantibus recens expositis dubiis, earum praxis retinenda foret: cum præsertim obstare videretur Decretum Sacræ Inquisitionis, quod ab ea emanavit anno 1656. super quæsitis nonnullis diversâ ratione, aliisque circumstantiis propositis ab Operariis Apostolicis in Sinarum Regno commorantibus. Respondit ad hæc Sacra Inquisitionis Congregatio anno 1669. præfatum Congregationis de Propaganda Fide Decretum adhuc vigere habitâ ratione rerum, quæ fuerunt in dubiis expositæ; neque illud fuisse circumscriptum a Decreto Sacræ Inquisitionis, quod anno 1656. emanavit; immo esse omnino observandum juxta quæsita, circumstantias, & omnia ea, quæ in antedictis Dubiis continentur. Declaravit pariter eodem modo esse observandum prædictum Sacræ Congregationis Decretum anni 1656. juxta quæsita, circumstantias, & reliqua in ipsis expressa. Hoc autem Decretum Clemens Papa IX. comprobavit.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Cum autem omnia præfata Decreta pro varia rerum expositarum ratione fuerint facta, ac promulgata, tantum abfuit, ut Rituum Sinensium controversia finem obtineret, ut magis illa vires, & incrementum acquiereret. Nam scissis Evangelicis Operariis in partes, adducta res fuit in acriorem animorum, ac sententiarum contentionem. Atque hinc, non sine gravi scandalo, magnoque Fidei damno, consecuta est prædicatio non uniformis, & non eadem ubique Christianorum illorum disciplina & institutio. De his autem absurdis certior factus Innocentius Papa XII. Prædecessor noster, id muneris sui omnino esse putavit, ut perniciosis adeo dissidiis finis daretur; proinde

exa-

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

exactam maximeque accuratam totius hujus controversiæ discussionem Sacræ Inquisitionis Congregationi commisit. Cumque nihil intentatum reliquisset, quo sinceram facti notitiam obtineret, firmata quoque fuerunt de illius mandato summa cum diligentia Quæsita, quæ per eamdem Sacram Congregationem resolverentur.

Quæsitorum illorum examen Innocentii Papæ XII. mors intercepit. Clemens autem XI., qui successit, Prædecessoris sui zelo plenus, coram se Quæsitorum eorumdem examen fieri voluit. Quamobrem post diuturnam, maturam, & accuratissimam rei discussionem, post auditas ex utraque parte rationes, quibus liberè producendis unicuique locus amplissimus datus fuit, idem Clemens Papa XI. anno 1704. confirmavit, & Apostolicâ auctoritate comprobavit præmemorata Sacræ Congregationis responsiones ad omnia & singula quæsita proposita, quibus Ritus Sinenses, utpote superstitione imbuti, prohibebantur; mandavitque præfatas responsiones ad Carolum Thomam de Tournon Antiochiæ Patriarcham, Commissarium, & in Sinarum Regno Visitatorem Apostolicum transmitti; ut nimirum exactam earumdem observantiam omnibus & singulis Missionariis, pœnis quoque Canonicis in Refractarios indictis præciperet.

Promulgavit quidem Patriarcha Antiochenus decisionem Apostolicam, addito Decreto, quo ab universis ejus observantiam exigebat. Cum autem illam tentassent eludere, variisque inanibus rationibus effugere ii, qui Sinenses Ritus tamquam politicos, ac merè civiles propugnaverant, prædictus Pontifex Clemens XI. Decreto, quod per Sacræ Inquisitionis Congregationem emanavit anno 1710. præcepit omnimodam, & inviolabilem earumdem responsionum abs se Apostolica auctoritate confirmatarum observantiam, & alia quæ Decreto ipso continentur, quod est tenoris sequentis. DE-

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

DECRETUM

Super omnimoda, ac inviolabili observatione Responsorum aliàs in Causa Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium a Sacra Congregatione datorum, & a Sanctissimo approbatorum cum aliis Ordinationibus.

Feria v. die xxv. Septembris MDCCX.

In Congregatione Generali Sanctæ Romanæ, & universalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico Quirinali coram Sanctissimo Domino Nostro D. Clemente Divinâ Providentiâ Papa XI., ac Eminentissimis, & Reverendissimis Dominis S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus a Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.

Idem Sanctissimus Dominus Noster in Causa Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium, auditis tam in Congregationibus anno præterito non semel, quam in aliis, mense & anno præsentibus pluries coram Sanctitate Sua habitis, præfatorum Eminentissimorum & Reverendissimorum DD. Cardinalium, qui rem maturè, ac diligentissimè discusserunt, sententiis, decrevit, & declaravit, responsa aliàs in Causa hujusmodi ab eadem Congregatione data, & a Sanctitate Sua die 20. Novembris 1704. confirmata, & approbata, necnon Mandatum, seu Decretum ab Eminentissimo, & Reverendissimo Domino D. Cardinali de Tournon, tunc Patriarcha Antiocheno, Commissario, & Visitatore Apostolico Generali in Imperio Sinarum die 25. Januarii 1707. hac de re editum, ab omnibus & singulis, ad quos spectat, inconcussè, & inviolabiliter, sub censuris & pœnis in Mandato, seu Decreto hujusmo-

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

di expressis, observanda esse, quovis contrafaciendi quæsito colore, seu prætextu penitus sublato, ac potissimum non obstante quacumque appellatione a quibusvis Personis, sive Sæcularibus, sive Regularibus, etiam specifica & individua mentione, & expressione dignis, ac quavis Ecclesiastica dignitate fulgentibus ad Sedem Apostolicam interposita, quam propterea Sanctitas Sua rejiciendam esse decrevit, ac re ipsa rejecit. Porro cum idem D. Cardinalis de Tournon in suo Mandato, seu Decreto supradicto Apostolicæ decisioni die 20. Novembris 1704. latæ se expresse inhærere professus fuerit, Sanctitas Sua ulterius declaravit, ipsum Mandatum, seu Decretum una cum censuris in eo contentis ad normam eorumdem responsorum accipiendum esse, ita ut nihil per illud responsis præfatis additum, seu detractum fuisse censendum sit, ac omnia, quæ in eis insunt, etiam in Mandato, seu Decreto prædicto inesse intelligantur. Cæterum Sanctitas Sua, tametsi non sine ingenti animi sui mœrore acceperit, quod humani generis hostis multiplicia in die zizania in latissimis illis Regionibus superseminare non cessat; non tamen propterea in eis Catholicæ Religionis propagandæ saluberrimum ac sanctissimum opus ullatenus deserere volens, sed illud majori, qua potest, animi contentione, ac studio, iisque potissimùm dissidiis, quibus inibi Christianæ Fidei seges veluti spinis suffocatur, prorsus submotis, ardentiùs, semper, & enixius promovere cupiens, congruam super præmissis, aliisque ad ea pertinentibus Instructionem confici, illamque dicto D. Cardinali de Tournon, quatenus adhuc in illis partibus commoretur, sin minus, illi qui ejus loco deputatus fuerit, necnon Episcopis, & Vicariis Apostolicis earumdem partium transmit-

ti

ti mandavit, qua non minus debitæ Apostolicorum Decretorum executioni, quam Missionariorum concordiæ, Evangelicæ veritatis prædicationi, atque Animarum saluti opportunè consulatur. Demum, ut nimiæ illi de his rebus scribendi licentiæ, quæ non sine Fidelium scandalo inter Partes diuturna contentione exasperatas invaluit, modus imponatur, Sanctitas Sua districtè præcepit omnibus & singulis cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti & Societatis, etiam de necessitate exprimendæ, Regularibus, aliisque quibuscumque sæcularibus Personis tam Ecclesiasticis, quàm Laicis, cujuscumque tandem status, gradus, conditionis, & dignitatis existant, ut in posterum non audeant sub quovis quæsito colore, vel prætextu imprimere, vel quoquo modo in lucem edere Libros, Libellos, Relationes, Theses, Folia, seu Scripta quæcumque, in quibus ex professo, vel incidenter de Ritibus Sinicis hujusmodi, vel de controversiis desuper, seu illorum occasione exortis quomodolibet tractetur, sine expressa & speciali licentia a Sanctitate Sua, seu pro tempore existente Romano Pontifice in Congregatione supradictæ Sanctæ & Universalis Inquisitionis obtinenda. Ut autem ejusmodi prohibitio inviolabiliter observetur, eadem Sanctitas Sua voluit, & declaravit, contravenientes quoscumque excommunicationis latæ sententiæ; Regulares vero etiam privationis vocis activæ & passivæ pœnas ipso facto absque alia declaratione incurrere; & nihilominus aliis etiam pœnis Sanctitatis Suæ, & Successorum suorum Romanorum Pontificum arbitrio infligendis subjacere. Libros porro, Libellos, Relationes, Theses, Folia, ac Scripta quæcumque, quæ in futurum contra præsentis prohibitionis tenorem edi contigerit (citra ullam aliorum hactenus

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del. 1742.

F 2 edi-

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

editorum approbationem, super quibus opportunè providebitur) pro expresśè prohibitis haberi voluit, absque alia declaratione, sub pœnis & censuris in Regulis Indicis Librorum prohibitorum contentis. Impressorès vero, præter Scriptorum sic impressorum amissionem, pecuniariis, aliisque corporalibus pœnis, juxta criminis gravitatem, teneri mandavit. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Joseph Bartolus Sanctæ Romanæ & Universalis Inquisitionis Notarius.

At vero nec Decretum hujusmodi ad difficiles animos subjiciendos valuit. Itaque Clemens idem Papa XI. quò illos tandem aliquando frænaret, Constitutionem anno 1715. evulgavit, qua solemniter iterum confirmavit antedictas Sacræ Inquisitionis responsiones, easque exactè & ad amussim observari mandavit, præclusis omnibus iis effugiis, quibus perfectam earum observantiam contumaces homines aliquo pacto evadere potuissent; & est tenoris, qui sequitur;

CLEMENTIS PAPÆ XI.

Præceptum super omnimoda, absoluta, integra, & inviolabili observatione eorum, quæ aliàs a Sanctitate Sua in Causa Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium decreta fuerunt: cum rejectione quarumcumque rationum, seu excusationum ad ejusmodi Decretorum executionem declinandam allatarum, ac præscriptione Formulæ Juramenti per Missionarios illarum partium præsentes & futuros hac in re præstandi.

CLE-

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Ex illa die, qua, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, Catholicæ Ecclesiæ gubernacula, hoc est, munus sua amplitudine gravissimum, ac temporum iniquitate molestissimum, Deo sic disponente, suscepimus, nihil Nobis manum clavo admoventibus antiquius fuit, quam acerrimas contentiones jampridem in Imperio Sinarum inter Apostolicos illarum partium Missionarios exortas, semperque in dies magis invalescentes tam circa quasdam voces Sinicas ad sanctum & ineffabile Dei nomen exprimendum inibi usurpatas, quàm circa nonnullos earum gentium Ritus, veluti superstitiosos a quibusdam ex Missionariis prædictis reprobatos; ab aliis vero, utpote eos civiles tantum asserentibus, permissos, Apostolici Judicii censurà opportunè dirimere, ut, sublatis dissidiis, Christianæ Religionis, Catholicæque Fidei propagationem turbantibus, omnes tandem id ipsum dicerent in eodem sensu, & in eadem sententia, unoque ore glorificaretur Deus ab iis, qui sanctificati sunt in Christo Jesu.

Hoc consilio responsa illa, quæ ad varias quæstiones super ejusmodi rebus excitatas, prævio diuturno examine, dudum, videlicet tempore fel. record. Innocentii Papæ XII. Prædecessoris nostri inchoato, ac deinde jussu nostro per plures annos continuato, auditisque utriusque Partis rationibus, necnon complurium Theologorum, & Qualificatorum sententiis a Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium in tota Republica

Digitized by Google

Costituzioni di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742. blica Christiana Generalium Inquisitorum adversùs hæreticam pravitatem auctoritate Apostolicâ deputatorum, data fuerunt, Nos die 20. Novembris 1704. eadem auctoritate confirmavimus, & approbavimus.

Ea autem, quæ in responsis hujusmodi decreta fuerunt, sunt quæ sequuntur: *Cum Deus Optimus Maximus congruè apud Sinas vocabulis Europais exprimi nequeat, ad eumdem verum Deum significandum, vocabulum* Tien Chù, *hoc est, Cœli Dominus, quod a Sinensibus Missionariis, & Fidelibus longo ac probato usu receptum esse dignoscitur, admittendum esse: nomina vero* Tien *Cœlum, &* Xang Tì *Supremus Imperator, penitùs rejicienda.*

Idcirco Tabellas cum inscriptione Sinica King Tien, *Cœlum colito, in Ecclesiis Christianorum appendi, seu jam appensas in posterum inibi retineri permittendum non esse.*

Ad hæc nullatenus, nullaque de causa permittendum esse Christifidelibus, quod præsint, ministrent, aut intersint solemnibus Sacrificiis, seu Oblationibus, quæ a Sinensibus in utroque æquinoctio cujuscumque anni Confucio, & Progenitoribus defunctis fieri solent, tamquam superstitione imbutis. Similiter nec esse permittendum, quod in Ædibus Confucii, quæ Sinico nomine Miao *appellantur, iidem Christifideles exerceant, ac peragant Ceremonias, Ritus, & Oblationes, quæ in honorem ejusdem Confucii fiunt tum singulis Mensibus in Novilunio & Plenilunio a Mandarinis, seu primariis Magistratibus, aliisque Officialibus, & Literatis; tum ab eisdem Mandarinis, seu Gubernatoribus, ac Magistratibus, antequam dignitatem adeant, seu saltem post ejus possessionem adeptam; tum denique a Literatis, qui postquam ad gradus sunt admissi, e vestigio ad Templum, seu Ædem Confucii se conferunt.* Præ-

Præterea non esse permittendum Christianis in Templis, seu Ædibus Progenitoribus dicatis Oblationes minus solemnes eisdem facere, nec in illis ministrare, aut quomodolibet inservire, vel alios Ritus, & Ceremonias peragere.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Item nec esse permittendum præfatis Christianis Oblationes, Ritus, & Ceremonias hujusmodi coram Progenitorum Tabellis in privatis domibus, sive in eorumdem Progenitorum Sepulchris, sive antequam defuncti sepulturæ tradantur, in eorum bonorem fieri consuetas, una cum Gentilibus, vel seorsim ab illis peragere, eisque ministrare, aut interesse; immo prædicta omnia, utpote quæ, perpensis hinc inde deductis, necnon diligenter, ac maturè discussis omnibus, ita peragi comperta sunt, ut a superstitione separari nequeant, Christianæ Legis cultoribus ne quidem permittenda esse, præmissa publica, vel secreta protestatione, se, non religioso, sed civili, ac politico tantum cultu erga defunctos illa præstare, nec ab eis quidquam petere, aut sperare.

Non tamen per hac censendam esse damnatam præsentiam illam, seu assistentiam merè materialem, quam cum Gentilibus superstitiosa peragentibus, citra ullam sive expressam, sive tacitam gestorum approbationem, ac quovis ministerio penitùs secluso, eisdem superstitiosis actibus quandoque præstari contingat a Christianis, cum aliter odia & inimicitiæ vitari non possunt: factâ tamen prius, si commodè fieri poterit, Fidei protestatione, ac cessante periculo subversionis.

Demum permittendum non esse Christifidelibus Tabellas defunctorum Progenitorum in suis privatis domibus retinere, juxta illarum partium morem, hoc est, cum inscriptione Sinica, qua Thronus, seu Sedes Spiritus, vel Animæ N. significetur, immò nec cum alia, quæ Sedes,

Digitized by Google

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Sedes, seu Thronus, adeoque idem, ac priori, licet magis contracta inscriptione, designari videatur. Quo vero ad Tabellas solo defuncti nomine inscriptas, tolerari posse illarum usum, dummodo in eis conficiendis omittantur omnia, quæ superstitionem redolent, & secluso scandalo, hoc est, dummodo qui Christiani non sunt, arbitrari non possint, Tabellas hujusmodi a Christianis retineri eâ mente, quâ ipsi illas retinent, necnon adjectâ insuper declaratione ad latus ipsarum Tabellarum apponendâ, quâ, & quæ sit Christianorum de defunctis fides, & qualis Filiorum, ac Nepotum in Progenitores pietas esse debeat, enuntietur.

Per præmissa nihilominus non vetari, quominus erga defunctos peragi possint alia, si quæ sint, ab iis gentibus peragi consueta, quæ verè superstitiosa non sint, nec superstitionis speciem præseferant, sed intra limites civilium & politicorum Rituum contineantur. Porro quænam hæc sint, & quibus adhibitis cautelis tolerari valeant, tum pro tempore existentis Commissarii, & Visitatoris Generalis-Apostolici, seu ejus vices exercentis in Imperio Sinarum, tum Episcoporum, & Vicariorum Apostol. cōrum illarum partium judicio relinquendum esse: qui tamen interea omni, quo poterunt, studio, ac diligentiâ curare debebunt, ut Gentium Ceremoniis penitùs sublatis, illi sensim a Christianis, & pro Christianis hæc in re usu recipiantur Ritus, quos Catholica Ecclesia pro defunctis piè præscripsit.

Post hæc verò labente ferè sexennio, nempe die 25. Septembris 1710. auditis iterum dictorum Cardinalium, qui rem maturè, ac diligentissimè discusserunt, suffragiis, eadem responsa, necnon Mandatum, seu Decretum, quod illis expresſè inhærendo, a piæ recordationis Carolo Thoma, dum vixit, ejusdem San-

Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinali de Tournon nuncupato, tunc Patriarcha Antiocheno, Commissario, & Visitatore Apostolico Generali in præfato Imperio Sinarum, die 25. Januarii 1707. editum fuit, ab omnibus & singulis, ad quos spectabat, inconcussè & inviolabiliter sub censuris & pœnis in Mandato, seu Decreto hujusmodi expressis observanda esse decrevimus & declaravimus, quovis contrafaciendi quæsito colore, seu pretextu penitùs sublato, ac potissimùm non obstante quacumque appellatione a quibusvis Personis ad Nos, & Sedem Apostolicam interpositâ, quam propterea prorsus rejiciendam esse similiter decrevimus, ac re ipsa rejecimus, prout in Decreto hac de re edito fusius continetur. *Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.*

Hæc omnia plenè & abundè sufficere debuissent, ut ea, quæ inimicus homo superseminaverat, zizania ex agro illo radicitus evellerentur, Fidelesque omnes nostris, & hujus Sanctæ Sedis mandatis eâ, qua par erat, humilitate & obedientia obsequerentur: præsertim cum in calce responsorum prædictorum a Nobis, sicut præmittitur, confirmatorum & approbatorum, Causam jam finitam esse apertis, & perspicuis verbis pronunciatum fuerit.

Verùm, cum, sicuti ex eisdem partibus non sine intimo animi nostri dolore ad nostri pervenerit Apostolatus auditum, tam enixè a Nobis præscripta responsorum hujusmodi executio malè a plerisque, sive vano falsoque obtentu, quod illa a Nobis suspensa fuerint, vel minus legitimè promulgata, sive conditionum, ut perperam asseritur, in eis insitarum, & ante executionem ipsam verificandarum, factorumve, super quibus ipsa emanarunt, non justificatorum ratione, sive ulteriorum a Nobis ea in re edendarum de-

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

claratіonum colore, sive gravium, quæ tam Missionariis, quam Missioni ipsi ex demandata executione obvenire possent, periculorum formidine, sive demum Decreti dudum, nempe die 23. Martii 1656. super ejusmodi Ritibus, seu Ceremoniis Sinicis a præfata Congregatione Cardinalium editi, ac a recol. mem. Alexandro Papa VII. etiam Prædecessore nostro approbati prætextu, necnon sine gravi Pontificiæ nostræ auctoritatis injuria, Christi fidelium scandalo, ac salutis animarum detrimento, satis diu, multumque eludatur, aut saltem nimium retardetur.

Hinc est, quod Nos, ex commissæ Nobis divinitus Apostolicæ servitutis munere, difficultates, tergiversationes, subterfugia, & prætextus hujusmodi penitus & omnino è medio tollere, ac rejiciere, necnon Christi fidelium quieti, animarumque saluti, quantum Nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, de eorumdem Cardinalium consilio, ac etiam motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, omnibus & singulis Archiepiscopis, & Episcopis in supradicto Sinarum Imperio, aliisque ei conterminis, sive adjacentibus Regnis, ac Provinciis nunc & pro tempore quandocumque existentibus sub suspensionis ab exercitio Pontificalium, & Interdicti ab ingressu Ecclesiæ, eorum vero Officialibus, ac Vicariis in Spiritualibus Generalibus, aliisque illorum locorum Ordinariis, ac etiam Vicariis Apostolicis, qui Episcopi non sint, eorumve Provicariis, necnon Missionariis tam sæcularibus, quàm cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti, & Societatis, etiam Jesu, Regularibus, sub excommunicationis latæ sententiæ, a qua nemo a quoquam, præterquam a Nobis, seu

Ro-

Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolvi possit, & quoad Regulares etiam privationis vocis activæ, & passivæ pœnis per contrafacientes ipso facto absque alia declatione incurrendis, tenore præsentium præcipimus, ac in virtute sanctæ obedientiæ mandamus, ut responsa præinserta, omniaque, & singula in eis contenta exactè, integrè, absolutè, inviolabiliter, & inconcussè observent; ac ab eis, quorum cura ad illos spectat, similiter observari, quantum in ipsis est, curent, & faciant: neque illis, sive ullo ex superius expressis, sive alio quovis titulo, causâ, occasione colore, vel prætextu contravenire quoquo modo audeant, vel præsumant.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Præterea motu, scientiâ, deliberatione, & potestatis plenitudine paribus, harum serie statuimus, & sub eisdem excommunicationis reservatæ, ac privationis vocis activæ, & passivæ pœnis ordinamus, ut omnes & singuli Ecclesiastici tam sæculares, quàm prædictorum Ordinum, Congregationum, Institutorum, & Societatum, etiam Jesu, Regulares, ad Sinas, aliave præfata Regna, & Provincias, sive ab hac Sancta Sede, sive etiam ab eorum Superioribus missi, & quandocumque impposterum mittendi, cujusvis tandem tituli, aut facultatis vigore illic existant, vel in futurum extiterint, missi scilicet, statim ac præsentes Literæ eis innotuerint; mittendi verò, antequam ibidem aliquod Missionarii munus exercere incipiant, Juramentum de fideliter, integrè, ac inviolabiliter observando ejusmodi Præcepto, ac Mandato nostro, juxta formulam in præsentium Literarum calce annotandam, in manibus Commissarii & Visitatoris Apostolici in præfato Imperio Sinarum pro tempore exi-

 stentis,

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

stentis, vel alterius ab illo deputati, sive, eo deficiente, in manibus Episcoporum, vel Vicariorum Apostolicorum dictarum partium, in quorum respectivè jurisdictione commorantur, vel commorabuntur, aut aliorum ab ejs Deputatorum, Regulares verò in manibus insuper Superiorum suæ Religionis, vel ab illis Deputatorum in eisdem partibus existentium, præstare omnino debeant, ac teneantur: ita ut ante præstationem Juramenti hujusmodi, & subscriptionem sub eadem formula ab unoquoque, qui Juramentum ipsum præstiterint, propria manu faciendam, nullum Missionarii munus continuare, aut exercere, immo nec tamquam deputati ab Episcopis, seu Ordinariis Locorum, aut tamquam simplices suæ Religionis Præsbyteri, sive alio quovis titulo, causà, seu privilegio, de quibus expressa, specialis, & specialissima esset facienda mentio, Christi fidelium Confessiones audire, concionari, aut Sacramenta quomodolibet administrare ullo modo valeant, nullisque omninò facultatibus, sive sibi speciatim, sive suis respectivè Ordinibus, Congregationibus, Institutis, & Societatibus, etiam Jesu, hujusmodi generaliter a Sede præfata concessis uti possint, sed quoad eos, præter, & ultra superius expressas pœnas, omnes & singulæ facultates prædictæ omnino cessent, nulliusque roboris sint, & esse censeantur.

Omnia autem Juramenta hujusmodi per quoscumque Missionarios tam Sæculares, quàm Regulares, in memoratorum sive Commissarii & Visitatoris Apostolici pro tempore existentis, sive Episcoporum, aut Vicariorum Apostolicorum manibus, sicut præmittitur, præstanda, postquam subscriptione munita fuerint, vel saltem authentica illorum exempla per eosdem

dem Commissarium & Visitatorem Apostolicum pro tempore existentem, Episcopos, & Vicarios Apostolicos, ad præfatam Congregationem Cardinalium, quanto citius fieri poterit, transmittantur.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Superiores vero Regulares cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti, & Societatis, etiam Jesu, illic nunc, & pro tempore existentes, sub eisdem pœnis teneantur non solum idem Juramentum in præfatorum sive Commissarii, & Visitatoris Apostolici pro tempore existentis, sive Episcoporum, aut Vicariorum Apostolicorum manibus, juxta modum supra præscriptum, præstare, ejusque formulæ subscribere, sed etiam illius præstationem a suis respectivè Subditis exigere, ac authentica ea super re documenta quamprimum transmittere ad suos respectivè Superiores Generales, qui illa memoratæ Congregationi Cardinalium statim tradere debebunt.

Decernentes, easdem præsentes Literas, & in eis contenta quæcumque, etiam ex eo quod prædicti, & alii quicumque in præmissis interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes, cujusvis status, gradus, Ordinis, præeminentiæ, & dignitatis existant, seu aliàs specificâ, & individuâ mentione, & expressione digni illis non consenserint, nec ad ea vocati, & auditi, causæque, propter quas præsentes emanarint sufficienter adductæ, verificatæ, & justificatæ non fuerint, aut ex alia qualibet, etiam quantumvis juridica, & privilegiata causa, colore, prætextu, & capite, etiam in corpore Juris clauso, etiam enormis, enormissimæ, & totalis læsionis, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet, etiam

quan-

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

quantumvis magno & substantiali, ac inexcogitato, & inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversum vocari, aut ad terminos Juris reduci, seu adversus illas aperitionis Oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque Juris, facti, vel gratiæ remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus concesso, vel emanato, quempiam in Judicio, vel extra illud, uti, seu se juvare ullo modo posse; sed ipsas præsentes Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore quibuscumque juris, seu facti defectibus, qui adversus illas, etiam quorumvis a Sede præfata concessorum privilegiorum prætextu, ad effectum impediendi, seu retardandi earum executionem, quovis modo, seu quavis ex causa opponi, seu objici possent, minimè refragantibus, suos plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, easque propterea, omnibus & singulis quomodolibet allatis, seu afferendis impedimentis penitus & omnino rejectis, ac nequaquam attentis, ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter & inconcussè observari, sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, & præfatæ Sedis Nuncios, aliosve quoslibet quacumque præeminentia & potestate fungentes, & functuros, sublatâ eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere; ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis

vis auctoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Non obstantibus præmissis, & quatenus opus sit, nostra, & Cancellariæ Apostolicæ Regulâ de Jure quæsito non tollendo, aliisque Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon quorumcumque Ordinum, Congregationum, Institutorum, & Societatum, etiam Jesu, ac quarumvis Ecclesiarum, & aliis quibuslibet, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate aliâ roboratis, Statutis, & consuetudinibus, ac præscriptionibus quantumcumque longissimis, & immemorabilibus, Privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis, Ordinibus, Congregationibus, Institutis, & Societatibus, etiam Jesu, ac Ecclesiis prædictis, aliisve quibuslibet Personis, etiam quantumvis sublimibus, & specialissima mentione dignis a Sede prædicta ex quacumque causa, etiam per viam contractus, & remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, irritantibusque, & aliis Decretis, etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, seu ad quarumcumque Personarum, etiam Imperiali, Regali, aliave qualibet mundana, vel Ecclesiastica dignitate fulgentium instantiam, aut earum contemplatione, seu aliàs quomodolibet in contrarium præmissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus & singulis etiam si pro illorum sufficienti derogatio-

Digitized by Google

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

rogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitùs omisso, & formà in illis traditâ observatâ, exprimerentur, & insererentur, præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, & derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Formula autem Juramenti, sicut præmittitur, præstandi est, quæ sequitur, videlicet: *Ego N. Missionarius ad Sinas, vel ad Regnum N., vel ad Provinciam N. a Sede Apostolica, vel a Superioribus meis, juxta facultates eis a Sede Apostolica concessas, missus, vel destinatus, Præcepto, ac Mandato Apostolico super Ritibus, & Ceremoniis Sinensibus in Constitutione Sanctissimi Domini Nostri Domini Clementis Divina Providentia Papæ XI. hac de re edita, qua præsentis Juramenti formula præscripta est, contento, ac mihi per integram ejusdem Constitutionis lecturam optimè noto, plenè ac fideliter parebo, illudque exactè, absolutè, ac inviolabiliter observabo, & absque ulla tergiversatione adimplebo. Si autem (quod Deus avertat) quoquo modo contravenerim, toties quoties id evenerit, pœnis per prædictam Constitutionem impositis me subjectum agnosco & & declaro. Ita tactis Sacrosanctis Evangeliis promitto, voveo, & juro. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia.*

Ego N. manu propria.

Cæte-

Digitized by Google

Cæterum volumus, & expressè mandamus, ut eædem præsentes Literæ, seu earum exempla, etiam impressa, notificentur, & intimentur omnibus & singulis memoratorum Ordinum, Congregationum, Institutorum, & Societatum, etiam Jesu, Superioribus Generalibus, & Procuratoribus Generalibus, ad hoc ut tam suo, quam prædictorum eis respectivè Subditorum, seu inferiorum nomine, ipsas Literas fideliter exequi & observare spondeant, actumque sponsionis hujusmodi in scriptis reddant; earum verò exempla prædicta pluribus viis, quanto citius fieri poterit, transmittant ad eosdem suos Subditos, seu inferiores in Sinis, aliisque Regnis, & Provinciis supradictis degentes, cum arctissimis præceptis easdem Literas, & in eis contenta quæcumque plenariè, & integrè, ac verè, realiter, & cum effectu in omnibus & per omnia similiter exequendi, & observandi. Quia verò difficile foret, Literas hujusmodi originales ubique ostendi, & publicari, volumus pariter, & decernimus, illarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eamdem prorsus fidem tam in Judicio, quam extra illud, ubique locorum haberi, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 19. Martii 1715. Pontificatus Nostri Anno decimo quinto. *Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.*

F. Oliverius.

Per Constitutionem Apostolicam adeo solemnem, qua Clemens Papa XI. se huic controversiæ finem dedisse testatur,

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

statur, justum & aequum videbatur, eos, qui Sanctae Sedis auctoritatem sese quam maximè revereri profitentur, humili & obsequenti animo illius Judicio semet omnino subjicere, nec ulterius quicquam cavillari. Nihilominus inobedientes & captiosi homines exactam ejusdem Constitutionis observantiam se effugere posse putarunt, ea ratione, quod illa Praecepti titulum praefert, quasi verò non indissolubilis Legis, sed Praecepti merè Ecclesiastici vim haberet, tum etiam quod illam debilitatam existimarent ex Permissionibus quibusdam, quas super iisdem Sinensibus Ritibus publicavit Carolus Ambrosius Mediobarbus Patriarcha Alexandrinus, cum Commissarium & Visitatorem Generalem Apostolicum in iis Regionibus ageret.

Nos igitur animadvertentes, praedictam Constitutionem Christiani cultus puritatem respicere, quem illa ab omni superstitionis labe immunem servare contendit, nullo modo ferre possumus, quemquam existere, qui eidem repugnare temerè audeat, aut contemnere, perinde ac ipsa Supremam Apostolicae Sedis decisionem non contineret, & id, de quo agitur, non ad Religionem spectaret, sed quid per se indifferens foret, aut quaedam variabilis disciplinae ratio. Proinde auctoritate ab Omnipotenti Deo Nobis tradita uti volentes ad illam in suo robore omnino servandam, de auctoritatis ejusdem plenitudine non modo eam approbamus & confirmamus, sed etiam, quantum possumus, omnem vim & firmitatem, ad illam magis, magisque roborandam ac stabiliendam, adjicimus, eamque in se plenam & omnimodam Apostolicae Constitutionis auctoritatem habere dicimus & declaramus.

Permissiones autem, quarum obtentu aliqui praedictae Constitutionis robur infringere conantur, originem duxerunt a responsionibus quibusdam, quas duo viri, qui jampridem

pridem in Sinarum Regno fuerant, ad quæsita nonnulla dederunt, quæ super ejusdem Constitutionis Apostolicæ executione, ac praxi Missionarii quidam proposuerant. Responsiones itaque hujusmodi unà cum dubiis illis, nullo tamen Romani Pontificis sive approbantis, sive aliquid de no addentis indicio, transmissæ fuerunt ad præfatum Patriarcham Alexandrinum, ejus animi instruendi causâ, utque illis uteretur, prout circumstantiæ rerum, ac temporis postularent: integro tamen remanente Apostolicæ Sedis Jure eas comprobandi, vel etiam revocandi, si quando conformes, aut repugnantes Constitutionis præfatæ decretis ullo modo comperta forent. Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Vix Sinarum Regnum Patriarcha Alexandrinus ingressus, in iis angustiis se positum intellexit, ut coactus fuerit in publicum emittere, non quidem responsiones, quas præmemorati duo Viri ad proposita quæsita dederant, bene verò Permissiones octo, quæ ab illis fuerant deductæ, atque inde ab eodem Patriarcha in Pastorali sua Epistola insertæ, cujus tenor est, uti sequitur:

Carolus Ambrosius Mediobarbus Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Patriarcha Alexandrinus, necnon in Indiis Orientalibus, ac Sinarum Imperio, finitimisque Regnis, & Insulis Commissarius, & Visitator Generalis Apostolicus cum facultate Legati de Latere, &c.

Omnibus Episcopis, Vicariis Apostolicis, ac Missionariis, qui in prædictis partibus degunt, salutem in eo, qui est omnium vera salus.

Benedictus Deus, & Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum, & Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

nostra, ut possimus, & ipsi consolari eos, qui in omni pressura sunt, per exhortationem, qua exhortamur, & ipsi a Deo. Nil etenim Nobis magis in animo fuit, ex quo in Sinarum Imperium, Deo favente, pervenimus, quàm cum iis omnibus, qui in hac Evangelica Vinea laborant, os ad os loqui. Desideravimus enim videre vos, ut aliquid impertiremur vobis gratiæ spiritualis ad confirmandum vos, idest simul consolari in vobis per eam, quæ in invicem est, fidem vestram, atque meam. Verum, quia non sapientiam hujus sæculi loquuti fuimus, in timore & tremore multo fuimus apud vos, satiusque duximus, ad sedandam tempestatem adversùs Evangelicos Operarios ingruentem, Nos in Mare projicere, ut vos jactari sinatis. Adjutor noster nunc & erit ille Deus, qui dedit Nobis in Mari viam, & in aquis torrentibus semitam. Veritatem dicimus in Christo, non mentimur, testimonium Nobis perhibente conscientia nostra in Spiritu Sancto; quoniam tristitia Nobis magna est, & continuus dolor adhæret cordi nostro, quod præsentes non potuerimus solari vos, ut fructum aliquem haberemus & in vobis, & in cæteris gentibus. At verò quod non licuit per præsentiam agere, saltem per Epistolam non impedimur. Primùm quidem gratias agimus Deo nostro per Jesum Christum pro omnibus vobis, qui Spiritu Sancto ferventes & fortes Sanctæ Sedis mandatis rationabile exhibetis ministerium vestrum jactantes cogitatum in eum, cui a Domino dictum est: Pasce oves meas, cui traditæ sunt claves Domus David: si aperit, non est qui claudat: si claudit, non est qui aperiat. Quotquot estis macte animis, vigilate, state in fide, viriliter agite, & confortamini, quia merces vestra magna est in Cœlis.

Digitized by Google

lis. Ministerium vestrum implete, attendite vobis, & doctrinæ. Lucernæ estote, non minùs lucentes exemplo, ac zelo prædicationis ardentes. Si qui verò adhuc essent hæsitantes & in opere non efficaces, obsecramus vos, fratres, per nomen Domini nostri Jesu Christi, ut idipsum dicatis omnes, & non sint in vobis Schismata, sitis perfecti in eodem sensu, & in eadem sententia. Non amplius invicem judicemus. Unusquisque vestrum pari humilitate, ac obedientia S. Sedis mandatis obsequatur, ut vestra obedientia in omnem locum divulgetur. Non enim opus est; ut aliquem actum faciamus, ut Sanctissimi Domini nostri Clementis Papæ XI. mandata jam promulgata vobis innotescant, vimque habeant, ut absque ulla tergiversatione executioni mandentur. Nihil proinde innovamus, sed relinquimus res, prout sunt; hoc est, nullatenus Constitutionem super Ritibus Sinicis a Sanctissimo Domino Nostro Clemente Papa XI. die 19. Martii 1715. emanatam suspendimus, aut, quæ in ea vetantur, permittimus. Ob aliqua tamen quibusdam Missionariis circa quasdam Ceremonias peragi consuetas suborta dubia, ut quilibet in Vinea Domini strenuè, ac viriliter laborare queat, nonnulla adnotamus, quæ permitti poterunt, quæ & separatim unicuique secundum quæsita dedissemus, nisi compertum Nobis esset, una cum incertis nuntiis jam disseminata proborum animos, & Christi fideles bonæ voluntatis non parùm perturbasse. Omni igitur, quo poteritis, studio ac diligentia curare debetis, ut gentium Ceremoniis penitus sublatis, illi sensim a Christianis, & pro Christianis usu recipiantur Ritus, quos Catholica Ecclesia piè præscripsit. Primò. *Permittitur Christianis Sinensibus in suis privatis domibus uti Tabellis Defun-*

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Defunctorum inscriptis solo nomine defuncti, apposità ad latus declaratione debita, & omissa quacumque superstitione in earum constructione, necnon secluso omni scandalo. Secundò: *Permittuntur omnes Ceremoniæ Nationis Sinicæ erga defunctos, quæ non sint aut superstitiosæ, aut suspecta, sed civiles*. Tertiò. *Permittitur Confucii cultus ille, qui civilis est, & etiam ejusdem Tabella purgata & literis, & superstitiosa inscriptione, & adjuncta declaratione debita, sicuti permittitur ante ejus Tabellam correctam accendi candelas, uri odores, apponi comestibilia &c.* Quartò. *Permittitur pro usu, & expensis funerum offerri candelas, odores, adjuncta in schedula debita declaratione*. Quintò. *Permittuntur reverentiæ genuflexionum, & prostrationum erga Tabellam correctam, aut etiam erga feretrum, aut defunctum*. Sextò. *Permittitur præparari mensas cum dulciariis, fructibus, carne, & cibis usualibus circa, aut coram feretro, ubi sit Tabella correcta, cum debita declaratione, & omissis superstitiosis, pro quadam honestate tantum, & pietate erga Defunctos*. Septimò. *Permittitur coram Tabella correcta reverentia dicta* Koteu *tum in anno novo Sinico, tum in aliis anni temporibus*. Octavò. *Permittitur coram Tabellis reformatis accendi candelas, uri odores cum debitis cautelis, sicuti etiam ante tumulum, ubi pariter collocari possunt cibi, ut supra dictum est, adhibitis cautelis, ut in Superioribus*. Apostolici ergo viri Ecclesiam adhibentes non habentem maculam, neque rugam, ponant manum suam ad aratrum, nec respiciant retro. Videte fratres vocationem vestram; non enim auditores Legis justi sunt apud Deum, sed factores Legis justificabuntur. Obsecramus itaque vos, ut dignè ambuletis vocatione, qua vocati estis, solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis. Ne diutius

diutius agamus secundum potestatem, paternè vos commonere voluimus per Epistolam. Amabilem illum Patrem familias, qui exiit primo mane conducere Operarios in Vineam suam, audite: *Quid hic statis totâ die otiosi? Ite & vos in Vineam meam.* Vocem Patris perpendite, & illam Judicis timete. Ipsi vos probate; virtus enim Dei erit vobis in auxilium, ac plenam ministerio Verbi Dei functi recipietis mercedem, immarcescibilem nimirum a Pastorum Principe gloriæ coronam. Ne quis vos seducat inanibus verbis obedire veritati. Scitote, quod obedientes voci ejus, qui misit vos, rationem non eritis reddituri pro Animabus, sed unusquisque vestrum pro se rationem reddet Deo. Quicumque sub diversis prætextibus cessandum sibi putat a ministerio Missionarii, lædit Animam suam, & de alienis æterno Judici rationem reddet; Quam dabit homo commutationem pro Anima sua, & pro alienis? Deus est vitis vera, vos palmites. Qui non ferent fructus in eum, arescent tamquam palmites; & collecti, & alligati in fasciculos ad comburendum mittentur in caminum ignis inextinguibilis. Respicite Dominum nostrum Jesum Christum secus viam ambulantem, qui in Fici arbore nihil invenit, nisi folia tantùm, & ait illi: *Numquam ex te nascantur fructus in sempiternum*. Si aliqui palmites jamdiù conversi in amaritudinem, qui expectabantur, ut tandem facerent uvas, spinas super spinas adjecissent, væh, væh a die iræ, a die furoris, & indignationis Domini! Attendite ad verba, quæ mandat vobis per Servum suum Dominus adhuc misericors. Revertimini ad Deum vestrum, manete in eo, qui manens in vobis purgabit vos, & desideratos cunctis gentibus fructus afferetis. Apostolico satisfecisse nos muneri

Costituzioni di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Digitized by Google

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

muneri judicamus; non enim subterfugimus, quominus annunciaremus omne consilium Dei vobis, ut nullam excusationem habeatis de peccatis vestris. De cætero quotquot eritis obedientes, fratres, gaudete, perfecti estote, exhortamini, idem sapite, pacem habete; & Deus pacis, & dilectionis erit vobiscum.

Cum verò ad promovendam in Neophitis debitam Decretis Apostolicis obedientiam, præsentium nostrarum Literarum notitiam iisdem Neophitis minimè necessariam esse, sed satis esse eos in viam salutis dirigere juxtà Pontificiæ Constitutionis præscripta, compertum sit, ne quis eorum, ad quos præsentes Literæ directæ sunt, cujuscumque Ordinis, aut Instituti, aut Congregationis fuerit, aut Societatis etiam Jesu, præsentes Literas, aut quæ in eis continentur (exceptis Permissionibus, quæ quidem cautè, & ubi necessitas tantùm, aut utilitas postulaverit, patefaciendæ erunt) sive directè, sive indirectè per se, vel per alium voce tenus, aut scripto in Linguam Tartaram, aut Sinicam vertat, aut quocumque modo cuilibet, qui Missionarius non sit, nota faciat, sub excommunicationis latæ sententiæ, a nonnisi a Nobis, aut a Summo Pontifice (præterquam in articulo mortis constitutus) absolvi possit, & quoad Regulares etiam privationis vocis activæ, & passivæ pœnis per Contrafacientes ipso facto absque alia declaratione incurrendis tenore præsentium vetamus, & in virtute sanctæ obedientiæ prohibemus.

Datum Macai in Palatio nostræ Residentiæ die 4. Novembris Anno 1721.

Cum

Cum autem Patriarcha Alexandrinus in praallata Pastorali mentem suam satis prudenter explicuisset, nimirum Pastoralis hujus sua Epistola notitiâ opus non esse ad promovendam in Neophitis erga Pontificia Decreta venerationem, & observantiam, cum satis esset, ut juxta Constitutionis Pontificiæ mandata in via salutis dirigerentur; præterea cum omnibus, & quibuscumque interdictum voluisset, sub pœna quoque excommunicationis latæ sententiæ, ne quis illam in Sinensem, aut in Tartaricum sermonem verteret, aut cuiquam, qui Missionarius non esset, eam palam faceret; de Permissionibus autem cum statuisset, nonnisi cautè, & ubi tantùm utilitas, vel necessitas id postularet, esse evulgandas: profectò omnis, ad quem Pastoralis illa dirigebatur, ex tali procedendi modo haud obscurè inferre debebat, quantis ille animi angustiis obsessus, & quàm anceps, ac perplexus in Permissionibus hujusmodi proponendis extitisset; adeò ut œconomia quadam usus fuisset ad loci, & temporis circumstantias prorsus necessaria: a qua putandum est eum recessurum fuisse, si libertas sibi data esset rem discutiendi cum Episcopis, aliisque doctis Viris, qui nihil aliud, quàm Christiani cultus puritatem, & Apostolicæ Constitutionis observantiam ante oculos haberent. At Permissiones illæ contra expreßam adeò Patriarchæ ipsius voluntatem evulgatæ; & quod mirum, Pekini Episcopus per binas suas Pastorales mandavit, sub pœna suspensionis ipso facto incurrenda, universis Diœcesis suæ Missionariis, ut observarent, & observari præciperent Constitutionem : Ex illa die, *juxta Permissiones, quas ipse contendebat, ad ea potissimum referri, quæ in præcitata Constitutione fuerant solemnitèr interdicta. Præcepit insuper, ut Christi fideles quater singulis annis in diebus omnium celeberrimis distinctè instruerentur cum in iis, quæ Constitutione*

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del. 1742.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Apostolica prohibentur, tum in iis, quæ a Patriarcha Alexandrini Pastorali permittuntur.

Enimverò Clemens Papa XII. Prædecessor noster tam audax Episcopi Pekinensis factum æquo animo ferre haud potens, muneri suo maximè interesse judicavit binas illas Epistolas damnare, ac pœnitus reprobare Apostolico Brevi, quod anno 1735. promulgavit: in quo sibi, ac Sanctæ Sedi facultatem reservavit declarandi Sinensibus Christianis mentem suam, & ejusdem Sanctæ Sedis sententiam in iis, aliisque, quæ ad materiam hujusmodi spectarent. Præfatum autem Breve est tenoris sequentis:

CLEMENTIS PAPÆ XII.

Revocatio, annullatio, & cassatio duarum Epistolarum Pastoralium bon. mem. Francisci Episcopi Pekinensis nuper defuncti, die vi. Julii, & die xxiij. Decembris MDCCXXXIII. circa Ritus Sinenses editarum.

CLEMENS PAPA XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Apostolicæ sollicitudinis Nobis divinitus commissæ ratio Nos admonet, ut ea, quæ Christianæ Religionis, Catholicæque Fidei propagationi, ac incrementis quacumque ratione obsistere posse dignoscuntur, quantum Nobis ex alto conceditur, recidere, ac è medio tollere studeamus. Cum itaque, sicut ad Apostolatus nostri notitiam pervenit, occasione binarum Epistolarum, quas Pastorales vocant, bon mem. Francisci dum viveret, Episcopi Pekinen. nuper de-

functi,

functi, die 6. Julii, & 23. Decembris anni 1733. circa Ritus Sinenses editarum, graves in Imperio Sinarum inter Apostolicos illarum Partium Missionarios exortæ fuerint dissensiones, quæ uberes fructus, quos Sancta Mater Ecclesia ex assiduo Operariorum in illam Agri Dominici partem missorum labore præstolatur, impedire, aut morari possent; Nos, ut pristina inter eos Missionarios pax, & animorum concordia, sublatis quibusvis dissidiis, restituatur, de opportuno in præmissis remedio providere volentes, ac Epistolarum prædictarum tenores, & alia quæcumque etiam specificam, & individuam mentionem, & expressionem requirentia, præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, & exactè specificatis habentes, de nonnullorum Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, qui jussu nostro Epistolas ipsas sedulò ac diligenter examinarunt, consilio, ac etiam motu proprio, & ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine binas memorati Francisci Episcopi Pekinensis Epistolas Pastorales præfatas, ac pœnas, & alia quæcumque in eis contenta, cum omnibus, & singulis inde secutis, & forsan quandocumque secuturis, penitus, & omnino nulla, invalida, & irrita, nulliusque prorsus roboris, & momenti esse, & perpetuo fore, tenore præsentium declaramus, & nihilominus ad majorem cautelam, & quatenus opus, illa omnia & singula motu, scientia, deliberatione, & potestatis plenitudine paribus harum serie itidem perpetuo revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, & abolemus, viribusque, & effectu penitus, & omnino vacuamus, ac pro revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis, & abolitis, viribusque, & effectu penitus, & omnino

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

I 2 vacuis

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

vacuis semper haberi volumus: Nobis insuper, & Apostolicæ Sedi reservantes facultatem Christi fidelibus in eodem Regno degentibus apperiendi nostram, & dictæ Sedis mentem post maturam itidem habitam deliberationem super aliis rebus, quæ hujusmodi materiam respiciunt: Decernentes ipsas præsentes Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios & integros effectus sortiri, & obtinere, & ab omnibus, & singulis, ad quos quomodolibet spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, præsertim verò Archiepiscopis, Episcopis, Vicariis, Pro-Vicariis, & Missionariis Apostolicis tam Sæcularibus, quàm cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti, & Societatis etiam Jesu, Regularibus in supradicto Sinarum Regno nunc, & pro tempore existentibus, inviolabiliter, & inconcussè observari, sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legatos, & Sedis præfatæ Nuncios, aliosve quoslibet quacumque præeminentia, & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari: In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Volumus autem, ut earundem præsentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ,

vel

vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 26. Septembris 1735. Pontificatus Nostri Anno Sexto.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

F. Card. Oliverius.

Id verò quod idem Pontifex Clemens XII. sibi, ac Sanctæ Sedi Christianis Sinensibus declarandum reservavit, erat profectò materia Permissionum, de quibus certior jam factus fuerat, deque maxima inde secuta inter Missionarios dissensione, cum alii contenderent, Constitutionem: Ex illa die, *omnem vim suam amittere, si Permissiones illæ in praxi consistant; alii verò factis palam ostenderent, Permissionum colore se ad prædictæ Constitutionis observantiam minimè teneri, juxta illa, quæ in ipsa Constitutione præscribuntur. Itaque præfatus Prædecessor noster, quò Christianæ Religionis puritatem, quæ in iis Regionibus per exactam præmemoratæ Constitutionis observantiam servanda erat, assereret, & controversiis istius modi finem aliquando imponeret, examini perquam diligenti totum Permissionum negotium commisit, ita ut a Theologis, tum etiam a Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus Sacræ Inquisitioni Præpositis maturè serioque discuteretur. Antequam vero supremam de illis sententiam pronuntiaret, ad pleniorem facti notitiam obtinendam, omnes, & singulos, quotquot in Urbe existerent, Sinarum Missionarios, tum etiam complures Juvenes, qui ex iis Regionibus in Europam, educationis, & Christianæ rei addiscendæ causa, venerant, ad examen super his, servato juris ordine, vocari jussit.*

Nos igitur Prædecessoris nostri vestigiis insistentes, eodemque Religionis zelo, quo ille, incensi, ut tanti momenti opus, quod ipse morte praoccupatus absolvere minimè

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

nimè potuit, aliquando tandem, Deo auxiliante, perficeremus, Permissiones illas, & quidem singulas, coram Nobis summo studio, ac diligentia examinari curavimus; neque laborem nostrum tantum, sed Cardinalium quoque, & Sacræ Inquisitionis Consultorum doctrinam & consilium exquisivimus, ac tandem satis apertè compertum habemus, antedictas Permissiones nunquam a Sancta Sede probatas, Apostolicæ Clementis Papæ XI. Constitutioni repugnare, atque adversari, utpote quæ partim Ceremonias, Ritusque Sinenses a prædicta Constitutione proscriptos admittant, ac veluti probatos atque utendos concedant, partim regulis in ipsa traditis ad vitandum superstitionis periculum opponantur. Nolentes itaque, quemquam ad Constitutionem ipsam summo Christianæ Religionis damno malitiosè evertendam Permissionibus ejusmodi uti, definimus, ac declaramus, præfatas Permissiones ita esse habendas, ac si nunquam extitissent, earumque praxim tamquam superstitiosam omnino damnamus & execramur. Itaque præsentis hujus nostræ Constitutionis perpetuo valituræ vi revocamus, rescindimus, abrogamus, atque omni vigore & effectu vacuas esse volumus omnes illas, & singulas Permissiones; easque semper uti cassas, irritas, invalidas, & nullius prorsus roboris, aut vigoris habendas esse dicimus, ac pronunciamus.

Præterea cum Clemens Papa XI. in Costitutione: Ex illa die, *apposuerit hac verba* = Per præmissa nihilominus non vetari, quominus erga Defunctos peragi possint alia, si quæ sint, quæ verè superstitiosa non sint &c. = *Nos dicimus & declaramus ea verba* = Alia si quæ sint = *intelligenda esse de usibus, & Ceremoniis diversis ab illis, quas idem Pontifex Apostolica Constitutione jam interdixerat, & quas Nos pariter eadem auctoritate configimus, atque interdicimus, ne antedictis*

autedictis Permissionibus, quas omnino damnatas volumus, ullus in posterum locus pateat. Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Districtè itaque prohibemus, ne quis Archiepiscopus, aut Episcopus, aut Vicarius, aut Delegatus Apostolicus, aut Missionarius tam Sacularis, quàm Regularis, cujuscumque Ordinis, Congregationis, Instituti, etiam Societatis Jesu, aliorumque de quibus expressa, & individua mentio fieri debeat, Permissionibus prædictis ullo pacto uti valeat sive publicè, sive privatim, sive palam, sive clam; neque audeat, vel præsumat Constitutionis paulo ante citata verba aliter, ac Nos supra declaravimus, alicui explicare, aut interpretari. Quare ex prædictorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium consilio, motu quoque proprio, ac certa scientia, maturaque deliberatione, tum etiam de plenitudine Apostolicæ potestatis, Constitutionis præsentis tenore, & in virtute sanctæ obedientiæ præcipimus, & expressè mandamus omnibus & singulis Archiepiscopis, & Episcopis in Sinarum Imperio, aliisque Regnis, & Provinciis sive finitimis, sive adjacentibus, nunc existentibus, aut olim pro tempore futuris, sub pœnis suspensionis a Pontificalium exercitio, & ab Ecclesiæ ingressu Interdicti, eorum vero Officialibus, & Vicariis in Spiritualibus Generalibus, aliisque eorumdem Locorum Ordinariis, Vicariis quoque, aut Delegatis Apostolicis, qui Episcopi non sunt, tum etiam eorum Provicariis, & insuper Missionariis universis tàm Sæcularibus, quàm Regularibus cujuscumque Ordinis, Congregationis, Instituti, etiàm Societatis Jesu, sub pœnis privationis quarumcumque, quibus gaudent, facultatum, & suspensionis ab exercitio curæ Animarum, tum etiam suspensionis à Divinis ipso facto incurrenda absque alia declaratione, demum excommunicationis latæ sententiæ, a qua non possint nisi a Nobis, & a Romano Pon-

tifice

Digitized by Google

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

tifice pro tempore existente absolvi, præterquam in articulo mortis constituti, additâ quoad Regulares etiam vocis activæ, & passivæ privationis pœnâ, præcipimus, & districtè mandamus, ut omnia & singula, quæ in hac nostra Constitutione continentur, exactè, integrè, absolutè, inviolabiliter, atque immobiliter non modò ipsi observent, sed etiam omni conatu, ac studio ea ipsa observari curent a singulis, & universis, qui quoquo modo ad eorum curam, & regimen spectant; nec colore, causâ, occasione, seu prætextu aliquo huic nostræ Constitutioni ulla in parte contraire, aut adversari audeant, vel præsumant. Præterea quoad Missionarios Regulares cujuscumque Ordinis, Congregationis, Instituti, ac Societatis quoque Jesu, siquis eorum (quod Deus avertat) exactam integram, absolutam, inviolabilem, strictamque obedientiam denegaverit iis, quæ a Nobis præsentis hujus Constitutionis tenore statuuntur, ac præcipiuntur; eorum Superioribus tam Provincialibus, quàm Generalibus in virtute Sanctæ obedientiæ expressè mandamus, ut homines hujusmodi contumaces, perditos, ac Refractarios a Missionibus absque ulla mora dimoveant, eosque in Europam statim revocent, ac de illis notitiam Nobis exhibeant, ut reos pro gravitate criminis punire valeamus. Quod si prædicti Superiores Provinciales, aut Generales huic nostro præcepto minus obtemperaverint, aut in eo desides fuerint, Nos contra ipsos quoque procedere non recusabimus, atque inter cætera mittendi aliquem ex ipsorum Ordine in earum Regionum Missiones privilegio, seu facultate eos perpetuò privabimus.

Postremò, ut hæc nostra Constitutio in suo robore semper integra, ac firma maneat, volumus quoque, ut ad Formulam Juramenti a Clemente Papa XI. in sua Constitutione præscriptam nonnulla adjiciantur, quæ maximè

xime necessaria putavimus. Idcirco omnes, qui præfatæ Constitutionis vigore sub pœnis in ea contentis Juramentum præstare debebunt, in posterum sequenti Formulâ utentur, videlicet: Ego N. Missionarius ad Sinas, vel ad Provinciam N. a Sede Apostolica, vel a Superioribus meis, juxta facultates eis a Sede Apostolica concessas, missus, vel destinatus, Præcepto, ac Mandato Apostolico super Ritibus, ac Ceremoniis Sinensibus in Constitutione Clementis Papæ XI. hac de re edita, qua præsentis Juramenti formula præscripta est, contento, ac mihi per integram ejusdem Constitutionis lecturam apprime noto, plenè, ac fideliter parebo, illudque exactè, absolutè, ac inviolabiliter observabo, & absque ulla tergiversatione adimplebo, atque pro virili enitar, ut a Christianis Sinensibus, quorum spiritualem directionem quoquo modo me habere contigerit, similis obedientia eidem præstetur. Ac insuper quantum in me est, numquam patiar, ut Ritus, & Ceremoniæ Sinenses in Literis Pastoralibus Patriarchæ Alexandrini Macai datis die 4. Novembris 1721. permissæ, ac a Sanctissimo Domino Nostro BENEDICTO PAPA XIV. damnatæ, ab eisdem Christianis ad praxim deducantur. Si autem (quod Deus avertat) quoquo modo contravenerim, toties quoties id evenerit, pœnis per prædictas Constitutiones impositis me subjectum agnosco, & declaro. Ita tactis Sacrosanctis Evangeliis promitto, voveo, & juro. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra à Riti Cinesi del 1742.

Ego N. manu propria.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Confidimus igitur fore, ut Princeps Pastorum Jesus Christus laboribus a Nobis, qui ejus vices in terris gerimus, in hoc gravissimo negotio diu impensis benedicat, ut in amplissimis illis Regionibus Evangelica lux clarè, nitidèque effulgeat, ac præpotenti manu suâ sic pia nostra consilia promoveat, ut Regionum earumdem Pastores intelligant, planèque sibi persuadeant obligationem, qua ipsi tenentur vocem nostram audire, & sequi. Confidimus quoque, Deo favente, ex eorum cordibus inanem illum metum sublatum iri, ne videlicet per exactam Pontificiorum Decretorum observantiam infidelium conversio retardetur. Nam hæc a Divina Gratia sperari potissimùm debet, quæ quidem ab eorum ministerio longè non aberit, si Christianæ Religionis veritatem impavidè prædicaverint, atque eâ puritate, qua ipsis ab Apostolica hac Sancta Sede tradita est, parati quoque ad eam propugnandam sanguinem effundere, exemplo Sanctorum Apostolorum, aliorumque Christianæ Fidei Clarissimorum Propugnatorum, quorùm sanguis tantum abfuit, ut Evangelii cursum interciperet, aut retardaret, ut potiùs Vineam Domini florentem magis, & fidelium Animarum copiosiorem effecerit. Nos quidem pro viribus nostris Deum obsecrabimus, ut invictam illis hanc animi firmitatem, & Apostolici zeli robur concedat. Verum ad eorum memoriam deducimus, ut, quando ad Sacras Missiones destinantur, se tamquam veros Jesu Christi Discipulos cogitent, & ab eodem se missos fuisse, non ad gaudia temporalia, sed ad magna certamina, non ad honores, sed ad despectiones, non ad otium, sed ad labores, non ad requiem, sed ad afferendum fructum multum in patientia.

Volumus autem ut earumdem præsentium transumptis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in dignitate Ecclesiastica constituta

stituta munitis eadem fides prorsus adhibeatur , quæ ipsis originalibus Literis adhiberetur , si forent exhibitæ , vel ostensæ . Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del. 1742.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostræ confirmationis , innovationis , revocationis , rescissionis , abolitionis , cassationis , annullationis , damnationis , ac ordinationis infringere , vel ei ausu temerario contraire . Si quis autem hoc attentare præsumpserit , indignationem Omnipotentis Dei , ac Beatorum Petri , & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum .

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem quinto Idus Julii Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quadragesimo secundo Pontificatus Nostri Anno Secundo .

P.Card. Pro-Datar. D. Card.Passioneus.

VISA DE CURIA

N. Antonellus .

J. B. Eugenius .

Registrata in Secretaria Brevium .

Digitized by Google

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Anno a Nativitate Domini Nostri JESU CHRISTI millesimo septingentesimo quadragesimo secundo Indictione quinta die verò nona Augusti, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris & Domini Nostri Domini BENEDICTI Divina Providentia PAPÆ XIV. Anno secundo, supradicta Constitutio affixa, & publicata fuit ad valvas Basilicæ Lateranensis, & Principis Apostolorum, & Cancellariæ Apostolicæ, Curiæ Generalis in Monte Citatorio, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Sebastianum Amadeum Apost. Curs.

Nicolaus Cappelli Mag. Curs.



LIBRO

Digitized by Google

LIBRO SECONDO.

SOMMARIO.

Oggetto di questa ultima Parte : Li Cappuccini erano obbligati in coscienza di separarsi in Divinis *dalla communicazione de' Gesuiti : Principj stabiliti in quest' Opera : Termini del Decreto di Monsig. di Tournon, e delle Confermazioni della S. Sede : Le censure vi sono espresse : Li Gesuiti le incorrono notoriamente : Scommunica maggiore, e minore : Come si possa incorrere la prima, si deve venire alla separazione : Li Partigiani de' Riti Malabarici erano nel caso : Effetti della Scommunica maggiore : Motivo della Chiesa in proibire la communicazione con gli Scommunicati : Si spiegano Graziano, e S. Agostino sù questa materia : Fino da quel tempo vi erano delle Scommuniche, che s' incorreano* ipso facto *: Era proibito communicare con quelli : Ne abbiamo ripruova in ciò che accadde al tempo di S. Alessandro : Il Concilio di Milano altresì lo conferma : come anche le Lettere di Celestino ; di Simplicio, e del Clero di Edessa : Sentimento di M. Nicola : Cio che accadde intorno ad Acacio pruova la necessità della separazione da' Scommunicati : La S. Sede ne ha sempre voluta l' osservanza, i Vescovi de' primi secoli ancora : Li Cappuccini in separandosi dalli Partigiani de' Riti hanno tenuta una lodevole condotta : Monsig. di Visdelou, Vescovo, avvisa la S. Sede di essersi separato da' Gesuiti, la S. Sede l' impegna sempre alla stabilità : Li Cappuccini hanno mancato in più punti a riguardo de' Gesuiti : Questi meritavano esser trattati con la severità usata da Adriano Papa verso Lotario : Istoria della disciplina de' primi* *Sommario del secondo Libro.*

tempi :

tempi : Pontefici dell' ottavo secolo : Concilio, e professione di Ormisda : M. di Bossuet, e M. de Bissi la riconoscono come regola di fede . Papi del sesto secolo : Rigore di S. Gregorio verso li Solanitani, e Giadertini ; i loro Vescovi sono meno colpevoli, che quelli di Meliapur : Argomento che fa apertamente conoscere, che li Cappucini hanno usato de' risparmj troppo grandi nella loro separazione : Papi del settimo secolo : Professione di Fede del Concilio Costanziense : Applicazione pe 'l caso della separazione : Papi dell undecimo secolo : Fermezza di Gregorio VII. Li Partigiani de' Riti si lamentano a torto de' rifiuti fatti di communicare con loro : Li Cappuccini avrebbero potuto avvertire li Popoli, che quelli, che non osservavano il Decreto incorrevano nella Scommunica, e nella sospensione : Li Cappuccini potevano anche separarsi da quelli, che communicavano con li Partigiani de' Riti : La dottrina, e la condotta de' stessi Gesuiti ve gli autorizavano a farlo : Argomento dimostrativo, come questi Padri sono scommunicati, e sospesi. La perdita delle Missioni da loro allegata è un falso pretesto : Il Decreto anche dopo la sua moderazione è violato da Partigiani de' Riti.



La

Digitized by Google



A materia del precedente Libro ci avea in qualche modo dilungati dal principale oggetto di questa ultima Parte: Oggetto che può riguardarsi, come il nodo della difficoltà di quest' Opera. E' dunque necessario il trattarla con qualche esattezza. Li principj da noi stabiliti nelle due Parti anteriori di queste Memorie, naturalmente ci conducono a questa difficoltà, di cui ecco il nodo: *Li Cappuccini dell' Indie alla Costa del Malabar sono stati obbligati in coscienza a rifiutare di communicare nello Spirituale con gli Missionarj della Compagnia*; d' onde risulta, che questi Padri ingiustamente si dolgono di un tal rifiuto. I.

Argomento decisivo che prova, che li Gesuiti sono legati dalle Censure.

Pria d' avanzarmi alle pruove di una verità, qual' è necessario dimostrare ad evidenza per la giustificazione de' nostri Missionarj, ripettiamo qui come in compendio li principj già distesamente mostrati. Si riducono eglino a due, che non ponno più richiamarsi in dubbio. Il primo: *Il Decreto di Monsig. di Tournon ha sempre obbligati li Missionarj della Compagnia di Gesù, sotto pena di Scommunica* latæ Sententiæ, *e di sospensione* a Divinis, *questo Decreto è stato confermato dalla Santa Sede, senza averne tolte le censure. Il secondo principio: Li Missionarj della Compagnia non ostante una tale obbligazione, giamai hanno cessato di violare questo Decreto o in tutto, o in parte.* Dunque hanno eglino incorse le censure, che quivi sono minacciate a' Trasgressori. Sentiamo l' espressioni del Decreto, debbono elle necessariamente persuaderci di tutto ciò, che noi abbiamo presentemente stabilito. *Ea igitur*. Dichiara il Legislatore, *universa*

Digitized by Google

Espressioni del Decreto di Monsig. di Tournon.

versa & singula auctoritate Apostolica & tenore praedictis damnamus, ac districtiori quo possumus modo, prohibemus, mandantes Patri Provinciali Provinciae Malabaricae, ceterisque Superioribus Societatis Jesu in Indiis Orientalibus, ut hoc nostrum Decretum notificent singulis Missionariis, sive aliis quibuscumque curam Animarum exercentibus sibi subjectis, illudque perpetuò & inviolabiliter exequi faciant sub poenâ excommunicationis latae Sententiae; & suspensionis a Divinis ipso facto incurrendae, quoad Subditos contrafacientes, seu aliter permittentes: atque ita decernimus & mandamus in omnibus donec aliud fuerit ab Apostolicâ Sede, & ab ejusdem auctoritate provisum, inviolabiliter observari, non obstantibus quibuscumque.

„ Per Appostolica autorità noi condanniamo dun„ que in generale, ed in particolare tutte le cose so„ pra descritte: le proibiamo rigorosamente, e più „ strettamente, che ci sia possibile: Secondo il te„ nore sopraddetto incarichiamo il P. Provinciale „ della Provincia di Malabar così bene, che tutti gli „ altri Superiori della Compagnia di Gesù, che sono „ nell' Indie Orientali, e che debbono intimare que„ sto nostro Decreto a tutti, ed a ciascuno de' loro „ Missionarj, ed a tutti quelli, che sottoposti alla „ loro autorità, esercitano l' impiego di Pastori d' „ Anime, che lo faccino loro osservare inviolabil„ mente, ed in perpetuo sotto pena di Scommunica „ *latae Sententiae*, rispetto a' Provinciali e Superiori, „ e di sospensione *a Divinis* da incorrersi *ipso facto*, „ rispetto a' Missionarj particolari, che faranno il „ contrario, o che permetteranno, che si faccia al„ trimenti da quello, che viene ordinato, e stabilito „ nel presente Decreto, e così noi vogliamo, ed

„ ordi-

„ Ordiniamo, che tutto ciò ch' è stato da noi „ disposto sopra questa materia sia intiera, ed inviolabilmente osservato non ostante qualsivoglia opposizione fin che altramente provveduto ne sia, ò dalla Santa Sede, ò da noi, che ne abbiamo ricevuta „ tutta l'autorità.

La confermazione di questo Decreto fatta dalla S. Sede non è meno chiara. Non starò a riferire quella del 1706. che è nel terzo Libro della prima Parte (*pag.* 130.) mi ristrignerò a citare le parole del Decreto (*a*) di Clemente XII. Questo Sovrano Pontefice ivi rapporta tutte le confermazioni dal 1706. in quà. *Cum autem* (dice il Papa) *aliquot ex venerabilibus Fratribus & Dilectis Filiis Episcopis, & Sacris Indiarum Orientalium Operariis quibusdam in iisdem Decretis contentis minimé acquiescentes reclamassent, laudatus Prædecessor noster Clemens XI. litteris in formâ Brevis ad Episcopum Meliapurensem die 17. Mensis Septembris Anni 1712. dictis eorumdem Decretorum obedientiam & observantiam tandiu requisivit ac mandavit, donec Apostolica hac Sedes causa momentis fideliter relatis & accuratius inspectis, quas novisset justitia, magis consentaneas & propaganda Fidei, magis idoneas providentiæ suæ vias, ac rationes iniret. Benedictus etiam XIII. felic. recordat. itidem Prædecessor noster providè Clementis XI Mandatis, Declarationibus, atque Vestigiis inhærens, Litteris quoque in formâ Brevis die 12. Mensis Novembris Anni 1727. datis memorata Cardinalis Turnonii Decreta, confirmationis robore, similiter munivit.*

Confermazione del Decreto di M. di Tournon.

Clemente XII. conclude in oltre la sua dichiarazione con quest' Ordine. *Quo circa Venerabiles Fratres, Dilecti Filii, vobis injugimus & mandamus, ut pro singula-*

(*a*) 24. Agosto 1734.

gulari vestrâ in Nos atque in hanc S. Sedem reverentiâ, quacumque per hasce nostras Literas de Apostolicæ Authoritatis plenitudine, vel confirmata, vel decreta, aut præscripta sunt sanctissimè custodiatis; atque ab omnibus servanda studiosissimè curetis.

II. *Le Censure del Decreto di M. di Tournon non sono giammai state levate via dalla S. Sede.* Tali sono le conferme della S. Sede a riguardo del Decreto del Cardinal di Tournon: parola vi si fa neppur, che sieno state tolte le censure, ò ch' elleno non abbiano più la sua forza. Hanno dunque sempre sussistito, e sussistono ancora al presente, giacchè la S. Sede non le ha revocate nè abolite, e che costituendo una buona parte di un Decreto ch' è nel suo vigore esistono per conseguenza com' esso, e con esso.

Dall' altro canto i Superiori della Compagnia di Gesù lungi dal porger mano a far osservare il Decreto lo violano loro stessi, e lo lasciano violare dagli Missionarj, e Neofiti loro Sudditi. Incorsero per conseguenza la Scomunica maggiore a tenore di queste parole del Decreto. *Illudque perpetuo, & inviolabiliter exequi faciant sub pœna excommunicationis latæ sententiæ quoad Provinciales & Superiores.* I Missionarj particolari della stessa Compagnia, che portavansi su tal soggetto come i loro Superiori incorrevano necessariamente la sospensione, *& Suspensionis a Divinis ipso facto incurrendæ quoad subditos contrafacientes, seu aliter permittentes.*

Le trasgressioni de' Gesuiti al Decreto erano publiche; le censure incorse non poteano, che esser notorie. Le trasgressioni de' Superiori, e de' Missionarj erano publiche. Ogni Persona potea vederle. Scandalizzavanzene gli antichi Fedeli, e i nuovi convertiti meno illuminati ne dimostravano lo stupore. Cosa che nella seconda parte si è scritta. Ne siegue dunque, che le censure incorse da questi PP. erano altrettanto note, che le di loro trasgressioni; vale a dire, che

che i Superiori erano notoriamente scomunicati, e i Missionarj notoriamente sospesi, di una sì pubblica notorietà di quello mai Persona al Mondo ne fosse. I Cappuccini testimonj di un tale scandalo credettero potere, e dover rifiutare di comunicare *in Divinis* co' Missionarj Gesuiti. Comunicare con questi PP. era un rendersi complice de' lor delitti, un violar le regole dell'Ecclesiastica disciplina render più audaci i Refrattarj nella loro disubbidienza. In somma non potea stare una tal comunicazione senza rendersi colpevole in faccia alla Chiesa, a Dio, a gli Uomini. Ond' è che obligati erano i Cappuccini a separarsi dalla comunione de' Gesuiti; E ciò non dovrà esser bastevole per far conoscere, che i Gesuiti bene ingiustamente querelansi della condotta, che i Cappuccini, a tenore delle Ecclesiastiche Leggi, della carità, e del Divino precetto ne tengono? Il rapporto che vi farò metterà in chiaro questa verità.

I Cappuccini non potevano comunicare cogli Gesuiti di Pondicherì senza comunicare con qualche Superiore della Compagnia.

E' d'uopo primieramente osservare, che la separazione di cui si parla non si è fatta che in Pondicherì, unico luogo in cui i Missionarj di questi due Istituti negli esercizj dell'Appostolico Ministero insieme ritruovansi. Ciascuno di loro forma una distinta Comunità. Quella de' Gesuiti è ordinariamente governata dal Superior Generale de' Missionarj della Spiaggia. Vi è nella medesima Comunità un Missionario incaricato come Capo de' Malabari, e che ha sotto la sua dependenza altri Missionarj particolari per quello riguarda le funzioni della Curia. Oltre che i Superiori Gesuiti del Madurè, di Carnata, e di Messura vengono ordinariamente a riposarsi a Pondicherì ove hanno fatta la diloro principale abitazione dopo, che con pregiudizio de' Cappuccini vi

s' intrusero. Di quì conoscesi ch' era impossibile a questi PP. Il comunicare *in Divinis* co Gesuiti di Pondicheri senza comunicare nel tempo stesso con qualch' uno de' loro Superiori, ch' erano com' abbiamo detto notoriamente scomunicati. Or come è proibito di comunicare *in Divinis* con de' Scomunicati notorj, erano per conseguenza i Cappuccini obbligati a separarsi da' Gesuiti di Pondicherì. Aggiugniamo, che per giustificare d' una maniera incontrastabile il rifiuto fatto da' nostri Missionarj di comunicare con quelli della Società, basterebbe dimostrare, che sempre fu permesso, e che ancora lo è, di separarsi *in Divinis* dagli Scomunicati, e sospesi notoriamente, quantunque non denunziati. Non v'è alcun Canonista, alcun Teologo, che non ammetta questo principio d'onde necessariamente ne siegue, che ingiusto sia il lamentarsi della condotta de' Cappuccini.

Ragioni fondamentali, che obbligarono i Cappuccini a separarsi da' Gesuiti.

Da quì si comprende, che questi non avrebbono necessità di fissarsi unicamente a questi due punti per giustificare pienamente il rifiuto, che hanno fatto pe'l corso di più di 20. Anni di comunicare *in Divinis* co' Gesuiti di Pondicherì. *Il primo, che infatti è proibito secondo l'oppinione più sicura (se non è la più seguitata) di comunicare cogli Scomunicati Notorj quantunque non denunziati. Il secondo, che nel sentimento comune di tutta la Chiesa, è stato almeno sempre permesso di separarsi da' Scomunicati notorj, anche non denunziati. Il terzo che ha assolutamente determinati i nostri Padri a questa separazione si è che giammai fu permesso di comunicare cogli Scismatici.* I Partigiani de' Riti truovavansi per loro disgrazia in questo caso. Sviluppiamo una sì importante difficoltà di cui i Missionarj dell'Indie essere debbono instrutti in

un

un Paese ove non gli è facile di ricorrere a gli Autori, che ne hanno trattato *ex professo*. Cominciamo dall' antica disciplina della Chiesa.

III. *Cosa sia Scomunica maggiore.*

Dobbiamo prima considerare la natura della Scomunica. Vien'ella definita da' Canonisti, una pena Ecclesiastica colla quale l'Uomo battezzato resta privo di tutti i beni spirituali, che sono comuni a tutta la Chiesa. Giovanni VIII. la definisce per l'effetto suo proprio, cioè di separare dal Corpo di Gesù Cristo, e vale a dire della Chiesa, così chiamata, perchè i suoi figliuoli non sono, che un Corpo stesso con Gesù Cristo, di cui egli è capo: *Anathemate, quod ab ipso corpore Jesu Christi quod est Ecclesia recidit*. Can. 12. Caus. 3. quest. 4.

Scomunica maggiore portata da' Canoni Decreti. &c.

Ciò s'intende della Scomunica maggiore, ma in niun modo della minore, la quale solamente s'incorre nel solo caso di comunicare (*a*) collo Scomunicato, che deve visitarsi: Questa non produce che due effetti, i quali sono. (*b*) L'escludere dalla ricezione, de' Sagramenti, e dal diritto d'esser eletto a qualunque Benefizio. Questa nozione da bene a vedere, che quando si parla di Scomunica portata da' Canoni della Chiesa, da' Decreti della S. Sede, e da altri Ordini di Superiori Ecclesiastici, non si parla d'altra Scomunica, che della Scomunica maggiore, la quale subito s'incorre, che potendo farsi ciò, che co-

(*a*) Non si vede altro caso nella Legge, con cui si governa presentemente. Tutt' i Capitoli delle Decretali, de' Statuti, delle Clementine, dove si parla di questa Scomunica, e che dimostrano la cagione per cui s'incorre, non esprimono altro caso, che quello della comunicazione collo Scomunicato.

(*b*) Si veggono questi due effetti nel 10. Cap. *de Cleric. Excom. Min.*

Digitized by Google

comandato non si vuol fare, o sia per notabile negligenza, o sia per disprezzo.

Incorsa che sia produce i suoi effetti. Questa Scomunica (*a*) opera i suoi effetti in chi la incorre subito che vien incorsa, perchè altrimente dalla Scomunica, *che sententia ferenda* s'appella, non distinguerebbesi, mentre v'abbisognerebbe una Sentenza affinchè avesse il suo effetto in chi fa l'azione punibile: così la distinzione della Scomunica *lata sententia*, e quella *ferenda sententia* sarebbe inutile.

Conseguenze di questa regola di Jus. Da questa regola di Gius, risulta, che colui, il qual conosce d'esser incorso nella Scomunica deve regolarsi, come se fosse denunziato, perchè tanto egli è Scomunicato per se, quanto per gli altri. Non gli è permesso di comunicar con alcuno, se non in quel caso, che gli è permesso dopo la denunzia, cioè in caso di necessità. Questa necessità abbraccia tutt'i Casi, ne' quali dee recar soccorso a quelli che glielo ricercano: Come sarebbe da un Parroco, da un Penitenziere a cui si domanda quello, che compete al lor ministero, a titolo d'esser Parrocchiano, o Diocesano del Penitente, perchè non può astenersi dalla comunicazione senza scandalo. Or come questa comunicazione non è allora volontaria, si dice non esser compreso nel caso della proibizione de' Canoni, che non cade se non se sopra una comunicazione volontaria. (*b*)

Applicazione di questa regola a' Partigiani de' Riti Convinti li Partigiani de' Riti Malabarici, che incorreano la Scomunica maggiore violando il Decreto del Cardinal di Tournon; erano per questa ragio-

(*a*) E' Deciso al Cap. 53. *de apell.* §. *Cum executionem excommunicatio secum trabat.*

(*b*) Ciò provasi per molti Canoni.

gione tenuti a non comunicare senza necessità, nè co' Cappuccini, nè con chi che sia de' Cristiani; e comunicando, qual peccato dunque commetteano? Quanto erano colpevoli, volendo assolutamente venire ad una tale comunicazione non necessaria, mettendo in opera, per riuscirne, quanto sapeano? Che necessità v' era, che i Cappuccini, e tanti altri Cristiani con essi comunicassero? Non essendovi una tale necessità, non è forse ben evidente, che avrebbero commessi tanti peccati mortali, quante volte comunicato avessero co' nostri Missionarj, e co' loro Cristiani?

I Gesuiti non poteano comunicare in Divinis co' Cappuccini senza peccato

Non avrebbero questi però participato al peccato, se la Scomunica stata fosse incorsa segretamente; ma giacchè l' aveano incorsa, tanto pubblicamente, che niuno ignorar lo potea, i nostri Missionarj, e gli altri hanno voluto desistere dal comunicare per tema non solo di participare al peccato, di cui sono rei gli Scomunicati, comunicando senza necessità co' Fedeli, ma per non incorrere altresì nelle pene stesse inflitte a quelli che senza necessità comunicavano, i quali tuttocchè non denunziati, sono per tal maniera conosciuti, che non può ingannarsi.

E' vero che in questa maniera un popolar bisbiglio, e per lo più mal fondato non sarebbe sufficiente; perchè se si formasse sù questi deboli fondamenti, troppo sarebbe facile far passar per Scomunicati, quelli che no 'l sono. Ma il caso è molto differente, quando si tratta d' una notorietà cotanto manifesta, e visibile, qual' è quella, di cui parliamo, siamo tanto sicuri di non prender quì alcun abbaglio, che i Partigiani de' Riti condannati, confessavano anch' essi pubblicamente di non osservar il Decreto; e ciò era una bella, e buona confessione d' essere Scomunicati.

La Scomunica de' Gesuiti era notoria.

cati. Così di propria loro bocca vengono convinti: *Ex ore tuo te judico. Serve nequam.*

IV. Gli Scomunicati non possono comunicare co' Fedeli, come abbiamo veduto; e nel tempo stesso abbiamo osservato, che i Fedeli non potevano molto comunicare con loro. Esaminiamo però più agiatamente questa Dottrina al lume del rigore della disciplina Ecclesiastica. Nò: non può assolutamente aversi comunicazione co' Scomunicati, realmente conosciuti per tali, che perseverano a pubblicamente violare le Regole, alla trasgressione delle quali va annessa la Scomunica, che ostinatamente ricusano con scandalo de' Popoli d'ubbidire alla S. Sede in materie di Religione simiglievoli a quelle, di cui parliamo; vale a dire in ciò, che riguarda idolatria, e superstizione; perchè prevedeasi bene allora, che una sì fatta ostinazione, non tendeva ad altro finire, che a cagionare uno Scisma nella Chiesa dell'Indie, mentre direttamente impegnava i Popoli a separarsi dall'ubbidienza, e sommissione dovuta al Vicario di Gesù Cristo, Capo della Chiesa.

Non puotesi comunicare cogli Scomunicati notorj, ed ostinati.

Il Cristianesimo dell'Indie sarebbe stato danneggiato se i Cappuccini avessero comunicato co' Gesuiti.

Una tale ostinazione per altro in Uomini dalla loro vocazione destinati a stabilire il Cristianesimo nella sua purità, non era forse un più che sufficiente pretesto a' novelli Cristiani per fissarsi nella prattica delle Cerimonie condannate dalla S. Sede? Indarno sforzavansi li nostri Missionarj di far loro vedere il prestigio. Non allegavano essi altra ragione per giustificare il loro acciecamento, se non se questa: „ Sete per avventura voi più dotti, e meglio istrutti de' Padri che ci dirigono? Eglino che son gli „ Appostoli non della Compagnia di S. Piero povero Pescatore, ma della Compagnia di Gesù eterno lume.

Tut-

Tutto ciò messo in vista, non fa egli conoscere, che non potevano in coscienza i Cappuccini comunicare co' Missionarj del partito opposto? Di più: non fa vedere, che una tale separazione era necessaria in un paese, in cui dovean gettarsi le fondamenta della Religione?

Effetti della Scomunica maggiore nella comunion civile.

Aggiungasi ancor di più, che la Scomunica maggiore, non priva solamente in generale della comunicazione *in Divinis*; ma in particolare ancora del commercio civile. (*a*) I vantaggj di cui priva, si riducono a cinque, compresi in questo verso

Os, orare, vale, communio, mensa negatur.

Per la prima s' intende la conversazione, e i trattenimenti; per la seconda, il far orazione in comune; per la terza, il salutare, e far altri atti d'urbanità, tanto in fatti, quanto in lettere, in regali ec. Per la quarta il coabitare nella medesima Casa, la Società ne' negozj, e altri affari; per la quinta finalmente, il non poter mangiare, nè dormire collo Scomunicato.

La Scomunica maggiore priva de' beni spirituali.

I Beni Spirituali, di cui la Scomunica maggiore toglie il diritto di godere sono sette: il primo è la participazione dell'orazioni pubbliche, (*b*) che fa la Chiesa per i Fedeli; Il secondo è la facoltà d'amministrare i Sagramenti, di riceverli, o di presentarvisi.

(*a*) Il Can. 17. *Caus.* 12. *quaest.* 1. parla del 2. 4. 5. il Can. 17. della stessa questione, di tutti parla, fuor che dell' ultimo.

(*b*) Si cava da' Capitoli dove, i Scomunicati sono esclusi dalla celebrazione degli Uffizj divini. Cap. 4. 5. *de Cleric. excomm.* Cap. 10, dove la Scomunica minore è opposta alla maggiore, e si dice che non la priva dell' amministrazione de' Sagramenti Cap. 8. *De privil. in 6.* proibisce assolutamente d' ammettere gli Scomunicati a' Sagramenti. Cap. 28. 38. *De Excommun.* proibisce il pregare per uno Scomunicato prima che ottenga l' assoluzione.

Digitized by Google

visi: La terza è la libertà d'assistere agli Uffizj Divini, (a) conseguentemente di celebrare; Il quarto è la proibizione della Sepoltura Ecclesiastica; Il quinto consiste (b) nell'aver voce attiva, e passiva a Benefizj, e ritrarne l'entrate, di cui si è in possesso: Il sesto è il diritto d'esercitare la giurisdizione spirituale. (c) Il settimo finalmente il poter ricevere dalla S. Sede rescritti (d) tanto di giustizia quanto di grazia.

Scomunicato dato dalla Chiesa in potere di Satanasso.

Un Scomunicato di Scomunica maggiore è dunque naturalmente privo di tutt'i beni spirituali, e temporali, da noi rammentati, e quello ch'è più spaventevole, separato dal Corpo della Chiesa, è dato in balìa di Satanasso, che ha un particolar potere sopra un Membro tagliato, e reciso da codesto corpo. Per questo la Chiesa riguarda uno Scomunicato come uno di condizione peggiore dell'Infedele, il quale ha diritto di comunicazione civile co'Fedeli. (e)

V.

Motivi della Chiesa su la proibizione del comunicare cogli Scomunicati.

Dovrem qui stupire se la Chiesa ha sempre proibito a' suoi Figliuoli di non aver commercio cogli Scomunicati, benchè non denunziati? Dopo solamente il XV. Secolo si è veduto qualche cosa in contrario a queste Massime. Il Decreto *ad evitanda* fatto nel

(a) Cap. 31. *De praeb.* proibisce a' Religiosi d'ammettere agli Uffizj gli Scomunicati: *Vedasi il Cap.* 4. *e* 5. *de Cleric. excomm.*
(b) Cap. 36. *De appell.* dichiara nulla l'elezione d'uno Scomunicato a qualunque Benefizio, e il Cap. 3. dice che uno scomunicato, è giustamente privato delle Rendite della sua Chiesa.
(c) Ne' Can. 31. 36. 37. *Caus.* 24. *quaest.* Si vede che uno Scomunicato non può giudicare, nè scomunicare; lo che non può provenire se non se da difetto di giurisdizione, di cui è privo per la sua Scomunica.
(d) Can. 1. *De Rescript. in* 6.
(e) Can. 24. Causa 11. quest. 3.

nel Concilio di Costanza l'Anno 1714, e gli anteriori Canoni a questo Concilio, a cui bisogna ricorrere, devono farci indubitata fede. Fra questi Canoni, si esaminino sopra tutti li tre primi, e il quinto della Causa nona: quest. 1. col Capitolo 14. *de Sent. Excomm.*

Spiegazione di Graziano.

Che se Graziano trattando della Scomunica (*a*), sembra voglia insegnare, che i Canoni, i quali proibiscono la comunicazione co' Scomunicati, non si estendono, se non se a quelli che sono scomunicati per denunzia, perchè non parlano, che di quelli, che sono nominatamente scomunicati; si vedrà nulladimeno, conciliando quest' Autore colla sua Dottrina; ch' egl' intende per nominatamente Scomunicati *sententia notatis* coloro che lo sono per sentenza emanata, o dal Canone, o dal Giudice: sentenza sempre col nome d'Anatèma chiamata; mentre si serve delle parole *sententiâ notatis* anche per dimostrar coloro, che innodati sono dalla sentenza *ab homine*, ò pure *à Canone*, benchè i nomi non sieno espressi, che per indicare coloro che lo sono per pubblica denunzia.

Vero senso di Graziano.

Graziano mette in questo numero i Trasgressori del Canone *si quis suadente*; e si opporrebbe vanamente il Paragrafo *sed hoc specialiter*, che segue quello che si obbietta, e pare contrario a questa spiegazione; perchè facilmente s' intende, che con queste parole: *sed hoc specialiter in illis qui nominatim excommunicatis communicant*, non vuol dire quest' Autore, che non siavi assolutamente obbligo di non evitare, che gli scomunicati nominati dal Curato; ma intende dire che precisamente vi è obbligo di evitar questi tali, mercecchè ogni qualvolta che così nominati ne sono

M 2

(*a*) Cauf. 11. quæst. 3. Sect. *Evidenter.*

no rendesi scusabile ogni uno, che di evitargli trala-
sci, dove che comunicando con quei che denunziati
non sono, scusar potrebbesi coll' ignoranza.

Vero senso di Graziano.

Quest' è il vero senso di Graziano, come più chiaramente si vede, quando dice nel Paragrafo *Evidenter*, che l'Anatèma, e una separazione de' Fedeli; e, che per li mali trattamenti fatti a' Cherici, o Religiosi si è sottoposto all' Anatèma, e conseguentemente alla separazione dal consorzio de' Fedeli.

Spiegazione di S. Agostino intorno alla separazione.

Sant' Agostino sopra il Canone 18.*Cauf*.2.*quaest*.1. potrebbe cagionar anch' egli lo stesso dubbio, che abbiamo già sciolto. Sembra, ch' ei dica, che i Peccatori, con cui non deesi aver comunicazione, sono solamente, quelli, che la Chiesa ha da se recisi, dopo d'essere stati convinti di peccati meritevoli di tal castigo, o che i colpevoli hanno eglino stessi confessati.

Aggiugne questo S. Dottore, doversi così intendere le parole di S. Paolo. *Si quis Frater nominatur avarus, aut raptor aut fornicator cum hujusmodi cibum non sumere*. Per poco però ch' esaminar si voglia la spiegazione di S. Agostino, si approverà, ch' egli è di sentimento, che i Fedeli son generalmente obbligati ad evitar quelli, che sono scomunicati dalla Chiesa, e che sono quelli stessi Peccatori nominati de' quali parla l'Appostolo. Non dice in niun conto questo S. Padre, che gli Scomunicati per sentenza sieno i soli che devon fuggirsi; anzi al contrario insegna, ed assicura, che noi siam' obbligati a non aver poco, o punto comunicazione con quelli, che la Chiesa ha separati dalla sua comunione. Ora quelli che sono Scomunicati dal Canone, sono egualmente separati da questa comunione, come quelli, che sono scomunicati per Sentenza. Fin al tempo di S. Agostino,

ſtino v' erano delle Scomuniche incorſe per il ſolo fatto, come vedeſi ne' Canoni del Concilio di Gangre nel 324, è nel primo, ſecondo, e terzo del Concilio Antiocheno nel 341. Quelli che l'aveano incorſa pubblicamente, non poteano pretendere d'eſſer ricevuti nel conſorzio de' Fedeli, benchè non foſſero ſtati dichiarati Scomunicati.

Scomunica ipſo facto al tempo di S. Agoſtino.

Non ebbe sì toſto S. Aleſſandro (1) Patriarcha d'Antiochia, condannato Ario co' ſuoi Fautori in un Concilio di cento Veſcovi, che ſcriſſe un Epiſtola a tutt' i Fedeli, colla quale gli avverte, a non avere alcun commercio con eſſi. La ragione che apporta è, che *Gesù Criſto ha così ordinato per mezzo de' ſuoi Appoſtoli*. (2) *Il Carattere di Criſtiani*, dice, *ci obbliga di ſepararſi da tutti coloro, che parlano contro Gesù Criſto, o che predicano altro Vangelo fuor di quello che ci ha egli laſciato:* (3)

Aleſſandro Patriarca d'Aleſſandria proibiſce la communicazione con Ario, e ſuoi Fautori.

Così pure ce lo comanda S. Giovanni, quando dice di non dover nemmeno ſalutare ſimile razza di Gente (4) per timore, che noi altrimente facendo, non li autorizziamo ne' loro errori, e non participiamo de' loro peccati. (5)

Fu approvata queſta Lettera Sinodica di S. Aleſſandro dal Concilio Generale Niceno. Ora egli è certo, che in queſta Lettera non ſi tratta de' ſoli Scomunicati denunziati, ma di tutti quelli, che ſaranno

Condotta di S. Aleſſandro approvata dal Concilio Niceno.

(1) *Ut id generis homines ſedulò devitetis*. Tom. 2. des Conc. pag. 147. lett. C. D.

(2) *Cum Dominus Salvator noſter Jeſus Chriſtus hoc præcepit, & per Apoſtolum de ejuſmodi hominibus ſignificaverit*.

(3) *Si quis evangelizaverit vobis præter id quod accepiſtis, anathema ſit*.

(4) *Neque id genus hominibus, vel ave ei dicamus, ſicut præcepit D. Joannes*.

(5) *Ne quando illorum peccatis communicemus*.

Digitized by Google

no riconoſciuti aderenti alla dottrina d'Ario. Quindi quelli, che ardivano di comunicar con loro anche prima che foſſe pubblicato il Concilio, e queſta Lettera, *erano tenuti per infami tra' Cattolici*. (1)

Il Concilio Milaneſe nel 417. nega la communione a Pelagio Celeſtio, ed a loro ſeguaci.

Il Concilio di Milano nel 417, i di cui Atti furono confermati da Innocenzo I. non ſolamente ſcacciò dalla comunione de' Fedeli, Pelagio, e Celeſtio, ma altresì i loro ſeguaci, e tutti coloro ch' aveano con eſſi commercio. *Qual è quel Cattolico*, dice queſto S. Papa, *che unir ſi voglia a comunicar co' nemici del Salvatore*. (2)

Favorire gli Scomunicati comunicando con eſſi, *è un renderſi complice de' loro delitti. Acconſentire al male, che vedeſi far da loro, è un partecipare con quei, che lo commettono*, (3) *e gli uni, e gli altri devono eſſere da noi ſeparati per ſeguire il comando dell' Appoſtolo.*

Lettera di S. Celeſtino Papa.

S. Celeſtino Papa primo di queſto nome ſcrivendo all' Imperator Leone, dichiara, *che coloro i quali combattono le verità già deciſe non poſſono avere con lui comunicazione*. (4)

I Sacerdoti, e gli Archimandriti di Coſtantinopoli eſſendoſi ſeparati dalla comunione di Timoteo Acluro Veſcovo d'Aleſſandria; il Papa Simplicio li loda

(1) *Unde ſit ut nonnulli qui eorum litteris ſubſcribunt, in Ecclesiam eos recipiant; quod factum [meâ quidem Sententiâ] maximam infamia notam Collegiis noſtris, qui illud auſi ſunt ineſſit.* Tom. 2. de' Conc. lett. I.

(2) *Quis enim Catholicorum virorum cum adverſariis Chriſti vult ulterius miſcere ſermonem? qui ſaltem ipſam lucem vita Communione potiri?* pag. 1288.

(3) *Non ſolum qui faciunt, ſed etiam qui conſentiunt facientibus ..... abſcindi; ſunt enim qui nos conturbant.*

(4) *Nullo modo fieri poteſt, ut qui divinis audent contradicere Sacramentis aliquâ nobis communione ſocientur*. Tom. 3. de Conc. pag. 137. lett. ABCD.

Digitized by Google

loda di questa separazione, e gli esorta alla perseveranza: mentre lor dice. *Se voi operaste diversamente, voi unireste col male il bene; co' cattivi i buoni, le salutevoli cose colle nocive, il lume colle tenebre, il Fedele coll' Infedele. Una tale unione far non si può senza enorme peccato.* (1)

Altra di Simplicio Papa.

Il Clero della Diocesi d' Edessa ebbe Ordine dal Concilio Calcedonese di far una Dichiarazione in scritto, se il loro Vescovo Iba fosse colpevole de' reati di cui veniva accusato. Tutti quelli che componeano codesto Clero fecero una solenne protesta di non aver mai inteso dire, e veduto fare al loro Vescovo cosa, che fosse contraria alla dottrina della Chiesa. *In tal caso*, dicevano essi, *ci saremmo ben guardati di comunicare con lui in qualsisia funzione Vescovile, o Sacerdotale, ben convinti che una tale comunicazione, sarebbe stata peccaminosa, e meritevole del fuoco Infernale.* (2)

Sentimento del Clero d' Edessa sopra la comunicazione.

La Lettera fu letta, e approvata in pieno Concilio; Frattanto si vede, che trattavasi del loro proprio Vescovo, e che la comunione, di cui parlasi riguarda l'assistenza al Santo Sagrifizio, e che per altro parlavano d'una separazione prima che vi fosse alcuna Scomunica dichiarata per Sentenza.

Era questa dunque la Disciplina della Chiesa di non comunicare nelle funzioni Spirituali, nemmeno co'

(1) *Non enim junguntur bona pessimis, recta perversis, nec possunt salutaria convenire cum noxiis, quia luci communio nulla cum tenebris; nec infidelis portio cum fideli; unde necessario damnatorum comitabantur exitum, qui talium delegere consortium.*

(2) *Ultimo suplicio fuissemus obnoxii, tanquam communicantes tali execrationi; Si enim aliquo tali dicto aquiesceremus, aut communicare ei qui dixit, comministrare ei in Sacrificio.* Tom. 4. del Conc. pag. 668. lett. B.

Digitized by Google

co' proprj Vescovi, quando venuto si fosse in cognizione, che caduti fossero in errori condannati, tuttocchè non fossero stati giudicati nè denonziati.

Parole del Sig. Nicola circa questo Domma.

Non fuvvi giammai Domma, secondo il parer di M. Nicola, (*a*) sì universalmente accettato per unanime consenso della Chiesa, nè più di frequente inculcato: Tutti quelli, *dic' egli*, che comunicano cogli Eretici, o cogli Scismatici, e per conseguente con quelli, che formalmente disubbidiscono in materia di Religione agli ordini della Santa Sede, si sono sempre considerati, come anatematizzati, e dalla comunion della Chiesa divisi.

Il comunicar cogli Eutichiani è causa d' uno scisma in Oriente.

Acacio Vescovo di Costantinopoli fu il primo, che abbandonar volle questa Dottrina, e venutogl' in cuore di comunicare ora cogli Eutichiani, ed or co' Fedeli aderenti alla Catedra di Piero, fu causa d' uno Scisma in Oriente, che durò poco meno che 24. Anni: ma come fu egli riguardato nella Chiesa? Non con altr' occhio che d' aversione, e come uno Scomunicato. Dopo la sua morte fu scancellato dalle sacre Dittiche il suo nome; que' che lo immitarono, o non abbandonarono il di lui commerzio, trattati furono collo stesso rigore. Non pertanto osservava questo Vescovo i Riti della Romana Chiesa, nè veniva notato d' alcuno error nella Fede; consistendo tutto il suo difetto in comunicar co' Ribelli a' Decreti del Concilio, e della S. Sede.

Rigore, su ciò, della S. Sede.

Il Pontefice Felice III. proibì all' Archimandrita Talasio di non comunicare con veruno de' Successori d' Acacio, e di Flavita, fino a tanto che avessene avuto dalla S. Sede l' assenso. Fondava il Santo Papa sì fatto

(*a*) Nicola pag. 98. fino a 128.

sì fatto (1) divieto sù questo; che la Chiesa di Costantinopoli essendo poc' anzi rimasta da Acacio, e da Flavita suo Successore contaminata, non potea senza rendersi complice del loro peccato accordare la sua munione, a coloro che comunicato aveano co' Ribelli. (2)

Sul cadere del quinto Secolo Papa Pelagio, Successor di Felice, scrisse ne' seguenti termini a Eufemio, eletto di fresco Vescovo di Costantinopoli in luogo di Flavita „ Io lodo, *gli dice*, la integrità del„ la vostra fede, e de' vostri sentimenti l' illibatez„ za; ma non posso ammettervi alla comunione colla „ S. Sede, se pria non abbiate cancellato dalle Sacre „ Dittiche il nome d' Acacio.

Esattezza de' Vescovi della primitiva Chiesa.

Si è sempre considerato da' nostri Padri, come regola certa, non avervi nella Chiesa Cattolica se non se una sola comunione, che sarà mai sempre senza macchia, nè mancherà mai d' esserlo, dalla qual comunione per conseguenza vengono assolutamente esclusi i Prevaricatori, e Ribelli. (3)

Perlocchè i Vescovi di Darnia rimasti costanti nella comunione della Romana Chiesa, senza voler mai comunicare con alcun di coloro, che alla comunione de' Successori d' Acacio, e de' Partigiani suoi

(1) *Neque posset cum eo sociari communio, cujus adhuc nobis nec honor probatur esse susceptus nec fides, atque intentio.* Epist. 14. ibid. pag. 1092. lit. E.

(2) *Ne per eum [quod absit] nos quoque reddamus complices perditorum.*

(3) *Fuit quondam Ecclesiastica vetus hac regula apud Patres nostros: quibus una Catholica, Apostolicaque communio ab omni prævaricatorum libera pollutione constabat.* Ep. st. 1. Gal. pag. 1167.

Digitized by Google

partecipavano, mandarono al Papa una risposta, che chiaramente dimostra con qual zelo a questa regola s' uniformassero.

„ Se abbiamo sempre, ò S. Padre, fuggita la
„ comunione d'Eutichete, di Piero, d' Acacio, e de'
„ suoi Successori anche prima, che avessimo ricevuto
„ intorno a questo i vostri comandi; con quanta mag-
„ giore attenzione non la scanzeremo, dacchè v'è
„ piacciuto di darcene sì salutevoli avvisi? Imperoc-
„ chè siamo sempre andati persuasi, che fosse ne-
„ cessario l'astenersi dal comunicar seco loro. Se ac-
„ cadesse, che alcuno de' nostri per mancanza di spi-
„ rito, dalla Santa Sede si separasse, protestiamo,
„ che da quel punto noi pure ci separeremo dal loro
„ consorzio, mercecchè, come detto abbiamo, os-
„ servando in tutte le cose i Precetti, ed i Decreti
„ de' SS. Padri; osservando fedelmente gli Statuti
„ de' Sagri Canoni, ch' esser debbono inviolabili,
„ vicendevolmente animando a ubbidire con purità
„ di fede, ed umil rispetto alla S. Appostolica Sede,
„ che confessiamo esser l' unica, cui debbasi ubbi-
„ dienza, e rispetto. (1)

VI. *Separandosi i Cappuccini da' Gesuiti si sono uniformati alla condotta degli antichi Padri della Chiesa.*

Alla vista di questo racconto della prisca Ecclesiastica disciplina, alla rimembranza della severa osservanza di non comunicare neppure con quelli, il cui reato era la semplice comunione cogli Eretici; Che avrà da pensarsi della condotta de' Missionarj Cappuccini della Costa di Malabar? Il rimprovero, che

(1) *Quoniam Patrum in omnibus custodientes precepta, & inviolabilia Sacrosanctorum Canonum Instituta Apostolica, & singulari illi Sedi vestra, communi fide, & devotione parere contendimus.*

che vien loro fatto, d' essersi separati dalla comunione de' Missionarj Gesuiti sembrerà egli aver fondamento? Perocchè può quì chiederglisi: Che hanno fatto di stravagante? In che può tacciarsi d'ingiusta la lor condotta? Nell' Indie Orientali non trattavasi di meramente cassar dalle sagre Dittiche il nome d'un Vescovo, che a guisa d'Acacio, comunicato avea con quelli, che erano caduti nell errore; ma trattavasi d' Articoli i più rilevanti della Religione. Era contaminato da pratiche gentilesche, e superstiziose il santo Culto; i Riti della Romana Chiesa frammischiati con quelli del Paganesimo; il Legato Apostolico andato per opporsi a sì infami, e vergognose costumanze, aveale condannate, e interdette sotto pena di scomunica; la S. Sede, i Sommi Pontefici aveano confermate le proibizioni, ed imposto aveano a' Missionarj d'uniformarsi a' Decreti tanto importanti. Senza badar punto a questo continuavano quei della Società a praticar pubblicamente i Riti condannati, nè v' era cosa che fosse capace a vincer la loro ostinatezza. Non vi volea meno della costante ubbidienza de' Cappuccini, e della loro inviolabile esattezza a seguir le regole dalla Chiesa prescritte. Potevano eglino senza rendersi complici della resistenza di que' Missionarj, potevano senza partecipare della loro colpa ricevergli alla loro comunione, ed ammettergli le loro Chiese?

Necessità della loro separazione.

Ond' è, che di concerto col Vescovo di Claudiopoli parlavano a que' Padri colla medesima intrepidezza,

(1) Nullo modo fieri potest, & qui Divinis audent contradicere Sacramentis aliqua nobis communione Socientur ..... Ne per eum (quod absit) nos quoque reddamus complices perditorum.

trepidezza, che S. Leone all' Imperadore: mercecchè credeano, come questo Santo Papa, che con essi comunicando, a tenore de' Decreti del Concilio Calcedonense sariano incorsi nello stesso Anatéma.

M. de Visdelou, ed i Cappuccini consultano la S. Sede sopra la loro separazione.

Infiammati dal zelo di que' primi Cristiani M. de Visdelou, ed i Cappuccini dell' Indie scriveano col medesimo spirito alla S. Sede „ Ho risoluto, così dicea quel Prelato in una delle sue Lettere (*a*) al
„ Sommo Pontefice, di ricorrere alla Santità Vostra.
„ La supplicó a voler perdonare alla mia importu-
„ nità; e sperando, che l' immenso zelo, di cui è
„ animata per la nostra S. Religione, la disporrà fa-
„ cilmente ad ascoltarmi, comincierò d' alquanto
„ più alto la mia narrativa. Già sono 20. Anni,
„ che astretto a lasciar la China, andai per restare
„ in Pondicherì, secondo l' avviso, ò piuttosto se-
„ condo gli Ordini della felice memoria del Cardi-
„ nale di Tournon. Ritrovai al mio arrivo, che i
„ Padri Cappuccini, ed il Signor Procuratore del-
„ le Missioni straniere di Parigi (*b*) non comunica-
„ vano punto *in Sacris* co' Padri Gesuiti della Città
„ medesima di Pondicherì. Restai di ciò ammirato:
„ pure per operar con prudenza, e non precipita-
„ re il mio giudizio, esaminai i motivi, e gli tro-
„ vai immantinente assai legittimi, in veggendo che
„ i Gesuiti pubblicamente violavano il Decreto di
„ Monsig. di Tournon contro i Riti Malabarici già
„ più volte confermato dalla Santa Sede. Perlocchè

(*a*) Del dì 5. Gennajo 1719.

(*b*) M. de Lolliere ora Vescovo di Siam.

„ chè mi sono anche io determinato a non comu„ nicare in conto alcuno con que' Padri.

Parla sul fine questo Prelato a nome di tutti quelli, che ricusarono la comunione, esprimendosi con quello spirito di docilità, e di sommissione degno veramente de' Missionarj della Santa Sede, e di tutt'i veri Figliuoli della Chiesa „ Supplico sol„ tanto, siegue a dire, col più profondo rispetto „ la Santità Vostra, volersi degnare di dare un „ giudizio decisivo più presto che sia possibile, ed „ istantemente la priego a restare persuasa, che in „ qualunque modo le piaccia decidere, l'eseguirò „ sempre colla medesima prontezza, e senz' alcuna „ tergiversazione, nè ripugnanza. Ardisco medesi„ mamente assicurarla, che M. *de Lolliere*, e tutti „ i Cappuccini s' uniformeranno anch' eglino agli „ Ordini di Vostra Santità, che con anzietà grande „ stanno attendendo. (1)

La conferma del Decreto del Cardinal di Tournon autorizza nell'Indie la separazione in Divinis.

A somiglianti Lettere, che quasi ogni Anno spedivansi a Roma, altra risposta non faceva la Santa Sede, che la conferma del Decreto del Cardinal di Tournon raccomandandone l'esecuzione. Ora ciò non bastava perchè fosse approvata la separazione, e per impegnare i Fedeli Servidori di Gesù Cristo, e del suo Vicario a star saldi nella negativa, per timore, che con una pubblica comunicazione non fossero una pietra di scandalo a' vecchj,

(1) *Quodcumque tandem statuerit, a me cum debita reverentia, absque ulla tergiversatione aut oppositione executioni mandatum iri. Idem polliceri possum haud cunctanter de R. D. Joanne Baptista de Lolliere, nec non de omnibus RR. PP. Capucinis qui mandata Sanctitatis Vestra enixè expectant.*

Digitized by Google

chj, e novelli Cristiani dell' Indie; che gl' inducessero con tal esempio nello Scisma, e non gl' ispirassero del disprezzo per i Decreti della Santa Sede; e che in somma non si rendessero eglino medesimi complici della loro ostinazione; imperocchè secondo l' Appostolo non solamente sono degni di eterna morte que', che operano male, ma quelli ancora, che approvano l' oprar male in altrui. (1)

Lungi però dal poter trovare onde far rimprovero a' Cappuccini per aver costantemente negato a' Missionarj Gesuiti la loro comunione, troveremmo piuttosto da biasimargli per essere stati troppo condiscendenti circa questo, se per poco facessimo riflessione alla costanza de' Preti, e de' Cherici di Edessa. Vedremmo testè, aver questi fatta una protesta a' Padri del Concilio Calcedonese, che mai comunicherebbero col proprio lor Vescovo, se in parole, od in fatti si dimostrasse alla Fede contrario, o disubbidiente alla S. Sede.

I Vescovi di Meliapura non s' erano forse regolati in una foggia da impegnar il loro Clero, ed i loro Popoli a sottrarsi dall' ubbidienza d' un Decreto ricevuto ed approvato dalla Santa Sede? Qual rischio dunque non avrebbero corso questi Prelati con un Clero somigliante a quello del Vescovo Iba? Si sariano infallantemente ritrovati a fare le funzioni

(1) *Quoniam qui talia agunt digni sunt morte, & non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus*. Cap. 1. v. 32.

zioni del loro ministero senza Cherici, e senza Missionarj. (2)

Nè veruno s' immagini, che ne' primi secoli della Chiesa s' operasse piuttosto per uno smisurato fervore, che per certezza di principj. Se si esaminano i Decreti, e le Decisioni de' Concilj, e de' Papi, che si sono emanate in ordine al comunicare con quelli, che s' erano dalla Chiesa separati ò per l' Eresia, ò per lo Scisma, oppure ch' erano incorsi nella Scomunica per aver fatto resistenza agli Ordini della Santa Sede; chiaramente vedrassi non esservi mai stato nè Concilio, nè Papa che abbia disapprovato lo zelo mostrato da' Fedeli nel separarsi dagli Scomunicati. Troverassi per lo contrario dappertutto, che ordinando i Concilj, ed i Pontefici questa separazione, l' hanno sempre creduta fondata sul jus naturale, e divino. VII. *S' è mai sempre ricusato di comunicare con quelli, ch' erano separati dalla Chiesa.*

Anastasio succeduto al Papa S. Gelasio non mancò, tuttocchè non regnasse sennon un Anno, undici Mesi, e ventiquattro giorni, di confermare quanto circa la separazione de' Ribelli alla S. Sede avea stabilito il suo Predecessore. *Anastasio Papa nel 496.*

Simmaco succedutogli immediatamente non ebbe minor zelo per mantener nel suo vigore questo punto della Ecclesiastica Disciplina. Con qual forza non parlò egli all' Imperador Anastasio, che volea allontanarsene? „ Forse perchè siete Imperadore, „ gli dicea quel Santo Papa, pretendete rivoltarvi „ contro l' autorità di S. Piero, ammettendo alla *Papa Simmaco ordina la separazione di comunione co' Ribelli alla S. Sede.*

„ vostra

(1) *Ultimo supplicio fuissemus obnoxii si . . . . , acquiesceremus . . . . . . comministrare et in sacrificio.*

„ vostra comunione un Piero d'Alessandria? Non sapete esser questo un dispreggiare S. Piero nella persona del suo Sucessore? Poichè il comunicare con gente cotanto indocile è un acconsentire al male, ch'essi fanno. Chiunque, dic'egli altrove, non si separa da coloro, cui ha condannati la Santa Sede, non può sotto qualsisia pretesto esser ammesso alla nostra comunione; non conoscendo noi per nostri se non quelli, che si separano dagli Scismatici, e da' Ribelli alla S. Sede. (1)

Ormisda conferma in un Concilio le Regole dell'unità della comunione.

Ormisda Successor di Simmaco tenne nel 519. un Concilio, in cui fu determinato, che tutti si uniformassero alle regole dell'unità della comunione, come fino allora erano state prescritte da tutti i Papi, e da' Concilj; vale a dire, che si separeriano da tutti quelli, che non ubbidissero alla Santa Sede. Quel Concilio fece anche una formola di Professione della Fede, ove fu chiaramente espressa questa Dottrina „ Promettiamo, vi si dice, di non proferire ne' Santi Misterj i nomi di coloro, che alla Chiesa, ed alla Santa Sede Apostolica disubbidiscono, perchè per questo si sono separati dalla comunione Ecclesiastica. (2)

Quin-

(1) *An quia Imperator es? Contra Petri niteris potestatem, & qui Petrum Alexandrinum recipis, Beatum Petrum Apostolum in suo Vicario calcare contendis .... an communicare non est consentire eum talibus?* Epist. p. 1298.

(2) *Promittentes etiam sequestratos a communione Ecclesia Catholica, id est non consentientes sedi Apostolica, eorum nomina inter sacra non esse recitanda misteria.* Pag. 1444. de' Concil.

Quindi è, che scrivendo il celebre M. Bossuet Vescovo Meldense alle Religiose di Portoreale, servesi di questa Professione ammessa in Oriente, e in Occidente, come d' una invariabil Regola di Fede, che dovea obbligarle a star lontane dallo Scisma. „ Con tutto che Acacio, dicea lor „ quel gran Prelato, non fosse stato giudicato dal- „ l' Autorità d' un Concilio, essend' egli Vescovo „ di sì gran Sede; nulla però di meno tutto l' „ Oriente stimò dover cedere alla sola Autorità di „ Papa Ormisda; e fu ciò con incredibil conten- „ to di tutta la Cattolica Chiesa, che mercè la co- „ stanza di sì grande e Santo Pontefice vidde unani- „ memente ristabilite e la sua Fede, e la sua pace.

Lettera di M. Bossuet alle Religiose di Portoreale.

Il Sig. Cardinal di Bissì cita anch' egli questa Professione di Fede nella sua Istruzion Pastorale del 1721. e dicevi espressamente esser ella una Regola di Fede, *Regula Fidei*. Sicchè non si può esser Cattolico, se si ricusa d' anatematizzare quelli, che dalla S. Sede sono anatematizzati, mentre in tal caso non si può essere a lei uniti di comunione; attesochè si negherebbe di riconoscer per scomunicati coloro, che son divenuti tali per la lor' ostinazione a resistere a' suoi Decreti. *Promittentes sequestratos a communione Ecclesiæ Catholicæ, &c.*

VIII.

I Papi del VI. Secolo mantengono i Regolamenti circa l' unità della comunione.

Giovanni I., Felice IV., Giovanni II., e Agapeto I. mantennero, e confermarono i Regolamenti, e le Decisioni de' loro Predecessori, e spezialmente quelle di Papa Ormisda, e del suo Concilio; nè vollero mai lasciarsi piegare intorno a ciò, che era stato pronunziato sopra la comunion cogli Eretici, gli Scismatici, e quelli, che non voleano separarsene.

Morto nel 536. Agapeto, gli succedette nella Catedra di S. Piero Silverio, poi Vigilio, indi Pelagio. Da questi venne ordinato il sostenere, credere, e predicare, che sotto pena d'Anatèma si dovessero tenere per condannati tutti quelli, che sino dal tempo di Celestino erano stati condannati (1) riguardo alla comunione, da' Concilj, e da' Papi.

Dopo Pelagio, Giovanni III., Benedetto I., e Pelagio II. sostennero successivamente con zelo grande l'unità della Fede, e la comunione secondo le regole da' loro Antecessori prescritte. Pelagio II. fece eziandio degli Atti, ne' quali vengono generalmente anatematizzati gli Eretici presenti, e futuri, e tutti quelli, che prestan loro favore, ò aderendo a' loro errori, ò con essi loro comunicando. Porta questo Papa una quantità di passi della S. Scrittura, e de' SS. Padri, i quali provano esser quest' Anatema fulminato da Dio, prim' ancora che sia preceduta veruna Denunzia. [2]

Rigore di S. Gregorio Magno per l'osservanza della separazione dalla comunione co' Rebelli alla S. Sede.

S. Gregorio il Magno dato dal Cielo alla Chiesa sua nel 590. pose tutto in opera per far osservare questa perfetta unità della comunione. E' cosa nota, con qual severità trattasse i Solanitani, ed i Giadertini, che ebbero la debolezza d'allontanarsene comunicando co' loro Vescovi. Ecco in qual tenore scriss' egli a' primi. „ Resto fortemen„ te maravigliato, che fra tanto numero di Sa„ cerdoti, di Cherici, e di Popolo, che compon„ gono

(1) *Et omnes, quos ipsi damnaverunt, habere damnatos....... Quicumque aliud senserit; crediderit, praedicaverit, hunc anathematizat Sancta, & universalis Ecclesia.* Tom.5. pag.795. lit. B. E.
(2) Epist. 5. 6. pag. 942.

„ gono di Solano la Chiesa, due persone solamente vi si sieno ritrovate, Paolino nostro Corevescovo, ed il mio figlio l' Archidiacono Onorato, che mostrati si sieno Cristiani, intrepidamente a Massimo resistendo, e costantemente ricusando di comunicar seco lui. Dovereste pur rammentarvi non esser lecito comunicar con coloro, de' quali ha la S. Sede rigettata la comunione. [1]

Lettera di S. Gregorio a i Giadertini.

La lettera scritta da quel gran Papa a' Giadertini è d' un'espressione anche più forte. „ Ho saputo, dic' Egli, che taluno di voi da ignoranza sorpreso, ò da necessità ha comunicato con quelli, che dalla comunion della S. Sede si son separati; ma che altri ancora dal Ciel protetti, e saggiamente consigliati non l' anno voluto fare. Quanto godo della costanza di quest' ultimi, altrettanto dolgomi del traviamento de' primi. [2] Imperocchè avete a sapere, che chi dalla mano de' primi ha ricevuto i Misterj della Santa comunione, non l'ha fatto che a discapito dell' Anima propria. (3) Vi compatisco di tutto cuore; ma assieme vi esorto con quel paterno affetto, che ho per voi, e vi stimolo ad astenervi dalla comunion di coloro, i quali la S. Sede

(1) *Vix duo. . . . qui communicare Maximo . . . . minimè consentirent, & se Christianos esse cognoscerent.* Lib. 5. Epist. 26. part. 12.
(2) *Quantum de Constantibus gaudeo, tantum de Deviantibus ingemisco.*
(3) *Quoniam Sacra Communionis Misteria in detrimentum magis sua Anima perceperunt: Paterno affectu obtestor, atque suadeo, ut ab illicita communione se quisque suspendat, ac quos Apostolica Sedes in communionis sua consortium non recipit, omnino refugiat, ne ideo reus ante conspectum aterni Judicis, unde poterat salvari.*

„ non ammette alla sua , acciò non vi rendiate
„ colpevoli appo l' Eterno Giudice.

Di che cosa erano rei i loro Vescovi.

Che cosa avea fatto Massimo ? Di che reato era egli colpevole ? Era forse Eretico ? Era sentenziato ? Era stato pubblicamente scomunicato ? Nulla di tutto questo . Il suo delitto altro non era , che una disubbidienza al Papa , da cui avea ricevuto l' ordine di portarsi a Roma per ivi giustificar la sua condotta , e di non esercitar in questo mentre alcuna Episcopale , o Sacerdotal funzione. Ma Massimo non volle ubbidire ; e questo fu il motivo , che indusse S. Gregorio ad avvertire il Clero, ed il Popolo, che in comunicando col loro Vescovo mettevano a rischio la lor salvezza.

Parea anche men reo Sabiniano Vescovo de' Giadertini : avea soltanto un poco vacillato riguardo a Massimo , comunicando con lui: fosse ciò per debolezza , ò per necessità da lui creduta sufficiente . Non impertanto sembra, che S. Gregorio si scagli contro di lui con veemente rimprovero, obbligandolo ugualmente , che Massimo a andar a Roma . Non fu Sabiniano ammesso alla comunion della Chiesa , se non dopo aver fatti alcuni mesi di penitenza in un Chiostro, e dopo aver promesso al Papa d' adoprarsi con altrettanto vigore a riunir alla comunion della Chiesa quelli , che per suo mal' esempio se n' erano assentati, quant' avea dimostrato di bebolezza nel comunicar con un disubbidiente alla S. Sede . Massimo anch' egli non prima rientrò nella comunione , che avesse ugualmente riconosciuto il suo fallo, e non l' avesse purgato con edificazione.

A qual

Digitized by Google

IX.

I Vescovi di Meliapura, ed i Missionarj Gesuiti più rei di Massimo, e Sabiniano.

A qual rigore non sariano stati esposti, se l' avessero avuto a fare con questo Grand' e Santo Papa, i Vescovi di Meliapura, ed i Missionarj Gesuiti, che son parte del loro Clero? Massimo, e Sabiniano non aveano fatte, nè pubblicate nelle loro Diocesi Lettere Pastorali contrarie a' Decreti della S. Sede; non aveano sostenuto contro la verità un' Oracolo di viva voce del Santo Padre per autorizzar se stessi, ed i lor Cristiani nelle usanze Gentilesche e superstiziose, e per tali dannate; eppur veggiamo con che rigor fossero castigate e la loro disubbidienza, e la lor viltade. Che non dobbiam noi inferire contro coloro, la cui tanto manifesta ostinazione non era nè una semplice disubbidienza, nè un leggier mancamento, ma una ben aperta fellonìa, ed orribile attentato?

Imperocchè alla perfine esser convinti da' fatti stessi d'aver incorsa la Scomunica maggiore, e non astenersi dal frequentare i Sagri Altari, voler ogni giorno far le Sagre funzioni; aggiugnere a tutto ciò continue trasgressioni del Decreto, non era forse tutto questo ciò, che i Popoli vedeano fare a i lor Vescovi, ed a i Missionarj della Compagnìa?

Se i Cappuccini avessero allora indifferentemente con quelli comunicato, si sariano per sì fatta condiscendenza, e viltà tirati addosso lo sdegno della S. Sede, aveano almeno maggior motivo di temerlo, che i Solanitani, e Giadertini.

Ma diamo fine a tante riflessioni, che ci vengon naturalmente somministrate da simili esempj, e fermiamci per poco a quelle, che presentaci la separazione di comunione de' Missionarj Cappuccini. Vedesi ad evidenza, che in vece d' aver imitato

I Cappuccini non mostrano tutta la fermezza, che devono.

tato lo zelo del Clero di Massimo, e Sabiniano, sono stati anzi que' Padri troppo moderati, nè hanno dimostrata tutta la costanza, che doveano. Confessano, e riconoscono il lor mancamento: ma se il Ciel per punire i nostri peccati, ed accrescere i meriti de' Giusti, permettesse, che i nostri Missionarj si trovassero un'altra volta in simili emergenze, farebbon maggiormente spiccare la lor fermezza; e prenderebbe immanchevolmente nuove forze il loro zelo al rammemorarsi del rigore, con cui ha sempre la Chiesa trattati i Ribelli alla S. Sede, e tutti gli altri, che colla loro resistenza se ne sono meritati gli Anatèmi.

X.

Papi del VII. Secolo circa l'unità della comunione.

Lungi dal lasciarsi piegare in questa laudevole severità i Papi, che susseguirono S. Gregorio, tutti la confermarono. Sabiniano nel 604. Bonifazio III. nel 606. Bonifazio IV. nel 607. Deusdedit nel 614. Bonifazio V. nel 617. Onorio I. nel 626. Severiano nel 639. Giovanni IV. Teodoro I. e S. Martino sostennero nel medesimo Secolo questa unità di Fede, e di comunione sin' a sagrificar la lor vita con un glorioso Martirio.

Professione di Fede del Concilio Costantinopolitano.

Il Concilio Generale di Costantinopoli convocato del 869. distese una Profession di Fede simile a un dipresso a quella del S. Papa Ormisda. Fra gli altri vi si legge espressamente il seguente Articolo: *Anatematizziamo tutti quelli, che nello Scisma persistono, i loro fautori, e quelli ancora, che hanno con esso loro qualche commercio: Gli giudichiamo indegni di qualunque grazia annessa alla Ecclesiastica comunione, finattantochè non ubbediscano alla Santa Sede: La stessa sentenza pa-*

rimen-

rimente incorreranno quelli, che comunicheranno con alcuno di essi. [1]

Qual Professione di Fede fu approvata da tutti i PP. Greci, e Latini del Concilio; *Justè, & convenienter*, unanimamente esclamando, *lectus nobis libellus est a Sancta Romana Ecclesia, & praterea omnibus placet*. Ciò che da un Concilio Ecumenico venn' approvato, non piacque senz' alcun dubbio a coloro, che in faccia del pubblico hanno per più di 20. anni fatto resistenza agli ordini della S. Sede, che sotto pena della Scomunica da incorrersi *ipso facto* proscriveano le prattiche superstiziose, e Idolatre. Una regola di disciplina, a cui s' è uniformato tutto l' Oriente, non dovea impegnare i Missionarj fedeli a' Decreti, a disunirsi da quelli, che non riflettendo punto agli obblighi del proprio stato, ostinatamente resistevano all' ubbidienza dovuta al Vicario di Gesù Cristo, in una materia spezialmente sì essenziale alla Religione, com' è quella del Culto?

Necessità d' uniformarsi a questo punto di disciplina per liberar la Religione dalle immondezze del Paganismo.

Se i Missionarj Cappuccini fossero stati sì vili, e non fosser venuti a sì fatta separazione, non averebbero anch' Eglino mancato a un obbligo dalla Chiesa in tutti i Secoli riconosciuto indispensabile? Non può addursi un sol esempio, che provi, che Ella si sia mai moderata su questo punto avanti il detto Concilio Costantinopolitano: e dopo quest' Epoca ancora sin' a' tempi nostri quanti Padri, e Dot-

(1) *Damnantes.... atque perseverantes in schismate, sequaces eorum, nec non & qui in illorum comunionis Societate permanserunt communionis omnis gratia eos cum ipsis indignos, ei tamen vobiscum non obedierint, judicantur: etenim quorum si quis communioni miscuerit, ipsorum similem meruit in justificatione, vel damnatione sententiam.*

Dottori; Quanti Papi, e Concilj non potremmo allegare a pro di questa disciplina, se non temessimo d' ingrandir troppo l'Opera?

Papi dell'XI. Secolo, i quali tutti proibiscono il comunicar co' Ribelli alla S. Sede.

Alessandro II., Gregorio VII. che con altrettanto zelo, e costanza governò la Chiesa dal 1073. per sin' al 1085. Vittore III., Urbano II., e Pasquale II. perfetto imitator di S. Gregorio VII. non sostennero tutti con ugual forza l' unità della Fede, e della Comunione? Che non ebbero a soffrir gli ultimi due per mantenerla nella primiera integrità sua? Sentiamo un poco, che cosa dice S. Gregorio VII. d' Icmaro Vescovo Metense: „ Non „ ha temuto, dic' Egli, di cader nella Scomunica „ comunicando co' suoi familiari amici, che aveanla incorsa per lo peccato di Simonìa, e non ha „ avuto rossor di far comunicar seco molti altri, „ acciò rimanessero anch' eglino Scomunicati. (1)

Parole di Gregorio VII. sopra la comunicazione.

Questo gran Papa, la cui intrepidezza è tanto nota nella Chiesa, rispose a quei, che lagnavansi, che vietasse con tanto rigore la comunione *in Divinis* non solamente cogli Scomunicati, ma con quelli ancora che comunicavano cogli Scomunicati: „ Altro non so, che ubbidire al Precetto „ dell' Apostolo Piero, che proibisce d'assistere al„ la Messa, ed all' altre Ecclesiastiche funzioni di „ somiglianti Prevaricatori, e di ricevere dalle lor „ mani i Sagramenti. (2)

Ur-

(1) *Ille quidem fuit communicando familiaribus excommunicatis pro haeresi simoniaca excommunicationem incurrere non timuit, & ut alii secum communicando excommunicarentur attrahere non erubescit.*

(2) *Ibi etiam evidentissimè vetat, ne populus Missas, aut reliqua Officia bujusmodi ab eis recipiat... quapropter Populus bujusmodi praevaricatorum Missas nullatenus recipiat, si ipsius Principis Apostolorum sententiam observare velit.* Tom. de Concil. an. 1704. pag. 337.

Digitized by Google

Urbano II., che dopo Vittore III. succedette „ a S. Gregorio, soggiugne: Noi dunque non „ aviamo scomunicati quelli, che comunicano co- „ gli scomunicati: sono essi già scomunicati per „ sì fatta comunicazione, e noi gli stimiamo in- „ degni della comunion nostra. [1]

Espressioni di Urbano II.

Consultato il Pontefice Pasquale II. sopr'alcuni Cristiani, che arrivavano fin al punto di schivare nel commercio eziandio civile la società di quelli, che comunicavano cogli scomunicati dal Gius Ecclesiastico: Rispose, *Non doversi di tutti gli uomini misurare, e pesare ad uno stesso peso tutti i peccati; ma esser d'uopo distinguergli secondo la gravezza di ciascheduno*. Dichiarò poscia, *che se alcuno fosse reo di queste sorte di peccati, di cui parla l'Apostolo, cioè di Scisma o d'Eresia, bisognava evitargli non men che tutti quelli, che a lui fussero uniti di comunione, di fatti, e di volontà*. [2] *Quant' a quelli, che comunicavano cogli scomunicati di Diritto Ecclesiastico, facessero ciò per forza, o perchè fossero in attual loro servizio, non debbono affatto schivarsi nelle cose civili, e temporali; ma*, soggiugne, *non hanno da ammettersi alla participazione de' Sagramenti senza far loro la correzione, e dargli i debiti avvertimenti.*

Qualunque fosse il temperamento preso da questo Papa per lo commercio cogli Scomunicati di

(1) *Hos igitur principaliter anathematis vinculis adstringentes in tertio gradu communicantes eis, Nos quidem non excommunicavimus, sed quia ipsi se eorum communicne commaculant, nequaquam recipimus, &c.*

(2) *Eadem etiam cautela vitandi sunt, qui excommunicatis ipsis, aut actione cum possint, vel cum nequeant, voluntate se copulant ...... non omninò vitandi sunt, nec tamen ad communionem sine correctionis medio admittendi.*

Digitized by Google

Diritto Ecclesiastico, non volle per altro, che s' ammettessero alla partecipazione de' S. Misterj senza dar loro quei salutevoli ammaestramenti, che potessero distorgli dal restar più a lungo complici del lor peccato: ma riguardo a coloro, che comunicavano cogli Scismatici, e gli Eretici, proibisce assolutamente l' aver con essi comunicazione veruna.

I Fautori de' Riti querelansi ingiustamente, che i Cappuccini non gli abbiano voluti ammettere alla lor comunione

Dop' autorità di tanto peso, chi non riconosce l' ingiustizia de' lamenti fatti da' Missionarj della Società contro i Cappuccini, che si son separati dalla lor comunione? Lamenti, che meriterebbero qualche attenzione, se avessero avuto per oggetto la sola condiscendenza de' nostri Missionarj ad ammetter alla lor comunione quelli, che comunicato avessero con que' Padri innodati dalla Scomunica. Se ne saria con fondamento, come già si disse, fatta loro qualche correzione; poichè andiam' d' accordo, che i Missionarj nostri non hanno avuta tutta la premura d' avvertire i popoli a non comunicare *in Divinis* co' Missionarj della Compagnìa, e a non ricorrere al loro Ministero per l' amministrazione de' Sagramenti, mentre violavano un Decreto, a cui dalla S. Sede s' era annessa la Scomunica, e le Sospensioni. I nostri Missionarj averebber potuto ancora separarsi da quelli, che comunicavano co' Partigiani de' Riti, la cui pubblica ostinatezza non potea far a meno di non strascinare il Popolo nello Scisma.

I Cappuccini averebber potuto avvertire i Popoli, che i Partigiani de' Riti erano Scomunicati.

Il non ubbidire alla S. Sede nelle Decisioni concernenti il Divin Culto, e resister con scandalo a' Decreti, che ne regolano la pratica, e ne prescrivono l' Idolatrìa, e la superstizione; è un fomen-

fomentar senza contradizione lo Scisma, e indurvi i Popoli, a' quali uno presiede.

Or da tutto ciò, che detto aviamo, ell' è cosa incontrovertibile, che siamo tenuti per Legge naturale, e Divina a scanzar questa razza di gente: Hanno dunque i nostri Missionarj adempiuto a' loro doveri, separandosi dalla comunione de' Missionarj Gesuiti, e non ponno non esser lodati per sì fatta separazione.

XI.

La Dottrina de' Gesuiti conferma i Cappuccini nella lor separazione.

Debbono tanto più restar convinti da questo discorso i Partigiani de' Riti, quanto che è conforme dalla Dottrina de' Teologi, e Canonisti della Compagnìa, massime di quelli, che hanno scritto sopra la Costituzione *Unigenitus*. Avvene egli un solo, che abbia sostenuto, che gli Opponenti alla Bolla non fossero Scomunicati? Non hanno tutti insegnato, e pubblicato, non potersi oppugnar questa Costituzione senz' esser per lo manco Scismatico? Si son veduti i lor Confessori adoprar tutto lo zelo per disporre i lor Penitenti a non ricevere i Sagramenti dalle mani di quelli, cui sapevano esser Ribelli alla medesima Costituzione, senz' aspettar Sentenza che gli dichiarasse Scomunicati.

Pratica de' Gesuiti di Francia contraddittoria a quella de' lor Missionarj dell' Indie intorno alla separazione in Divinis.

E' in questo sana, tutta cristiana, e concorde alla nostra la Dottrina de' Padri della Compagnià; e se i lor Missionarj dell' Indie volessero uniformarvisi, s' accorderebber ben tosto con Noi, e con lor medesimi. Ma mentre vorranno, tuttochè notoriamente Scomunicati, partecipare alla comunione de' Cappuccini, gli verrà sempre opposta la prattica de' lor PP. di Francia totalmente contraddittoria alle lor pretenzioni.

La Costituzione *Unigenitus*, Voi direte, è rice-

Digitized by Google

cevta da tutti i Vescovi della Francia, ed il Decreto di M. di Tournon non è stato confermato se non dalla S. Sede: E' egli dunque necessario, che un Decreto, una Costituzione sia ammessa da tutti i Vescovi pria che obblighi sotto pena di Scomunica? Sarebbe questa una proposizione, che tutta rovescierebbe la Potestà Ecclesiastica. Del rimanente, qual è quel Vescovo, che non condannasse le più grossolane superstizioni del Paganismo, se il Decreto del Legato fosse così necessario all'Europa, come lo è alla Chiesa dell Indie? E' forse da stupire, che i Vescovi di S. Tommaso non vi si sieno voluti soggettare? Sono per lo più scelti dal numero de' Missionarj della Compagnìa, per occupar quella Sede; Eglino soli hanno avuto ardimento d' opporsi, e tuttavia s' oppongono all' intera esecuzion del Decreto, allegando esser impossibile l' osservarlo senza la total rovina delle Missioni; falso pretesto, che a null' altro giova, fuorchè ammantellar la loro disubbidenza.

I soli Vescovi di S. Tommaso si son' opposti al Decret.

Un pretesto quasi simile allegavano gli Appellanti per sostenersi nella lor resistenza. Non pretendeano forse, che la Costituzione condannasse una Dottrina, dalla quale non poteano dilungarsi senza perder la Religione? Ma sì fatto pretesto gli ha mai giustificati? Come dunque giustificherà i Partigiani de' Riti nella loro ostinazione? S' è fatto vedere nella present' Opera, che i Cappuccini non trovavano impossibilità alcuna a osservare il Decreto nelle loro Missioni. Aggiungasi a questo una ragione, che dee necessariamente condur gli Avversarj in un laberinto, dal quale non potranno assolutamente uscire.

I Gesuiti dell' Indie, e gli Appellanti si difendono collo stesso principio.

Se

Se questa impossibilità fosse stata qual sì sovente l' hanno voluta far credere i Gesuiti, bisognerebbe, che concedessero, che le Missioni sono attualmente perdute, o che di presente Essi non osservano il Decreto. Se ammettono il primo, perchè dunque seguono a stare nell' Indie, se non vi ponno stabilir la Religione, come comanda la S. Sede? E perchè hanno giurato d' osservarlo in tutti i suoi punti? Può mai promettersi, e giurarsi ciò, che è impossibile a mantenersi? Se poi confessano il secondo, cioè, che non osservano il Decreto: violano dunque il giuramento solenne, che hanno fatto, d' osservarlo, e farlo osservare: sono dunque precipitati nell' abisso della ribellione alla S. Sede, e sono per conseguenza notorj Scismatici, e Scomunicati. Terminiamo questo perentorio discorso, e diciamo, che se i Missionarj della Compagnìa di Gesù vantano di conformarsi presentemente al Decreto, ùgualmente potevano farlo fin dal 1704. quando fu pubblicato, fin al 1735. quando promisero d' uniformarvisi: lo possono fare presentemente, poichè giurano d' osservarlo, dunque lo poteano fare anche in altro tempo, quando erano obbligati ad osservarlo sotto pena di Scomunica: potevano osservarlo, e nientedimeno lo trasgredivano, dunque sono incorsi nella Scomunica, che il Decreto portava.

Argomento dimostrativo contro i Partigiani de' Riti.

Prova della lor ribellione, del loro Scisma, e del loro spergiuro.

Della loro Scomunica, e del loro errore.

Di più; se questi Padri l' osservano, come protestano e giurano, restano dunque da per se stessi convinti, che allegavano il falso alla S. Sede, assicurandola, che se confermava 'l Decreto di M. di Tournon, i Missionarj sarebbero stati astretti

ad

ad abbandonare le Missioni: per modo che, se la S. Sede si fosse affidata alle testimonianze de' P.P. Missionarj Gesuiti, sarebbe stato rivocato quel Decreto, e sarebbero tuttavia osservati senz' alcuno scrupolo i Riti Idolatri, e Superstiziosi da' Cristiani del Malabar, che sono sotto la giurisdizione di detti Padri.

XII.

Il Concilio Costantinopol. chiama la Chiesa Romana pura, ed immutabile nella Fede.

Gesù Cristo però, che disse al Capo degli Apostoli, ch' Egli era la Pietra, su cui stabilirebbe la sua Chiesa, non permetterà giammai, che Ell' approvi que' Riti, che la Santità ne contaminano: *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*; promessa, che averà sempre il suo effetto, e che vediam per esperienza fin' a quì verificata, e lo sarà fin' alla fine de' secoli „ dicendo „ il Concilio Costantinopolitano (1) Che s'è sempre conservata nella S. Romana Sede pura, ed „ illibata la Religion Cattolica, e la sana Dot„ trina. „ A i Successori di San Piero Gesù Cristo ha lasciata la cura d' assodar nella Fede i Fedeli, [2] e distribuir loro il cibo, che gli preservi dall' eterna morte. Le quali parole secondo S. Giangrisostomo, e il Dottor Angelico significano lo stesso, che se Cristo detto avesse a S. Piero: „ I vostri Fratelli dovran riconoscer me stesso „ nella vostra persona, ed essere a Voi sommessi, co„ me a me stesso: affinchè vedendovi esteriormente „ governare in mia vece, facciano portar da tut„ to

Sentimento di S. Giangrisostomo, e di S. Tommaso sopra le parole di G. C. a S. Piero.

(1) Tenuto nell' 869. contro Fozio. *Quia in Sede Apostolica immaculata est semper Catholica reservata Religio, & Sancta reservata Doctrina.*

(2) *Confirma fratres tuos: Pasce oves meas.*

„ to il Mondo rispetto a quel Trono, ove sede-
„ te. [1]

I Papi ne' loro Brevi danno a i Vescovi il nome di Fratelli.

Il nome di Fratelli di Piero dato da Gesù Cristo agli altri Apostoli vien perfettamente a giustificare il titolo, che usa il Papa ne' suoi Brevi diretti a i Vescovi, chiamandoli Fratelli, laddove se sono mandati agli altri Fedeli, suoi figliuoli li chiama. Qual differenza di titoli, come insegna S. Tommaso, deriva dal divider, che fa il Papa co i Vescovi la sua Pastoral sollecitudine per la salute de' Popoli. (2)

I Vescovi di Meliapura, ed i Gesuiti dell' Indie sconvolgono la subordinazione della Chiesa.

I Vescovi di S. Tommaso hanno sconvolta questa subordinazione da Gesù Cristo medesimo stabilita; poichè in vece di corrispondere alla Pastoral sollecitudine de' Sommi Pontefici per l' osservanza del Decreto di M. di Tournon, insinuando a i loro Popoli il sottomettervisi, travagliavano per l' opposito manifestamente ad allontanargli da tal sommissione. Altrettanto faceano dal canto loro i Missionarj della Compagnia per sostenere la lor falsa idèa, e persuadere a tutto il Mondo essere assolutamente impossibile l' osservanza del Decreto, se pure non si voleano espor le Missioni ad una total rovina: ma d' una sì stravolta idèa tanto più manifestamente si discuopre il ridicolo, quanto che hanno poi fatto giuramento d' osservarlo, ed hanno assicurata la Corte di Roma, che l' osserverebbero. [a]

La perdita delle Missioni serve di specioso pretesto a i Fautori de' Riti.

Or la perdita delle Missioni, che parea dar tant'

(1) *Ut ipsi Te in loco meo assumentes, ubique terrarum Te in Throno tuo sedentem prædicent, te confirment.*
(2) Quæst. 26. art. 3. in corp.
(a) Vedete alla fine della 2. Parte l'anno 1742. e 1743.

Quest' idea vien resa bugiarda dall'esperienza.

tant' apprensione, e di cui si son valuti per sì lungo tempo, non è per anche seguita; ne vien dunque in conseguenza, che cotal timore fosse tutto immaginario, o non nascesse piuttosto, che da certi motivi diametralmente opposti allo Spirito degli Apostoli. Mi s' obbietterà per avventura, che nel 1737. era stato moderato il Decreto, e che tal moderatoria l' avea reso pratticabile.

Clemente XII. non tocca punto alcuni principali Articoli del Decreto.

Se dopo l' Epoca di tal moderazione si fosse cessato di violare il Decreto, questa scusa tuttoche falsa, sarebbe almeno speciosa. Ma se si fa riflessione, che la moderatoria non tocca in verun conto certi Articoli del Decreto, che, a detta de' Missionarj della Società, portavano seco l' intera perdita delle Missioni, che si dirà di sì frivola scusa?

Va dunque a cadere da per se stessa l' oggezione, e sarebbe un perdere inutilmente il tempo, se volessi più a lungo trattenermici a confutarla. Sarà cosa molto più utile l' esaminare, se negli ultimi Secoli sia stato vietato il separarsi dagli Scomunicati notoriamente, ovvero se sia stato lecito comunicar con essi finacchè non fossero denunziati; e finalmente se debbansi evitar gli Scismatici notorj.



LIB-

Digitized by Google

LIBRO TERZO.

SOMMARIO.

Regola perpetua prescrittaci da Gesù Cristo intorno alla separazione da' nostri Fratelli : La Chiesa scomunica coloro, che comunicano cogli Scomunicati : La Bolla di Martino V. ed il Decreto del Concilio Gonstanziense permettono di comunicare cogli Scomunicati non denunziati. Tal permissione fu rivocata a riguardo de' Scomunicati notorj ne' Concilj di Basilea, Lateranense e nel Concordato fra Leone X. e Francesco I. : Sentimenti degli Autori toccanti ciò ch'è stato ordinato nella Bolla di Martino V. ed in varj Concilj : I Teologi Gesuiti sostengono che non si può comunicare in Divinis *cogli Scomunicati notorj : La di loro condotta in Francia, e nella Cochinchina è conforme a questo sentimento : I Cappucini dell'Indie hanno sieguito l'esempio di questi PP. in rifiutando di comunicare con Essi : Lettere de' Cappuccini, che pruovano la loro brama per la riunione co' Missionarj della Compagnia : Il rifiuto della comunione* in Divinis, *che loro fanno i Cappuccini è appruovato a Roma, ed in Francia : I Gesuiti trasgrediscono il Decreto dopo la loro riunione co' Cappuccini : Questi ben potrebbono di nuovo separarsene : Lettere di sigillo ottenute contro i Cappuccini a tenore di false esposizioni fatte da' Gesuiti : Questi P. P. si fanno temere nel Governo di Pondicheri : Principj Teologici da quali concludentemente si deduce il dovere della separazione dagli Scomunicati e sospesi notoriamente : Caso in cui giammai è permesso di comunicare* in Divinis *cogli Scomunicati : Questa separazione è* de jure Divino *: Zelo de' primi Padri della Chiesa* Sommario del terzo Libro.

Digitized by Google

Sommario del terzo Libro.

in separarsi dagli Scismatici notorj : Decreto di Scomunica contro Eutiche ed Andronico : I Partigiani de' Riti sono nel caso dello Scisma : Risposta all' objezione di coloro che asseriscono il Decreto altro non esser, che opera d' un Legato : Facoltà de' Legati : Questo Decreto diviene opera della S. Sede per mezzo della conferma : Ricusare di riconoscerlo è un divenire Scismatico : Objezione relativa alle Massime della Chiesa Gallicana. Vi si risponde a tenore della dottrina de più saggj Canonisti e Teologi di questo Regno : I Cardinali Perron e Richelieu, M. di Bossuet, il Cardinal Bissi, il Cardinal Mailli, Nicola, Dupin : Conferenze di Lusson, Tournelli, Michele Mauclere, S. Bernardo, il Clero di Francia, tutti somministrano pruove, che autorizzano la separazione di cui si tratta : Era sopra tutto necessaria nel caso in cui trovavansi i Cappuccini dell' Indie : Benedetto XIV. riceve a penitenza i Partigiani de' Riti con altrettanta bontà con quanta Benedetto XIII. ricevette quei, che lasciavano la loro ostinazione intorno alla Costituzione Unigenitus : *I Rebelli al Decreto sopra i Riti non son meno colpevoli, che quei, che si oppongono a questa Costituzione : Conclusione generale di quest' Opera : Discorso di S. Bernardo che l' Autore indrizza a' zelanti Missionarj dell' Indie : I Missionarj spiegando quest' Opera a' loro Cristiani debbono usare le stesse parole di Monsig. di Lafiteau alloraquando rappresentava a' suoi Diocesani la sua Storia della Costituzione.*

Una

Digitized by Google

I.

Regola stabilita da Gesù Cristo in perpetuo intorno alla separazione da' nostri Prossimi.



NA sola regola prescrittaci da Gesù-Cristo stesso nel Sagro-santo Vangelo esser ci può perpetua invariabil norma del che contener ci dobbiamo nella separazione da' nostri Prossimi. Cadono in qualch' errore? Dice questo Divino Maestro „ proccurate di guadagnarli con buone „ ammonizioni alla verità, che se non vi ascoltano, „ denunziategli alla Chiesa, a cui, se negano l' ubbidienza, considerategli per l' avvenire come Pubblicani, e Gentili; mentre tutto quello, che sarà „ legato in Terra da coloro a' quali ho affidato il „ Governo della Chiesa, sarà parimente legato in Cielo, e ciò che in Terra sarà disciolto, lo sarà pur „ anche nel Cielo. (1)

Or quindi è chiaro che coloro, i quali pubblicano ed ostinatamente violano i Decreti, che la S. Sede vuole sieno osservati sotto pena di Scomunica, negano formalmente di ubbidire alla Chiesa, e sfrontatamente resistono al Vicario di Gesù-Cristo: Debbono per conseguenza riguardarsi quai Pubblicani e Gentili con cui non fu in alcun tempo permesso di comunicare *in Divinis*, ed a' quali una tal comunicazione sarà sempre interdetta.

Aggiungasi che per la Scomunica un Cristiano ancor peggiore di un Infedele si rende, secondo il Canone che riferisce le parole di S. Agostino „ Fratelli carissimi, ogni Cristiano, che sia scomunica- *Parole di S. Agostino.*

(1) *Quod si non audiverit eos dic Ecclesia, si autem Ecclesiam non audiverit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus: Amen dico vobis: Quacumque ligaveritis super Terram erunt ligata, & in Cœlo; & quacumque solveritis super Terram erunt soluta, & in Cœlo.*

„ to da' Sacerdoti che ne hanno la facoltà, è già „ lasciato in preda di Satanasso. E come? Eccolo: „ perchè fuori della Chiesa è il Demonio che gover- „ na, come G. C. è quegli, che governa nella Chie- „ sa, in tal guisa essendo rigettato dalla Comunione „ della Chiesa, e dato in balìa del Demonio. (1)

Obbligo imposto da' Canoni.

Abbiamo già spiegati gli effetti di una tale separazione, e sono che lo Scomunicato nè può amministrare, nè ricevere i Sagramenti, non può assistere alle orazioni della Chiesa, nè ricevere dopo la morte l'Ecclesiastica sepoltura ec. Ciò ci fa sapere il Canone X. degli Appostoli. (2)

La Clementina al Capitolo *Gravis de sententia Excommunic.* prescrive una simil regola (3), ed il Canone *Si quis* avverte che se si comunichi pubblicamente con un scomunicato, sia in parlandogli, siasi per qualunque altra ragione s'incorra come egli la pena della scomunica. (4)

Il nodo della gran difficoltà intorno alla separa-

(1) *Omnis Christianus, Dilectissimi, qui à Sacerdotibus excommunicatur, Satanæ traditur; quomodo? Scilicet quia extra Ecclesiam Diabolus est, sicut in Ecclesiâ Christus, ac per hoc quasi Diabolo traditur qui ab Ecclesiasticâ communione removetur.* S. August. Can. omnis caus. 11. quæst. 3.

(2) *Si quis cum excommunicato, vel in domo unà precatus fuerit, is segregetur.*

(3) *Ne igitur excessus sic graves excedentium impunitate trahantur ab aliis in exemplum, præsumptores præfatos .... qui ne excommunicati publicè, aut interdicti de Ecclesiis dum in ipsis Missarum aguntur solemnia a celebrantibus moniti, ut exeant prohibere, necnon excommunicatos publicè, & interdictos qui in ipsis Ecclesiis nominatim a celebrantibus, ut exeant moniti remanere præsumpserint, excommunicationis Sententia .... sacro aprobante Concilio innodamus.*

(4) *Si quis frater aut palam, aut absconsè cum excommunicato fuerit locutus, aut junctus communione, statim cum eo excommunicationis contrahat pœnam.* Caus. 11. quæst. 5.

razione da gli Scomunicati notorj, e non denunziati consiste in sapere, se abbia la Chiesa tolto in questi ultimi Secoli l'obbligo che sopra ciò ha sempre ne' primi Secoli sussistito. La maggior parte degli Autori citano la Bolla di Martino V. fatta nel Concilio di Costanza per dimostrare, che presentemente non v'è obbligo di separarsi se non da coloro, che nominatamente, e giuridicamente sono stati dichiarati scomunicati. Questa in fatti è la prova più forte di cui servir si possano i fautori della comunicazione cogli Scomunicati non denunziati abbenchè notorj. Ma, siesi pur forte quanto si vuole, addurrò ragioni che l'abbattano, ò almeno almeno giustifichino la condotta de' Cappuccini nel rifiutare che hanno fatto di comunicare *in Divinis* cogli Missionarj della Compagnia. Basta perciò metter sotto gli occhj le varie Decisioni che dopo Martino V. ed il Concilio Costanziense sono state fatte.

II. *Costituzione de' Concilj di Costanza, di Basiléa, e di Laterano.*

COSTITUZIONE O DECRETO *Del Concilio di Costanza* *Cap. VII. de Reformat. An. circiter 1418.*	COSTITUZIONE O DECRETO *Del Concilio di Basiléa* *Sess. 20. N. 2. An. 1434.*	COSTIT. O DECR. *Del Concil. V. di Laterano* *Sess. 11. Cap.* Statuimus *An. 1516.*
AD evitanda scandala & multa pericula, subveniendumque conscientiis timoratis, Christi fidelibus tenore præsentium misericorditer indulgemus, quod nemo deinceps a communione alicujus in Sacramen-	AD vitandum scandala & multa pericula, subveniendūque conscientiis timoratis, statuit etiā quod nemo deinceps, &c.	STatuimus insuper quod ad vitāda scandala & multa pericula, &c.

men- Le Noi

Costituzioni e Decreti de' Concilj di Costanza &c.

mentorum administratione, aut aliis quibuscumque divinis, vel extra, prætextu cujuscumque Sententiæ aut Censuræ Ecclesiasticæ a jure vel ab Homine generaliter promulgatæ, teneatur abstinere, vel aliquem vitare, vel interdictum Ecclesiasticum observare, nisi sententia vel prohibitio, suspensio vel censura hujusmodi fuerit in, vel contra Personam, Collegium, Universitatem, Ecclesiam aut locum certum aut certam, a Judice publicata vel denunciata specialiter & expresse. (1) *Constitutionibus Apostolicis, & aliis in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque.* Salvo si per quem pro sacrilega manuum in Clericos injectione sententiam latam a Canone adeò constiterit incidisse, ut factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari, nam a communione illius, licet non denuntiatus fuerit, volumus abstineri juxta canonicas Sanctiones. Per hoc tamen hujusmodi excommunicatos, suspensos, interdictos seu prohibitos non (4) intendit in aliquo relevare, nec eis quomodolibet suffragari.

Le altre parole sono simili a quelle del Concilio di Costanza eccettuate quelle, che sono in caratteri Italiani nell' altra colonna, e quelle, che noi rapportiamo in caratteri ordinarj in questa.

(1) Queste parole derogatorie non sono in questo Concilio.

(2) *Ecco le parole aggiunte.*

Aut si aliquem ita notoriè excommunicationis Sententiam constiterit incidisse, quod nullâ possit tergiversatione celari, aut aliquo modo juris suffragio excusari, nam a comunione illius (3) abstineri vult juxta canonicas Sanctiones. Per hoc tamen &c.

Noi metteremo in questa Colonna le parole che sono differenti dal Concilio di Basilèa.

(1) Queste parole derogatorie non sono in questo Concilio.

(2) *Le parole aggiunte al Concilio di Basilèa, sono anche a questo.*

(3) Abstinere volumus.

(4) Non intendimus.

Ba-

Basta fissar lo sguardo sù queste tre Costituzioni ò Decreti per riconoscerne a un tratto la differenza e sentirne il peso, e la forza. La prima riferita parola per parola come sopra da S. Antonino (*a*) è conceputa ne' termini stessi che quella di Basiléa fino a quelle parole exclusivamente *Constitutionibus &c.*, che sono una clausula derogatoria alle Costituzioni antecedenti contrarie a queste. La Costituzione del Concilio di Basiléa, come quella del Lateranense non contengono la detta clausula.

Vedesi che la differenza essenziale di queste tre Costituzioni consiste in questo; che il Concilio di Costanza riduce l'obbligo d'evitare i Scomunicati a coloro sol tanto, che saranno giuridicamente dichiarati, o denunziati per tali, eccettuando solamente quelli la di lui scomunica sarà notoria per avere con violenza percosso un Chierico. *Salvo si quem pro sacrilega manuum in Clericos injectione Sententiam latam a Canone adeo notoriè constiterit incidisse, ut factum non possit aliqua tergiversatione celari*. Ma i Concilj di Basiléa, e di Laterano eccettuano ancora tutti coloro, che sono notoriamente scomunicati, siasi qualsivoglia il di loro delitto pe'l quale incorsa abbiano la Scomunica. *Aut si aliquem* (dicono questi Concilj) *ita notoriè excommunicationis Sententiam constiterit incurrisse, quod nulla possit tergiversatione celari &c.* Aggiungono ancora che con ciò non pretendono favorire o procurare il menomo avantagio agli Scomunicati a riguardo de' quali dispensano soltanto i Fedeli dall'obbligo di evitargli: Restrizione, che il Concilio fa cogli stessi termini nella sua Costituzione.

Differenze delle tre Costituzioni.

Quanto a quella del Concilio Lateranense non può

(*a*) Somma Part. 3. tit. 25. c. 2.

può distinguersi dalla Costituzione del Concilio di Basiléa: Elleno sono espresse con le medesime parole. Tutta la differenza, (se alcuna si può dire ve ne sia) è che la prima vien enunziata per la terza persona del singolare, *statuit .... abstineri vult .... non intendit*: Ove che la seconda parla con la prima persona del plurale, *Statuimus ..... abstinere volumus .... non intendimus*.

III. *La Bolla di Martino V. sussiste, quantunque non si trovi l'Originale.*

Dal confronto di queste tre Costituzioni risulta, che nulla di ben fondato addurre si può per distruggere la realità di quella di Martino V. ò del Concilio di Costanza. In vano direbbesi non esser ella mai stata perchè non si ritrova negli Atti di questo Concilio, tali quali sono stati stampati, e che si veggono in tutte le Librerie. In vano anche addurebbesi, che il Valentuomo (*a*) (che attualmente fatica a Roma alla compilazione di un nuovo Bollario più esatto di quello che noi abbiamo) ha inutilmente sfogliati tutt' i Tesori del Sommo Pontefice senza trovarne in alcun luogo l' Originale. Da tutto ciò può ben dedursi che siasi perduta: ma ciò non pruova che non sia stata giammai, che piutosto ne suppone l' esistenza, mercecché alla persine, come non riconoscere una tal perdita, ò l' esistenza di questa Costituzione, quando Autori contemporanei di autorità rispettevole non solo la citano, ma attestano anche avere udito

(*a*) Dopo avere io stesso cercato in vano nelle Librerie di Roma ho consultato questo Autore che mi ha fatte vedere tutte le nuove Costituzioni che ha possute rinvenire, quella di cui si tratta non v'è inserita, e mi ha assicurato di non averla possuta trovare. M'è parso di poter recare qualche utile in facendo questa riflessione; molto più che vi sono varj Autori che trattando questa materia non sanno a qual partito appigliarsi intorno alla Costituzione di Martino V.

to dire a Papa Martino V. ch' ella era effettivamente opera sua, e quella del Concilio di Costanza. S. Antonino fra gli altri l' asserisce anche nella terza Parte della sua Somma titolo 26. cap. ultimo. Ove rigettando il parere di alcuni, che pretendono, che questa Costituzione fosse solo stata proposta, e non autorizzata ed accettata. Questo grande Arcivescovo protesta avere inteso dire a due ragguardevoli Personaggj, (quali nomina, e che erano stati al Concilio) che questa Costituzione era stata approvata, e ricevuta in perpetuo da tutto il Mondo. Ed il medesimo Santo nel suo Trattato delle Censure Capitolo 83. trattando questa questione, cerca se il Sommo Pontefice abbia potuto determinare, e stabilire il contenuto di questa Costituzione, e conclude affermativamente, ed aggiugne, che avendo un Particolare riferito a Martino V. che diceasi, questa Costituzione non essere stata fatta, che per 5. anni, questo Papa rispose gli che s' ingannava: ch' egli volea durasse in perpetuo; *Ego volo ut semper duret*. Oltre S. Antonino, Nicolao d' Osma parlando di questa Costituzione asserisce averla estratta dal Libro del Cardinal Giuliano, che presiedette a questo Concilio, e che quest' Eminenza gliela fece vedere in sua Camera a Firenze li 11. Dicembre 1440.

Testimonio di Nicolao d' Osma intorno alla Costituzione di Martino V.

A sì chiare testimonianze di due Autori sì degni di fede possonsi aggiugnere anche quelle de' più celebri, e saggj Canonisti, che la citano continovamente a Roma in differenti Congregazioni sempre che vi si tratta di queste materie senza parlare degli Autori che la sostengono nelle loro Opere, come Navarro, (*a*) Felice, (*b*) Ridolfo, (*c*) Silvestro, (*d*) Soto, (*e*) Fagnano, (*f*) e quantità di altri. Ora sopra una rela-

Vedi le citazioni di questi Autori alla pag. seguente.

zione così comune, così antica, così ben fondata puotesi dubitare dell' esistenza di questa Costituzione? Saría forse credibile che tanti Uomini dotti avessero riguardata come vera, e reale una Costituzione suppositizia, ed immaginaria?

Ciò che conferma la verità di questo sentimento è la conformità dell' espressioni di questa Costituzione con quelle de' Concilj di Basiléa, e di Laterano. Puotesi uno persuadere, che abbiano abbracciato parola per parola l' essenziale, e la più gran parte di una Costituzione suppositizia ed immaginaria? Primieramente il Concilio di Laterano, che ripruova tutt' i Decreti di quello di Basiléa, ed il passo del Conciliabolo nella stessa Sessione ove pubblica questa Costituzione co' medesimi termini ch' è stata pubblicata nel Concilio di Basiléa, Avrebbe egli voluto attingere da una sorgente, ch' ei dichiara cotanto disprezzevole, una regola, e pubblicarla ne' termini stessi, se non fosse stato persuaso, che questa era molto meno un Decreto del Concilio di Basiléa, che una Legge di quello di Costanza e di Martino V. Il pensar ciò sarebbe un far torto all' intenzione del Concilio Lateranense.

Conferma-zione dell' esistenza della Costituzione di Martino V.

Nulladimeno, quando (malgrado sì forti ragioni in favore della realità della Costituzione del Concilio di Costanza) si concedesse, ch' ella non fosse mai emanata, avrebbemo allora fondamento anche maggiore per giustificar la condotta de' Cappuccini ver-

(a) Manuello Cap. 27. num. 35. (b) Sopra il testo di questa Costituzione (c) num. 39. vers. *Insuper ad evitanda de rescript.* (d) Verb. *Excommunic.* 11. num. 7. vers. *Sciendum est* (e) *in 9. Dist.* 22. *Quaest.* 1. *tit.* 9. (f) *In* 1. *P.* 5. *Lib. Decret. de Schismate* Cap. *Quod à Praedecessore.*

verso i Refrattarj al Decreto. E se dall' altro canto se ne ammette con Noi l' esistenza, la loro separazione non sarà perciò contraria alla Costituzione: Perchè se ella dichiara, che si puo comunicare cogli Scomunicati fin tanto ch' eglino non sono nominatamente, e giuridicamente denunziati, ciò non è che un permesso in favor de' Fedeli: *Christi Fidelibus misericorditer indulgemus:* Questo non è un ordine che obblighi i Fedeli, e molto meno i Ministri del Vangelo che aver debbono in orrore que', che ne deturpano la purità, e che per la loro disubbidienza alla S. Sede sono colpiti dalla Scomunica di una maniera che gli rende ben noti.

Comunicare cogli Scomunicati non denunziati è un permissione.

IV.

Il Concilio Lateranense V. vuole la separazione dagli Scomunicati notorj fione.

Ammettendo dall' altra parte l' esistenza della Costituzione del Concilio Lateranense, che su questo punto deroga a quella, notificando, che debbonsi assolutamente evitare tutt' i Scomunicati la di cui Scomunica sarà notoria, quantunque eglino non siano stati dichiarati tali: *Aut si aliquem ita notoriè excommunicationis Sententiam constiterit incidisse, quod nulla possit tergiversatione celari, aut aliquomodo juris suffragio excusari, nam a communione illius abstinere volumus.* Per conseguenza ò, che la Costituzione del Concilio di Costanza e di Martino V. sia reale, ò ch' ella non abbia giammai esistito, i Cappuccini trovansi sempre spalleggiati nella loro separazione da' Refrattarj, per una legge irrefragabile di tutta la Chiesa; Titolo che almeno negare non si può alla Costituzione del Concilio Lateranense posteriore a quella del Costanziense senza attendere quella del Concilio di Basiléa, di cui accordasi esser nulla l' autorità, non per essere stata fatta dopo il discioglimento del Concilio, come pretendono alcuni Dottori,

Digitized by Google

per motivo che Papa Eugenio IV. avendo di subito dichiarato dopo le prime Sessioni disciolto questo Concilio con una Bolla, la rivocò poi con un' altra, e la prorogò dopo la Sessione 20. nella quale questa questione fu pubblicata, come consta dalla sua Lettera (*a*) a' Legati del Concilio, e per conseguenza due Mesi dopo aver tenuto la Sessione 20. Molto più perchè S. Antonino (*b*) asserisce avere udito dalla bocca stessa del Cardinal Giuliano, Legato del Concilio, che la Costituzione della quale si tratta vi era stata fatta, e pubblicata avanti che fosse disciolto.

Ragioni che pruovano la nullità del Concilio di Basiléa.

Ma ciò, che distrugge le ragioni di questi Dottori, come giudiziosamente avverte Fagnano, si è che il Concilio Lateranense nella Sessione II. annulla tutto ciò che ha fatto il Concilio di Basiléa, e lo chiama Conciliabolo scismatico di niuna autorità, sopra tutto, dopo il suo discioglimento *Conciliabulum Schismaticum nullius authoritatis*, *præsertim post translationem*. Ora queste ultime parole, *præsertim post translationem* danno chiaramente a vedere, che questo Concilio non era del tutto legittimo avanti la sua translazione, ò discioglimento. Aggiugniamo, che Nicolao V. nella sua Bolla che comincia *Ut pacis* data (*c*) di Spoleti annulla, e cassa tutti i Decreti del Concilio di Basiléa, eccettuati quelli, che concernono i Benefizj Ecclesiastici quali appruova *pro bono pacis*. D'onde risulta, che la Costituzione del Concilio di Basiléa è tanto nulla, quanto quella del Concilio di Laterano è di un inviolabile autorità. Ne siegue evidentemente ancora che la Costituzione di que-

(*a*) Data de' 15. Febbrajo 1438.
(*b*) Nel suo Trattato delle Censure cap. 38.
(*c*) In Spoleti li 17. Luglio 1449.

Digitized by Google

questo ultimo Concilio essendo una Legge posteriore a quella, ch'era stata fatta nel Concilio di Costanza da Martino V., ella ha dovuto servir di regola a' Cappuccini senza avere alcun riguardo alle precedenti Decisioni. Non si ha più jus di prevalersi della Costituzione di Martino V. contro tutte quelle, che per l'innanzi ordinavano il contrario di ciò ch' ella prescrive, di quello se n'abbia dopo il Concilio Lateranense di prevalersi della Costituzione, ch' egli ha fatto per diportarsi cogli Scomunicati differentemente da ciò ch'è ordinato in quella di Martino V. Una legge posteriore è sempre quella che è in vigore ed alla quale devesi necessariamente aver rapporto. Quest'ultima del Concilio Lateranense deve servire di altrettanto maggior regola a' Cappuccini di Pondicheri, essendo stata inserita, dice il Signor (*a*) d'Hericourt nella pragmatica (*b*) senz'alcuna modificazione, e ripetuta parola per parola nel Concordato (*c*) tra Leone X. e Francesco I.

E ben egli vero, che questo Giureconsulto dopo avere asserito, come molti (*d*) altri, (che negli Atti del Concilio non si trova la Costituzione di Martino V.) pretende che in Francia siasi sempre costumato di non obbligare ad evitare, se non gli Scomunicati nominatamente denonziati. Ma quand' ancora

(*a*) Questo è un Canonista Francese Avvocato del Parlamento di Parigi che ha compilate le Leggi Ecclesiastiche del Regno.

(*b*) Tit. 20. Cap. unico. (*c*) Tit. 19. Cap. unico.

(*d*) Couvaruvias dice di averne fatta diligentissima ricerca senza poterla giammai trovare. Un dotto Autore Francese averla ricercata in vano nelle più famose Libbrarie del Regno. I Canonisti, dopo S. Antonino, quasi tutti la citano. *Io ho spianata di sopra questa difficoltà quanto m'è stato possibile, e della maniera che puotesi uno determinare intorno a ciò.*

cora avesse prevalso quest'uso alla Legge contrario: non si è però giamai sostenuto in Francia nè in altra parte del Mondo Cristiano, che un tal uso giugnesse fino ad obbligare di comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj abbenchè non denunziati: cosa che necessaria sarebbe per coloro, che hanno avuto jus di lamentarsi del rifiuto de' Cappuccini di comunicare co' Refrattarj al Decreto. Abbiam già detto essere una mera indulgenza permessa a' Fedeli il non separarsi da gli Scomunicati notorj: *Christi-Fidelibus tenore præsentium misericorditer indulgemus*. E perciò la Chiesa non ha mai preteso favorire in alcun modo questi Scomunicati: *Per hoc tamen hujusmodi excommunicatos, suspensos, interdictos, seu probibitos non intendimus in aliquo relevare, nec eis quomodolibet suffragari*.

V.

Sentimenti de gli Autori della Compagnia su la separazione da gli Scomunicati.

Non v'è alcun Giure-consulto e Casista che non convenga in questi due punti. E credo, che in vano si scorrerebbono gli Autori della Compagnia, che hanno trattate queste materie per trovarne uno di contraria oppinione. Suarez parlando della facoltà di far Leggi così conclude la sua distinzione: „ Noi diciamo dunque che in fatti un pubblico Eretico „ non può far Leggi, per ragione almeno della Censura incorsa. E l' Estravag. *ad Evitanda* non è punto contraria, perchè questa Costituzione non è stata fatta in favore de' Scomunicati, ma de' Fedeli: „ Ne siegue, che quantunque gli altri non siano obbligati di evitargli nulla però di meno se consta „ pubblicamente, ch' egli sia Eretico possono giustamente non osservare ò ubbidire alle sue leggi, perchè in fatti non ha l'uso della facoltà di costringere ò di obbligare. *D' altronde non sono punto obbligati*

„ *bligati a comunicare con esso, quantunque lo possano* „ *nelle cose oneste, e che gli sono di qualche utile*. Or „ se i Sudditi di uno Scomunicato non sono tenu„ ti ad ubbidirgli, non ha l' uso della giurisdizio„ ne, e tutte le Leggi ch' egli faccia sono nulle„ ed invalide.

Vasquez ci spiega questa materia con somma chiarezza; riuscirà facile applicare al presente caso la sua dottrina. Tradurrò fedelmente le sue parole. Dopo che quest' Autore Gesuita ha trattato della separazione dagli Scomunicati dice in primo luogo „ Onde la difficoltà consiste in sapere a che appigliarsi „ sù questo punto. Adriano pretende, che dobbia„ mo attenerci al Concilio Costanziense, dubitandosi „ molto se il Concilio di Basiléa sia stato Scismatico, „ e Soto siegue questa opinione all' articolo 4. Ma „ dubitino quanto vogliono dell' autorità di questo „ Concilio, il sentimento di questi Autori non può „ convincermi non attendendo eglino, che questo „ Decreto è stato fatto avanti la dissoluzione, e lo „ Scisma come consta dagli Atti, e l' asserisce Silve„ stro. Soto che pensa male di questo Concilio, non „ riflette ch' è stato approvato da Martino V., e „ Nicolao V. nelle loro Bolle, che trovansi nel To„ mo 2. de' Concilj dell' ultima Edizione *in Quarto.* „ Questi Pontefici hanno approvato questo Concilio „ quanto alla condannazione degli Articoli Eretici, „ ed in ciò, che riguarda i Benefizj, e le Censure.

Oppinione di Vasquez. T. 4. Tract. de Excomm. Dub. 3. n. 8.

„ Soto altresì non riflette, che questo Decreto „ è stato approvato nel tempo stesso dal Concilio „ Lateranense sotto Leon X., Sess. 11. sect. che co„ mincia: *Statuimus quoque, & ordinamus &c.*, qual „ Concilio è stato approvato da Leone X., ed in

questo

„ questo Concilio fu ricevuto il Decreto di quello di „ Basiléa.... Dal che Vasquez inferisce.... che se „ uno si attiene soltanto a' diritti, ed alla Legge de- „ vesi conformare (come l' insegna Couvaruvias) a „ questo secondo Decreto del Concilio di Basiléa , „ e di Laterano, che vuole la separazione da' Sco- „ municati notorj, e che non ardirebbe allontanarsi „ da tal regola in questa Costituzione prescritta. Per „ me (continova Vasquez) lo giudico anche appog- „ giandomi allo jus Canonico, perchè questa Costi- „ tuzione di Basiléa, e di Laterano è posteriore a „ quella di Costanza. Nulladimeno come che questa „ (aggiugne il citato Couvarruvias) è più conforme „ al fine della Legge, ch'è di quietare le coscienze „ ed evitare i scandali ec., e perchè altresì è comu- „ nemente abbracciata da' Cristiani, quindi è che „ in oppinione mia potrebbesi conformare sulla fi- „ ducia che l' altra non ha vigore di Legge. Questo „ è il sentimento comune degli Autori, (toltine „ qualcheduni come Couvaruvias, Navarro, Soto, „ Adriano ec.) che non hanno fatta menzione degli „ altri Concilj, ma soltanto di quello di Costanza, „ perchè vedevano essere comunemente abbracciata „ nel Mondo Cristiano.

Lo jus Divino ci proibisce secondo Vasquez di comunicare in Sacris *cogli Scomunicati denonziati, o non denonziati.*

„ Lo stesso Autore nel luogo stesso dice (*a*) che „ bisogna distinguere due sorti di comunicazione, „ l' una *in Sacris* come sentire la Messa, amminis- „ trare i Sagramenti; l'altra in varie umane azioni. „ Sembrami certo, che siamo obbligati de *jure Divino* d'evitare *in Sacris* uno Scomuniaato, e quan- „ tunque Soto non lo neghi, nulladimeno perch'egli „ dice che il Papa può dispensare sopra questo punto, „ pensa

(*a*) *Dubium septimum.*

„ pensa che questa obbligazione non sia che *de jure* „ *humano*.

„ Ma i differenti passi della Scrittura ci dimos- „ trano il contrario, come pure il Decreto di Papa „ Calisto *al Cap. Excomm.* 11. *quaest.* 3. *sei o sette li-* „ *nee più abbasso il medesimo Autore dice*: Si debbe „ inferire da ciò ch'è stato di sopra stabilito, che „ il Sommo Pontefice stesso non può senza peccato „ comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati, nè con- „ cedere una tal dispensa: Che se la concede, la „ dispensa, è nulla, quantunque egli potesse inter- „ pretare, che in tal caso lo Jus Divino non obbligas- „ se. Così quando il Concilio Costanza ha accordato „ di comunicare cogli Scomunicati, ciò s'intende, che „ ha solamente levata la censura, e la proibizione „ della Chiesa, perchè l'obbligazione dello Jus Di- „ vino di non comunicare *in Divinis* cogli Scomu- „ nicati sussiste sempre, allorchè si tratta del S. „ Sagrifizio della Messa, dell'Orazione, e de' Sa- „ gramenti. La ragione di questo principio è che „ Gesù-Cristo c'insegna in S. Matteo al cap. 18., che „ si deve riguardare uno Scomunicato come un Pub- „ blicano, ed un Gentile: *Sit tibi, sicut &c.*, e ciò „ deve intendersi per verità nelle cose, che sono pro- „ prie de' Cristiani, come osservò anche Couvaruvias.

Vasquez sostiene che il Papa non può comunicare in Sacris *senza peccato cogli Scomunicati nè dare questa dispensa.*

„ Che il Concilio di Costanza non abbia dun- „ que volsuta accordare ogni licenza ma solamente „ spogliarsi dello jus positivo è chiaro, perchè quan- „ do dice, *che in avvenire non sarà piu l'obbligo d'evi-* „ *tare i Scomunicati* (*a*) *nella recezzione ò amministra-* „ *zione de' Sagramenti*, non intende perciò, che que- „ sto

Il Concilio di Costanza non ha tolto, che la proibizione della Chiesa senza toccare quella, che lo jus Divino impone d'evitare i scomunicati.

(1) *Non teneatur deinceps in Sacris evitare adhuc in Sacramentorum receptione aut administratione &c.*

„ sto sia lecito, poichè finalmente non v'è alcuno, „ che dopo il Concilio abbia insegnato, che non si „ pecchi amministrando scientemente un Sagramen- „ to ad un Scomunicato: Dunque il Concilio colla „ sua Costituzione ha solamente voluto togliere la „ proibizione della Chiesa, e lasciar quella che vie- „ ne imposta *de jure naturali & Divino*.

„ Quindi mi sembra, che quando uno Scomu- „ nicato non è conosciuto, io non posso nè sono ob- „ bligato di evitarlo per tema di non manifestare il „ delitto del prossimo, che lo jus naturale m' inse- „ gna a tener celato. Che se lo Scomunicato è pub- „ blicamente conosciuto, e non denonziato non pos- „ so conferirgli i Sagramenti nè ricevergli da esso, „ non solo per non cooperare al di lui peccato, ma „ perchè sono obbligato dallo jus Divino di evitar- „ lo: e questo si deve intendere ancora ne' Divini „ Uffizj. Talchè, se io non posso senza danno farlo „ uscir di Chiesa, e senza cagionare un gran torbi- „ do, non sono obbligato a farlo. Quanto a me, „ continua Vasquez farei quel che potessi: del resto, „ se lo Scomunicato da per se stesso s'ingerisce alla „ celebrazione de' Divini uffizj il fallo ricade sopra „ di lui.

VI.

I Gesuiti si regolano colla dottrina di questi due loro Teologi.

Tal'è la frase de' due Dotti Teologi della Compagnia, tal'è senza dubbio la dottrina generale di tutti coloro che ne son membri: Dottrina, che in fatti hanno seguita in Francia a riguardo de' Refrattarj alla Costituzione *Unigenitus*; Dottrina, alla quale si sono appigliati nelle Missioni dell'Asia. Non hanno eglino ricusato pubblicamente di comunicare nella Cochinchina col Sig. Flori sul pretesto imaginario, che fosse opposto a questa Costituzione? Tanto

I Gesuiti in Europa, ed in Asia si separano da' Scomun. nō den.

to che dopo la di lui morte avvertirono i loro Cristiani, che non occorrea pregare pe'l riposo dell' Anima sua, e gli negarono di più l'Ecclesiastica Sepoltura? Questo Missionario, non ostante, che non era nè nominatamente, nè notoriamente scomunicato: I Gesuiti non hanno mai possuto produrre una pruova apparente della sua opposizione alla Costituzione, di cui, non v'è quasi luogo di ragionare tra' Cochinchinesi. Il sospetto di questi PP. non potea esser fondato sopra ragioni più ingiuste e più temerarie, egli è, dicean eglino, di nazion Francese, e del Seminario de' Signori della Missione straniera di Parigi, dunque è Giansenista, e scomunicato.

M. Vescovo d'Alicarnasso essaminò quest' affare nella Visita Apostolica, che fece in questi Paesi: Riconobbe ben presto l'ingiustizia de' nemici del Defonto: così Egli ne giustificò la memoria e gli fe' dare in appresso onorevole sepoltura. Ciò fu assai, perchè questo Prelato considerato fosse egli stesso da' Gesuiti come famoso Giansenista, e per conseguenza scomunicato: Quindi negarono per tali ragioni (*a*) d'assistere a' Funerali di questo Appostolico Visitatore: Nacque eziandio infallibilmente da tal principio, che lungi dal procurargli nella ultima sua infermità i più necessarj ajuti, cercarono ancora privarlo di quelli che se gli doveano (*b*). Si è possuto vedere un esempio di questa inaudita fierezza nella Scomunica fulminata contro il Superiore de' Cappuccini di Pondicheri. A questo Padre abbenchè innocente, non proibì il Vescovo di S. Tommaso Gesuita sotto pena di Scomunica a tutt'i suoi Diocesani di somministrargli

I Gesuiti non vonno assistere a' Funerali del Visitatore Apostolico sotto pretesto, ch' era Giansenista.

I Gesuiti proibiscono a' loro Cristiani di somministrare nè acqua, nè fuoco ad un Cappuccino ingiustamente Scomunicato.

S 2 nè

(*a*) Vedi il 1. Lib. di questa 3. Parte.
(*b*) Al Tom. 1. lib. 5. pag. 235.

nè fuoco nè acqua? I Gesuiti di Pondicheri non procurarono loro stessi di andare di porta in porta ad avvertire i loro Cristiani di seguire *ad litteram* l'ordine del Vescovo? E pure trattavasi d'una Scomunica, che il Metropolitano dichiarò ingiusta ed appassionata.

Se questi P.P. si diportano in questa guisa a riguardo di coloro, che non sono scomunicati se non perchè hanno interesse a riguardargli come tali: Se negano i soccorsi permessi a' Gentili, ed a' Pubblicani, se ricusano d'assistere a' Funerali di un Visitatore Apostolico perchè ha reso giustizia alla memoria d'un Missionario di cui aveasene per sospetta senza fondamento la dottrina, che non avrebbon dunque fatto se truovato avessero il Decreto del Cardinal di Tournon conforme alle loro inclinazioni ed a' loro interessi? Se i Cappuccini vi si fossero opposti con tanta ostinatezza com' han fatto loro, e l' avessero per tanti anni trasgredito come han fatto essi, i Missionarj Gesuiti avrebbono senza fallo negata a Cappuccini la comunione *in Divinis*, ed avrebbono stimato loro dovere far conoscere il loro rifiuto. Le loro *Lettere edificative* non mancarebbono ogn'anno di parlarne come d'un articolo degno dell' attenzione di Europa. Sarebbero lodevoli in questa condotta: Perchè dunque biasimano Essi quella de' Cappuccini nella loro separazione, giacchè si sono attenuti alla dottrina ed agli esempj de' Padri della Compagnia?

I Cappuccini seguono la dottrina e imitano la condotta de' Gesuiti intorno alla separazione.

Mi sia permesso di confrontare per un momento la condotta de' Cappuccini circa il rifiuto fatto di comunicare *in Divinis* co' Missionarj Gesuiti de' Malabari, di confrontar, dico, questa condotta con quel-

quella ch' hanno tenuta questi PP. nelle occasioni riferite. Si confronti dipoi colla Dottrina di Sanchez, e Vasquez, si vedrà se i Cappuccini non si uniformano agli esmpj ed a' sentimenti de' Gesuiti sul punto della separazione dagli Scomunicati notorj e non denonziati: Tutta la differenza, che vi riconosco si è che i Cappuccini non hanno ricusata la comunione *in Divinis* a' Gesuiti dell' Indie, se non quando questi sono stati riconosciuti pubblicamente ribelli a' Decreti della S. Sede, che obbligano sotto pena di Scomunica: E che i Cappuccini nella loro separazione non si sono mai dilungati da quei doveri che la civiltà et il decoro richieggono, che sono sempre stati i più solleciti a somministrare a' Gesuiti i soccorsi, che loro dimandavano negli affari civili, e molto più ancora se si trattava delle consuete necessità della vita umana.

I Cappuccini separandosi dalla comunione de' Gesuiti non gli negano i soccorsi della vita civile.

Quindi a piena vista si scorge che i Cappuccini servivansi esattamente della distinzione di Vasquez, da cui i Gesuiti nella Cochinchina allontanati si sono. Questo Teologo, (com' abbiam riferito) dice che puotesi bene senza peccato comunicare nelle umane azioni co' pubblici scomunicati non denonziati, ma che assolutamente non lo si puote nelle cose sagre, come ascoltar la Messa, conferire i Sagramenti, essendo vietato *de jure Divino*. Aggiugne per conseguenza, che il Papa non può dispensare da quest' obbligo, e che il Concilio di Costanza non ha volsuto toccarvi col suo Decreto cosa alcuna; avendo egli solamente preteso togliere la censura, e la proibizione annessavi dalla Chiesa.

I Cappuccini seguono più esattamente de' Gesuiti medesimi la distinzione di Vasquez.

„ Laiman citato dal La-Croix insegna essere op-
„ pinione comune che i Fedeli pecchino se induco-
„ no

Sentimento di Laiman, e La-Croix Gesuiti.

„ no uno Scomunicato (1) tollerato ad amministrar-
„ gli i Sagramenti senza una vera necessità ò grand'
„ utile, quando sia facile l'accesso ad altro Mini-
„ stro. La-Croix aggiugne nel luogo cit. che è proi-
„ bito ad un Scomunicato tolerato di assistere al Sa-
„ grifizio della Messa eccetto ch'essendo Sacerdote
„ non fosse ricercato (*a*) di celebrare in mancanza
„ d'altri Ministri.

VII. Ma non sono i soli Teologi Gesuiti che sostenghino l'obbligazione *de jure Divino* di non comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati, e sospesi notorj quantunque questi non siano denunziati. E' comun parere di tutt' i Teologi. Ve ne sono eziandio di quei che insegnano, che si pecchi contro l'Ecclesiastica Legge comunicando cogli Scumunicati nelle cose civili: tal'è l'opinione di Navarro nel (*b*) suo Manuale de' Confessori.

Molti altri gran Teologi sostengono, che ne anche nelle cose civili si può comunicare cogli Scomunicati notorj.

L'Estravagante „ *dic' egli* „ non può scusare a riguar-
„ do degli Scomunicati di una tal pubblicità, che uno
„ non si possa ingannare: Da ciò ne segue, che tutti li
„ Cattolici di Francia e Germania peccano comuni-
„ cando co' Luterani manifesti, e che fanno pubblica
„ professione di quest' Eresia, perchè da una banda
„ sono scomunicati manifesti per la Bolla *in Cœna*
„ *Domini*, a causa di lor nota eresia: E dall' altra
„ non parrebbe bastante il dire, che il fin della Leg-
„ ge si debba ristringere ad uno Scomunicato per la
„ pubblica, ed ingiusta percussione di un Chierico,
„ com' esprime questa Legge riferita da Felice, An-
to-

Oppinione di Navarro.

(1) La-Croix Gesuita come ancora Laiman *lib. 7. de Censur.* Cap. 2. Dub. 3. num. 189. e 208.

(*a*) *Cap. Illud de Cleric. excomm. Minist. cap. ultim. de sent. excomm. in 6.*

(*b*) *Cap. 27. de excomm. min. & particip. cum excomm. n. 35.* Edit. Venet. 1684.

„ tonino, e molti altri; imperocchè questa restrizio-
„ ne non è stata inserita, o se vi è stata, fu dippoi
„ tolta nel Concilio di Laterano, e nel Concordato.
„ Nulladimeno, come che difficil fora (*aggiugne quest' Autore*) di condannare il contrario uso di
„ queste Nazioni tra le quali risplendono tanti Uo-
„ mini dotti, e specialmente le celebri Accademie di
„ Parigi, Tolosa, e Lovagno: Quindi è che puotesi
„ probabilmente sostenere che l'Estravagante sia sta-
„ ta abbracciata per l'uso con questa restrizione del-
„ la manifesta Scomunica a causa della percussione
„ di un Chierico a tenore dell' antica Costituzione,
„ o che la moltitudine degli Eretici, e la necessità di
„ comunicare, e negoziare con essi rendano lecito
„ ciò che per altro è proibito, secondo che lo dice
„ la regola del diritto: *Quod non est licitum &c. De reg. juris.*

Un dotto Teologo risponde agli Autori, che sono del sentimento di Navarro.

Couvarruvias, e molti altri gravi Autori sono del medesimo sentimento di Navarro: Ecco come un dotto Teologo (*a*) risponde alle ragioni sopra le quali si sono fondati „ Torrecremata, *dic' egli*,
„ che si è trovato presente nel Concilio di Basiléa,
„ assicura che il Decreto di cui spacciano l'autori-
„ tà fu fatto dopo lo Scisma del Concilio, e per-
„ ciò non ha nè forza nè autorità. Quindi tutto
„ quello ch'è stato determinato in questo Concilio
„ dopo che fu illegittimamente adunato è stato ri-
„ vocato da Eugenio IV, toltine alcuni Decreti tra
„ quali quello delle censure non fu compreso. Che
„ se Niccolò V. approvò il Concilio di Basiléa per
„ quello

(*a*) Il R. P. Francesco di Gesù e Maria, Carmelitano Scalzo, nel suo corso della Teologia Morale Tratt. 10. delle Censure. Punt. 11. n. 12.

Digitized by Google

„ quello appartiene alle censure debbesi solamente in-
„ tendere dell' assoluzione dalle censure ch' egli al-
„ lora concedette a questo Concilio, è non già del
„ Decreto che vi fu fatto toccante le censure. Da
„ un' altra risposta con Palao Gib. e molti altri:
„ Cioè che quantunque al principio questo De-
„ creto abbia fatta autorità, non ne può fare alcu-
„ na al presente essendo abolito dall' uso contra-
„ rio, legittimamente introdotto: Per questa ra-
„ gione debbesi nel caso di cui si tratta attenersi più
„ tosto al Decreto di Costanza; E non bisogna aver
„ riguardo se alcuni Dottori insegnano, che sia sta-
„ to nullo nel suo principio non si debbono atten-
„ dere quelli, che dubitano di questo Decreto per-
„ chè non si truova negli Atti Originali del Conci-
„ lio, e che Martino V. dall' altra parte non l' ab-
„ bia approvato; basta, che sia approvato, e rice-
„ vuto dal costume, e dalla prattica della Chiesa, cosa
„ che non può dirsi del Decreto fatto al Concilio
„ di Basiléa.

Lo jus naturale, e Divino ci obbligano in alcune circostanze a non comunicare con un Scomunicato non denonziato.

„ Diciamo nulladimeno, *aggiugne lo stesso Autore*, che in virtù del precetto della censura non
„ v' è obbligo d' evitare lo Scomunicato non denon-
„ ziato: Ma vi sono alcune circostanze nelle quali
„ lo jus naturale e Divino potrebbono obbligarci;
„ come se, comunicando con esso ne risultasse scan-
„ dalo ò se si sperasse che rifiutando di comunicare,
„ potesse lo Scomunicato ravvedersi.

Non si ritrae tutta la soddisfazione dalla risposta di questo Teologo, perchè avrebbe egli dovuto più tosto far menzione del Decreto del Concilio di Laterano, che di quello di Basiléa: potrebbemo convenire con esso, che se il Concilio di Basiléa non può fare autori-

torità, non è così di quello di Laterano, nè del Concordato per la Chiesa Gallicana: Questo Autore, per vero dire potrebbe anche servirsi della ragione della quale si serve per pruovare, che il Decreto del Concilio di Basiléa non è più in vigore, quando anche lo fosse stato nel suo principio; potrebbe dire che la Chiesa ha altresì abolito il Decreto del Concilio di Laterano, e del Concordato per mezzo di una prattica del tutto contraria: Questa infatti è la sola ragione, che adducono il Sig. d'Hericourt, e gli altri Canonisti Francesi, e que' tutti ancora che sono di oppinione, che non vi sia obbligo sotto pena della censura di evitare gli Scomunicati non denonziati, quantunque notorj: Ma (come abbiamo detto) la Chiesa non ha mai approvato, nè con dichiarazioni nè per uso, che fosse permesso di comunicare *in Divinis* con de' Scomunicati notorj; Di maniera ch'ella intenda, che non si pecchi punto comunicando con essi senza una grande necessità, e gli Autori da noi citati non l'insegnano in modo alcuno. Dire, che la Chiesa ha tolta la censura ch'era annessa alla comunicazione, sia nel civile, sia nelle cose sagre) con un Scomunicato notorio non denonziato, non è già insegnare, che la Chiesa ha tolto il peccato, che potea commettervisi in virtù del precetto naturale, e divino: I nostri Autori all'opposto abbenchè sostenghino, che la censura non è più annessa a questa comunicazione, tutti insegnano, che non si può in coscienza comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj.

Unica ragione sopra la quale si sono fondati i Canonisti, e Teologi.

Da questo necessariamente ne segue, (malgrado tutte le scuse di cui servir si possino) che i Cappuccini dell' Indie non hanno fatto, che soddisfare a'

Conclusione che giustifica necessariamente la separazione da' Missionarj Gesuiti. loro doveri negando la comunione *in Divinis* a' Missionarj della Compagnia di Gesù, che notoriamente erano innodati dalla Scomunica, e se negata non l' avessero resi si sarebbono colpevoli: Ond' è che i Missionarj Gesuiti hanno grande torto a lagnarsi di una tal separazione, alla quale non si riducono, che che per dover di coscienza, e per togliere l' offesa di Dio.

VII.

I Cappuccini si sono sempre contradistinti per il loro affetto alla Compagnia di Gesù. I Missionarj Cappuccini nulla più ardentemente desiderano, che di non allontanarsi dal tenero affetto, che sempre hanno portato a' P.P. della Compagnia. Ne fanno fede le Lettere, che sopra di ciò hanno scritte in Europa. Si vede in quelle con qual dolore si protestassero astretti a romper con essi la Società. *Il più gran bene* (dicean essi al Sig. Abate Raguet) *che voi possiate proccurare a questa Colonia sarebbe d' impiegare la vostra autorità, ed i vostri Amici per far decidere nella Corte di Roma le difficoltà, che c' impediscono di comunicare* in Sacris *co' R.R. P.P. Gesuiti. Poco c' importa che la Decisione sia in favor nostro; ci basterà che sia decisa per far vedere la sommissione e l' ubbidienza che agli Ordini della Santa Sede ne professiamo, ec.*

Se i Missionarj Gesuiti (continovano i nostri Padri) *hanno cotanto a cuore quest' affare che hanno inviati de' Proccuratori a Roma, e noi non abbiamo fatto verun passo, lo faccino una volta sbrigatamente decidere, ò proccurino d' ottenere un Decreto dalla Sagra Congregazione, che ci permetta di comunicare con essi* in Sacris, *ed allora noi lo faremo di buon cuore, e senza esitare un sol momento: ma finchè la Corte di Roma, ch' è ben informata della nostra condotta ci approverà, ed essorterà di continovarla, come lo fa per mezzo di una*

Lettere de' Cappuccini dell' Indie al Sig. Abate Raguet.

Digitized by Google

Lettera del nostro Reverendissimo P. Generale scrittaci d'ordine di Clemente XI., e della Sagra Congregazione. Noi non cangieremo punto una tal condotta tenuta già per quasi 20. *Anni*. (*a*)

Simili sentimenti scrivevano in Francia al loro Prefetto i detti Missionarj. *M. R. P.*, diceangli. *I R.R. P. P. Gesuiti rivolgono l'Universo per indurci a comunicare con loro* in Sacris, *cosa che non stimiamo di dover fare finchè la Corte di Roma ce lo permetta ò ce l'ordini. Il Sig. le Noir, nostro Governatore, ci ha fatto l'onore di dirci, che i Signori della Compagnia di Francia scriveangli di avèr inteso, che i Cappucini erano del tutto opposti a' Missionarj Gesuiti, e che lo pregavano di porvi rimedio.... Faccino decidere interamente questo affare, altrimenti non saremo mai d'accordo. Poco c'importa, che questo cada in lor favore, ò in nostro. Faremo subito conoscere al Pubblico, che meglio di loro sapiamo ubbidire, Noi non abbiamo Proccuratori, che trattino quest' affare per nostro conto, perchè l'affare non è nostro ma della Chiesa di cui non facciamo ch' eseguir gli Ordini*.

Lettere de' medesimi al loro Prefetto in Francia.

Quante Lettere si trovano ne' nostri Archivj di Roma, di Francia, ed anche fuori del nostr' Ordine che i medesimi sentimenti contengono? In quelle, che i nostri PP. hanno scritte a' Papi, alla Sagra Congregazione alle Potenze Secolari, pertutto vedesi che sono eglino disposti a ricevere alla loro comunione i Missionari della Compagnia, purchè si sottoponghino al Decreto di M. di Tournon, ò che ottenghino dalla S. Sede un permesso che gli esenti da osservarlo, ò almeno gli dichiari liberi dalle censure.

T 2 La

(*a*) Da Pondicheri gli 8. Ottobre 1732.

Digitized by Google

La Sag. Congreg. loda il zelo de' Cappuccini in esserſi ſeparati.

La Santa Sede ben lungi dal permettere a' Cappucini di comunicare co' Refrattarj fece loro intendere pe'l mezzo del General dell' Ordine, che aggradiva il loro zelo per gl' intereſſi della Religione; che continovaſſero ſempre colla steſſa fermezza a difendere i diritti dell' Apoſtolica Sede. *Gli Eminentiſſimi Cardinali*, dice il Generale in termini eſpreſſi nella Lettera, che abbiamo riferita nella prima (a) Parte; *Dopo avere inteſi i ſentimenti di Sua Santità mi hanno impoſto teſtimoniarvi da parte loro colla preſente l' eccesſivo giubbilo, che hanno provato in udendo, che V. Paternità, e gli altri Miſſionarj voſtri Sudditi ſiate ſempre ſtati ripieni di un zelo degno de' Figlj del Serafico Padre, e che così acceſi, e fortificati da queſto celeſte fuoco, avete adoperate tutte le voſtre forze in difeſa della Catolica Religione, per l' onore, i diritti, e l' autorità della S. Sede ſecondo le ampie e glorioſe teſtimonianze, che ne fanno alla Sagra Congregazione i Signori Sabini, Mariani, e Andrea Candela, i R.R. P.P. Tommaſo dell' Aſcenſione, e Giovanni Damaſceno di S. Luigi, Agoſtiniani Scalzi che degnamente accompliròno in codeſte contrade le Commiſſioni dalla S. Sede incaricategli*.

(a) Lib. 9.

Queſti eſtrat. ti contengono due conſeguenze, che giuſtificano la ſeparazione in Divinis.

Riſultano da queſti eſtratti due conſeguenze, che meritano un momento di attenzione. Una, dunque i Cappuccini nella loro ſeparazione co' Geſuiti non avevano altro fine, che la delicatezza di loro coſcienza, e non altrimenti la paſſione, o qualſiſia umano riſpetto. L' altra, dunque la Santa Sede approvava la loro condotta, e vedeva con piacere ch' ella è ſempre il più forte ſoſtegno della ſua autorità.

Ora ſe riguardiamo la prima, nulla v'è di più manifeſto: non ci attenghiamo ſol tanto all' eſpreſ-

ſioni

sioni di queste lettere quantunque sembrino naturalissime, e vi si riconosca una vera sincerità, nulladimeno sapendo noi molto bene, che sovente il cuor non accorda ciò, che detta lo spirito, vogliamo convincere con de' fatti, e perciò non occorre aver ricorso che a quegli che noti sono al Mondo tutto. Non v' è, per esempio, chi non sappia che i Cappuccini dell' Indie non aveano nè Agente nè Procuratore nella Corte di Roma quali sollecitassero l' affare de' Riti: Questi Padri si servivano di semplici avvisi, che davano alla S. Sede per informarla della loro separazione *in Divinis* protestando sempre, ch' erano pronti a ricevere ed eseguir fedelmente la Decisione del Vicario di Gesù Cristo. Se qualche altro fine, che quello di una Coscienza giustamente timorata mossi gli avesse non avrebbono essi ancora così bene che i Missionarj Gesuiti cercati Agenti, Commissarj, in una parola, Gente, che fossero in istato di riparare i colpi, che si ponno temere in un affare per soli umani motivi intrapreso: ma ecco ciò ch' è più capace di convincere essendo cognito al pubblico. Nel tempo, che i Cappuccini si riunirono nella Comunione co' Missionarj Gesuiti, che a questa riunione impegnati gli aveano; se la passione fosse stata quella, che gli avesse fatti separare, non avrebbon essi trovati de' pretesti assai ben fondati per continovare nella loro separazione! Non potean eglino riguardar la promessa (per cui i Missionarj Gesuiti sottoscrivono di osservare il Decreto) come un finto procedere poichè dopo tanti anni lo trasgredivano a vista di tutto il Mondo? Ed infatti questa promessa ha ella servito ad altro, che ad estorcere la riunione *in Divinis*. Perchè senza parlare de' fatti di cui per spirito di litigio potreb-

Pruove dimostrative.

I Missionarj Gesuiti trasgrediscono per anche il Decreto.

trebbonsi rigettare i Testimonj che gli raccontano; parliamo de' monumenti d'idolatrìa, e di superstizione che per anche sussistono; della separazione de' Parreas nella Chiesa de' Missionarj della Compagnia di Gesù in Pondicheri stesso; de' luoghi che vi sono fabbricati nella Casa del Signore per dividere una Caste dall' altra; de' due Fonti Battesimali; delle due Mense della comunione; de' differenti Confessionarj: Tutte cose, che attualmente sussistono contro quello, che vien proibito nel Decreto di M. di Tournon, e anche contro la moderazione fattane dalla Santa Sede.

I Pareas sono ancora separati nela loro Chiesa.

I Cappuccini avrebbon possuta ricusare la riunione co' Gesuiti.

Non si conosce da ciò, che se i Cappuccini fossero stati mossi da qualche passione ò umano fine avrebbono potuto rigettare una via di riconciliazione. Avrebbono detto a' Missionarj Gesuiti, Padri miei, ci avete fatte tante volte per lo passato delle promesse senza averle mantenute, che abbiamo motivo di diffidare di quelle, che adesso siete costretti di fare: così, finchè voi non metterete la mano all' opera, finchè voi permettrete nella Casa del Signore distinzioni, che autorizzino l'idolatrìa e la superstizione, vi riguarderemo come debbono fare i veri Cristiani, ed i zelanti Difensori della purità del culto.

I Cappuccini si sono fidati delle promesse de' Gesuiti.

Ciò non ostante i Cappuccini fidandosi delle promesse de' Gesuiti corrono a loro, gli abbracciano; e gli ricevono alla lor comunione come veri Fratelli, basta alla loro coscienza, e alla lor Carità di avere un pretesto da poterlo fare. Che occorre d'avantaggio per provare la buona fede de' nostri Missionarj e quanto fossero da ogni passione, e risentimento lontani.

Ag-

Digitized by Google

Aggiugniamo, che l'approvazione di loro condotta fatta dalla Santa Sede era per essi una ragion ben forte da tirar più a lungo la separazione quand' ogn' altro motivo che quello della coscienza inspirati gli avesse. Approvazione che indubitatamente giustifica autenticamente questa separazione; perchè in fine è caratterizata di tutto ciò che può dar forsa ad una testimonianza. E' onorata da' suffragj più Illustri. Il Generale stesso de' Cappuccini invia quest' approvazione non per ordine di qualche Cardinale che parli *de motu proprio*, ma d'una Congregazione di Cardinali ch' eseguiscono la volontà del Vicario di Gesù Cristo. A qual fine questo Generale scrive ancora a' suoi Religiosi, se non per consolargli nell' inquietudini nelle quali si ritruovavano di intendere se la S. Sede volesse permettergli di comunicare co' Missionarj Gesuiti. Gli assicura con una Lettera di suo pugno, che la S. Sede loda la fermezza ed il zelo che fanno campeggiare in difendere la verità della Religione in sostener gl' interessi della Chiesa in combattere per l'onore, e i diritti dell' Apostolica Sede.

L' approvazione della S. Sede gli autorizzava nella loro separazione.

Quest' approvazione è autentichissima.

Non sono stati nè Confratelli de' Missionarj Cappuccini nè altre Persone a loro specialmente addette, che hanno informata la Corte di Roma: questi sono Missionarj Secolari e Religiosi di un' altr' Ordine che dalla medesima S. Sede sono stati incaricati d'essaminare sul luogo gli affari che concernevano la Religione e di fargliene un fedele racconto questi sono Uomini d'un carattere irreprensibile che nel tempo del loro soggiorno a Pondicheri e Madrast' hanno conosciuto il zelo de' Cappuccini la loro costanza e fermezza a non ricever punto nella loro comu-

Conclusione che se ne tira.

Digitized by Google

munione i disubbidienti agli ordini del Vicario di Gesù Cristo, i trasgressori de' Decreti della S. Sede; sono finalmente Persone spogliate di parzialità, e obbligate a parlare in coscienza quelle che portano a Roma le giuste testimonianze de' Missionarj Cappuccini.

O i Cappuccini hanno fatto bene a separarsi, ò ve ne hà mancato la Corte di Roma.

Dal contenuto, e dalle formalità di una tale approvazione bisogna necessariamente dedurre una di queste due conseguenze, ò che i Missionarj della Compagnìa si lamentano a torto de' Cappuccini che non gli hanno voluti ammettere alla loro comunione, ò che il Sommo Pontefice, i Cardinali, i Legati della S. Sede ed il Generale de' Cappuccini sono tutti colpevoli verso de' Missionarj Gesuiti di aver lodato, ed approvato il zelo e la costanza de' nostri Missionarj, e per dirla in una parola, ò i nostri Padri potevano, è doveano separarsi dalla comunione de' Missionarj della Compagnìa ò non lo potevano nè lo dovevano, se lo potevano legittimamente, perchè rimproverargli? Le li dovevano. Vi è ancora minor ragione di lamentarsene: Se non lo potevano nè lo dovevano, che ci adduchino altre regole per opporsi a quelle delle quali abbiamo apportato la forza. Che se la prendano dunque colla Corte di Roma e co' Superiori dell'Ordine Cappuccino, che in vece di aver ordinato a' nostri Missionarj di desistere da questa separazione gli hanno lodati del loro zelo, e della loro fermezza.

Di più ancora, se i Cappuccini per questo riguardo sono colpevoli è d'uopo che siano pubblicamente condannati; questo è il sol mezzo da riparare il torto che ha fatto a' Missionarj della Compagnìa una tale separazione: perchè senza questo sarebbe sem-

ſempre vero il dire per i Secoli avvenire, che ſono ſtati per lo ſpazio di più di 25. anni legati pubblicamente colle cenſure di Scomunica maggiore, e che ſono ſtati riconoſciuti per ſcomunicati notorj poichè i Cappuccini eſſendoſi ſeparati dalla lor comunione per queſto tempo ſono ſtati lodati, ed approvata la condotta di lor fermezza, e del loro zelo dalla S. Sede, e da' lor Superiori.

X.

L' intenzione del Re non è mai ſtata di obbligare i Cappuccini dell' Indie a comunicare co' Geſuiti,

Potrebbeſi aggiugnere, che qualſivoglia sforzo ſia ſtato fatto in Francia per coſtringere i noſtri Padri a venire a queſta comunicazione. Sua Maeſtà, nè quegli che rappreſentavano la ſua perſona non hanno mai voluta impiegare la loro reale autorità per queſt' effetto. Le lettere di ſigillo, che ſi erano ottenute per richiamare in Francia M. di Claudiopoli e i Superiori di Pondicherì e Madraſt non erano ſtate concedute, che per via di falſe eſpoſizioni, e nulla appartenenti alla comunione *in Divinis*. Si è veduto nel corſo di queſt' Opera, che portavano queſte accuſe tanto ripiene d'impoſture, quanto ſpogliate di probabilità. Queſti deſtri ſupplicanti aveano troppo intereſſe d'imporre alla Corte, e d'impedirgli il penetrare, che loro ſteſſi erano quelli che ſcandalizzavano tutta l'India colle loro prattiche, e colle loro oppoſizioni agli ordini della S. Sede, che perſeguitavano i Miniſtri di Gesù Criſto pe'l credito e la poſſanza che uſurpata ſi erano. Se aveſſero eſpoſto agli occhi del Re è de' ſuoi Miniſtri le coſe tali quali erano Pondicheri non avrebbe mai vedute lettere di ſigillo per richiamare come perturbatori del riposo, e della pace, quelli ch'erano i difenſori della Fede, e della unione verace.

Che ſe ci ſi objetti il credito e l'autorità di

Ragioni che obbligarono qualche Governatore a favorire i Gesuiti nelle loro differenze.

qualche Governatore che di tempo in tempo hannò voluto sforzare i nostri Missionarj a ricevere alla loro comunione quegli della Compagnìa, tutti ad una voce risponderemo, che questi Signori non venivano a tali violenze, che per conciliarsi la protezzione de' Gesuiti, de' quali temevano l'autorità. Questi Padri, che sempre aveano in bocca il nome Regio poco penavano di spacciare una sì rispettevole autorità per venire a fine de' loro disegni. La lontananza de' luoghi, il credito de' loro Confratelli, ed amici tutto concorreva a rendergli formidabili. E' forse da stupirsi se qualche Governatore ha stimata necessaria per la sua fortuna la loro amicizia, se per risparmiarla hanno messo spesse volte la pazienza de' nostri Missionarj a pruove terribili. Dura estremità è vero ma che ha servito a coronare il lor merito, e la loro fermezza mettendogli nella trista, ma nel tempo stesso gloriosa necessità di rispondere a quanto gli suscitavano contro permezzo di sì possenti Avversarj. Cosa che i P.P. del Concilio Efesino dicevano a Giovanni Antiocheno, e a quelli del suo partito.

Parole del Concilio Efesino.

Esercitate sopra di noi (1) *tutte le sorte di violenze che vi piaceranno, impiegate il credito degl' Imperatori, de' Prencipi, de' Magistrati per costringerci a ricevervi alla nostra Comunione, non vi consentiremo giammai. Amiamo più tosto esser privi delle nostre Chiese che communicare con voi finchè non vi sottoporrete a' Decreti ed agli Ordini della S. Sede, e che colle*

(1) *Ecce corpora, Ecclesias, ecce domos, potestatem habetis: Nos autem ut prius cum Orientalibus communicemus quam ea dissolvantur qua per illorum calumniam contra Comministros nostros comparata sunt, ac rectam fidem confiteantur, id fieri nullo modo potest.* Tom. 3. Concil. pag. 771.

le vostre trasgressioni e disubbidienze seguirete a scandalizare il Cristianesimo. (1)

Mà quali sono queste trasgressioni, queste scandalose disubbidienze? Ed è d'uopo ancora replicarle? Eccole in un sol tratto.

La trasgressione del Decreto era continova, tale doveva ancora essere la separazione.

Il Decreto del Cardinal di Tournon fatto a Pondicheri obbliga tutt' i Missionarj, anche quelli della Compagnia di Gesù ad osservare sotto pena di Scomunica i regolamenti prescrittivi sopra il culto de' Malabari. La S. Sede che più volte l'ha confermato questo Decreto incaricò M. di Visdelou d'invigilarne all'esecuzione. Abbiamo veduto nella prima e seconda Parte di queste Memorie la resistenza ostinata de' Gesuiti dell'Indie a' replicati comandamenti di questo Prelato. I fatti nella seconda Parte descritti sono una continova pruova delle loro trasgressioni, dopo la pubblicazione del Decreto fin al presente.

Se dopo tali traviamenti, ed una sì pubblica ostinazione non sono notoriamente scomunicati, quando lo saranno mai? E se nel caso in che si truovano i Cappuccini, non sono obbligati alla separazione *in Divinis*, bisogna concedere che questa obbligazione non si darà mai. Ma i saldi principj, che stabiliti abbiamo, e quei che aggiugniamo termineranno di dimostrare, che i Cappuccini non potevano in coscienza comunicare co' Refrattarj.

Esposizione di alcuni principj Teologici. 1. principio.

Essendo il Decreto di M. di Tournon una Legge imposta a' Missionarj, e confermata dalla S. Sede

V 2 per

(1) *Fieri non potest ut ad hoc veniamus nisi tanquam qui deliquerint supplices accedant & in his consistit Instantia* Tom. 3. Conc. p. 759. *ipsis Ecclesiis privari malumus quam ad communionem cum ipsis amplius redire .... nisi omnia delicta sua quorum supra meminimus correxerint.* Mem. Concil. al Clero, ed al Popolo di Costanz. pag. 770.

per regolare la purità del culto, e sbandirne l'Idolatrìa, e la superstizione, legge la di cui contravensione ha annessa la Scomunica maggiore *lata sententia* è certo, che non si può ricusare di sottomettervisi senz' esser ribelli, e Refrattarj, e senza divenire scomunicati.

Un Vescovo ò un Sacerdote scomunicati sono inabili a tutte le fonzioni.

Non è men certo che chiunque è in questo stato non può più ingerirsi nell' amministrazione di alcun Sagramento nè fare alcuna funzione annessa al Sacerdotale carattere senza peccar mortalmente, e incorrere l' irregolarità: talchè un Sacerdote, che predica ò esercita qualche funzione propria del solo Sacerdote; Un Vescovo, che conferisce gli Ordini, approva Confessori, invia Predicatori ec. commettono l'uno, e l'altro tanti peccati mortali, quante funzioni fanno, ed altrettante volte incorrono l' irregolarità.

Il nuovo jus non ha derogato punto alle pene annesse alla scomunica.

Questa decisione è fondata sopra l'antico jus che obbligava i scomunicati d'astenersi da ogni comunicazione co' Fedeli, particolarmente nelle cose Sagre, a cui il nuovo jus non ha punto derogato, e quantunque il Concilio di Costanza abbia mitigata quest' antica severità a riguardo de' scomunicati non denunziati nominatamente; ha espressamente dichiarato, che non pretendeva con ciò esimergli d' alcuna pena nè favorirgli in verun modo. Tutti universalmente i Canonisti convengono in questa Dottrina.

II. Principio.

E' certissimo che non è permesso impegnare il Prossimo a fare un azione proibita sotto pena di peccato senza incorrer con lui lo stesso peccato. Questo principio è noto da per se stesso tolta qualche eccezzione, che non sarà fuor di proposito di spiegare.

O l' azione vietata è mala di sua natura, ò è tale

tale per la malizia di chi la fa male, potendo farla bene. S'ella è mala di sua natura non v'è ragione che possa renderla lecita nè giustificare avanti a Dio colui che la fa, come quello che vi coopera. S'ella è solamente mala per la malizia dell' operante, che potrebbe farla bene se volesse: può secondo le circostanze essere scusata, perchè puol essere obbligato di fare tale azione quando si trovi sottoposto a qualcheduno, che ha jus di esigerla, ò per qualche altra urgente necessità. Per questa cagione i Teologi scusano dal peccato un Povero, che per bisogno accatta danaro da un Ricco, che non l'impresta, che ad usura. Quindi il caso di bisogno, ò il diritto di esigere, ec. E' certo, che non si può impegnare senza peccato ad un' azione cattiva il Prossimo, perchè siamo obbligati per legge di carità di non somministrare a' nostri Prossimi occasione di peccare. Questa legge al contrario ci obbliga di ritirargli da quella quando possibil ci sia senza nostro notabile incommodo.

Le azioni di loro natura cattive sono sempre proibite.

Da che concludesi con tutt'i Moralisti, che non è lecito dimandare i Sagramenti ad un cattivo Sacerdote, cioè a dire quando è moralmente certo che gli amministra in peccato mortale: eccettuati però due casi; Primo allorchè chi glielo richiede ha jus di dimandarlo, e che per ragion del suo uffizio di amministrargli; il secondo, allorchè una ragionevole necessità ci obbliga, e non è facile ricorrere ad un altro Sacerdote.

III. Princip. Se un Sacerdote Scomunic non denonziato possa validamente amministrare i Sagramenti.

Devesi con più ragione agire di questa sorte a riguardo di un Sacerdote, che ha incorsa la Scomunica maggiore di pubblica notorietà. Perchè quantunque in Sentenza di quelli, che sostengono, che un tal Scomunicato possa validamente am-

te amministrare i Sagramenti finchè non è denonziato come inferir lo vogliono dalla concessione dell' Estravagante *ad evitanda*, è indubitabile però che questa Costituzione non gli dà in verun modo jus di amministrargli in ogni caso, ed in ogni congiuntura che più gli piaccia, ma solamente quando la necessità urge i Fedeli a dimandarglieli.

Questo principio altrettanto è più manifesto quanto che dubitare non si può che l' intenzione della Chiesa in mitigare la severità dello antico jus non è stata certamente di far grazia agli Scomunicati, come già si è osservato, ma precisamente di favorire la pietà de' Fedeli. Quindi un Scomunicato tolerato può ben amministrare i Sagramenti a' suoi Parrocchiani allorchè glieli dimandano in caso di necessità: ma non gli è in modo alcuno permesso d' ingerirsi, e molto meno d' offrirsi da se medesimo: deve anche astenersi di amministrargli sotto pena di peccato mortale, e d' irregolarità, se può avere un altro Sacerdote libero dalle censure per supplire al suo uffizio.

Per una tal Decisione di cui si sente la forza, e la verità, bisogna anche concludere, che un Cristiano peccarebbe mortalmente, ed incorrerebbe la Scomunica minore se ricevesse senz' alcuna necessità i Sagramenti da un Sacerdote Scomunicato, ed in caso che potesse prevalersi di un altro, perchè allora non solamente sarebbe egli la causa volontaria del sagrilegio, che commetterebbe questo Sacerdote in amministrare indegnamente i Sagramenti, ma perchè contraverrebbe alla Legge della Chiesa, che proibisce di comunicare cogli Scomunicati tolerati nella recezione ò amministrazione de' Sagramenti, allorchè non

v' è

v' è nessuna necessità, e soltanto lo permette in caso che i Fedeli fossero privi de' mezzi necessarj alla loro salute.

Questa dottrina è di Casisti i più larghi.

Non è questa una dottrina, che sia cavata dalla morale di qualche Teologo rigorista: è una dottrina che i più larghi Moralisti, ed i più correnti sostengono come indubitabile. Evaillons fra gli altri ha trattata questa materia a fondo, e sopra questo chiaramente si spiega „ Fuori di necessità (*a*), *dic' egli*, „ quegli che scientemente ricevesse un Sagramento da „ uno Scomunicato tolerato ò non tolerato che fosse, „ oltre il peccato che commetterebbe ciò facendo, in„ correrebbe la Scomunica minore perchè comuni„ cherebbe senza legittima causa con un Scomunica„ to. Lo stesso si deve dire d' un Sacerdote, che „ scientemente amministrasse senz' alcuna necessità un „ Sagramento a qualche Scomunicato, perchè incor„ rerebbe la Scomunica minore, quantunque quello „ che lo ricevesse fosse Scomunicato occulto ò tole„ rato, perchè conferirebbe il Sagramento ad un „ Uomo, che ne sarebbe del tutto indegno, e non „ potrebbe riceverlo che sagrilegamente: E ciò, non „ ostante l' Estravagante *ad evitanda*, perchè essa „ non intende in verun modo far favore agli Sco„ municati.

In qual caso si può ricevere i Sagramenti da uno Scomunic.

La difficoltà consisterebbe dunque in sapere adesso in quale occasione si può dire che vi sia ò non vi sia la necessità per rapporto al caso di cui si tratta. Tutti i Dottori convengono, che non bisogna una necessità,

(*a*) Nel suo eccellente Trattato delle Scomuniche, e de' monit.. Cap. 31. art. 1. Avendo confronta o questo passo citato da un Autore non si sono trovate uniformi le parole nella terza Edizione di Rouen in due Volumi, ma la Dottrina è la stessa.

sità, che si chiama estrema, come alloraquando si truova in pericolo di morire senza Sagramenti, ne anche una necessità stretta, e rigorosa, come se si trattasse d' evitare qualche grande inconveniente, qualche violenza ò qualche infamia: Sembra che una necessità morale, e giusta potrebbe essere sufficiente: allorchè, per esempio un Cristiano riconoscesse che per proccurare la sua salute è necessario che riceva i Sagramenti, ò alloraquando vi occorre qualche precetto Ecclesiastico che l' ordina, ò anche temendosi di star troppo tempo senza ricevere la Sagramentale assoluzione de' peccati, che ci rendono nemici di Dio.

Regole prescritte in tal proposito.

E' permesso in questi casi di dimandare, e ricevere i Sagramenti da Sacerdoti, che pe'l dovere di loro carico sono obbligati di amministrarceli, quantunque gli conosciamo per Scomunicati, supponendo sempre che non vi sia copia d' altro Sacerdote dal quale si possano ricevere. Da ciò ne siegue che potrebbesi ascoltare la Messa d' un Sacerdote notoriamente Scomunicato, ma tolerato in un giorno di Festa ò di Domenica, se non vi fosse altra Messa a cui assistere. Non bisogna però discorrerla così a riguardo degli Uffizj Ecclesiastici, che non sono d' obbligo. Sarebbe questo un comunicare senza necessità cogli Scomunicati. Nè tampoco è permesso prestargli ornamenti per le fonzioni del loro ministero, almeno se non hanno jus di domandargli.

Casi ne' quali anche in gran necessità comunicar non si puole.

Queste sono le regole, che abbandonar non si ponno senza colpa a riguardo de' Scomunicati quantunque non denonziati, e de' quali la Scomunica ha altro principio, che l' Eresia, ò lo Scisma; perchè se fosse originata dall' una ò dall' altro, allora vi sono

de'

de' casi ne' quali anche in grande necessità comunicare non si puole.

I Canonisti comunemente ne ammettono quattro ne' quali senza aver riguardo alla Scomunica v' è l' obbligo per legge naturale, e per precetto Divino d' evitare gli Eretici, e gli Scismatici.

1. Se per la comunicazione cogli Eretici, e gli Scismatici si esponga al pericolo di lasciarsi sedurre da' loro captiosi discorsi, tal che vi sia luogo da temer di cadere ne' loro errori, e nel loro partito. Ora il diritto naturale, e divino ci obbligano d' invigilare tutti alla nostra salute, e per conseguenza d' evitare ciò che potrebbe causare la nostra perdizione. *1. Capo.*

2. Se questa comunione rendesse sospetta la nostra Fede, e dasse luogo di credere che aderissemo a' loro sentimenti. Non sarebbe questo un rinonziare in qualche modo alla sua Religione, aver rossore di confessar Gesù Cristo al cospetto degli Uomini, delitto che ci fa degni d' esser disprezzati dall' Eterno Padre de' Spiriti Celestiali. *2. Capo.*

3. Allorchè veggiamo, che comunicando cogli Eretici, e gli Scismatici si autorizzano perciò ne' loro errori, e nella loro ribellione. Questo sarebbe divenire loro complice, e meritare conseguentemente i loro castighi. *3. Capo.*

4. In fine quando vi è luogo da presumere che allontanandosi dagli Eretici, e Scismatici riceveranno da ciò una salutevole confusione che potrebb' essere capace di fargli rientrare in se stessi perchè la legge della carità esigge, che si contribuisca alla salute del suo Prossimo, e che gli ritiriamo dal peccato allorchè lo possiamo. *4. Capo.*

Bisogna però concedere che non v' è obbligo di tal natura di evitare gli Eretici e Scismatici in questo ultimo caso come ne' precedenti, ove niuna necessità benchè estrema non può scusarci d'avanti a Dio di aver comunicato con essi.

Le pruove, che seguono termineranno di dimostrare una verità sì importante. Dio ha prohibito di ogni tempo la comunicazione con coloro che profanavano il suo Tempio, che deturpavano il suo culto colle loro profanazioni, ed inspiravano lo Scisma colle rivoluzioni, ed orgoglio. Caino maledetto dal Cielo per avere offerti Sagrifizj disaggradevoli all' Autore del suo essere fu scacciato, e sbandito dalla Santa Compagnia de' Figlj di Dio, Figlj, che non degenereranno in appresso dalle loro virtù se non se col comunicare co' Figlj degli Uomini. Tal comunicazione fu la funesta sorgente di tanti delitti che infettarono la Terra, ed obbligarono il Signore ad esterminar tutti gli Uomini col Diluvio.

Vedonsi nell' antico Testamento degli esempj della separazione.

Rinnovato il Mondo: L' empio Cam scandalizza i suoi Fratelli colli suoi motteggiamenti verso suo Padre, ed il Signore lo batte di sì terribil colpo, che i suoi Descendenti fino nelle più remote generazioni ne risentono per anche i tristi effetti, e divengono un Popolo indegno di comunicare co' loro Fratelli. Ruben reo d' aver contaminato il Paterno Letto è per così dire sbandito dall' umano genere, condannato a non veder giammai Figlj nella sua Casa, (*a*) i suoi Fratelli benedetti dal Cielo divengono ben tosto Padri di una numerosa posterità. L' Eterno Dio ne forma il suo Popolo eletto, e per metter freno alla funesta inclinazione che lo portava all' idolatría, vuole,

(*a*) Genes. Cap. 4. vers. 4.

le, che non abbia comunicazione veruna co' violatori delle sue Leggi, cogl' incirconcisi, Scismatici, ed Idolatri.

Dal tempo di Gesù Cristo si osservava questa separazione con un scrupoloso rigore! Che stupore non cagionò a' suoi Discepoli questo Divino Maestro in parlare ad una Samaritana. Ordina nella nuova Legge di riguardare coloro che resistono alla voce della Chiesa come Pagani e Pubblicani co' quali non puotesi comunicare. Gli Appostoli destinati a predicare il Vangelo esortavano sovente i Fedeli a rompere ogni comunicazione con coloro che corrompevano la Dottrina di Gesù Cristo. Spiriti superbi e pericolosi, che S. Giovanni ci vieta di ricevere nelle nostre Case, ed anche di salutare a fine di non partecipare della loro malizia, e della loro ipocrisia comunicando con loro.

Precetti della nuova Legge, che proibiscono la comunione cogli Eretici ec.

Regole, che traggono la loro origine dallo stabilimento della Religione, e che ci sono prescritte dagli Appostoli poteano elle non confermare i nostri Padri nè loro rifiuti a comunicare con de' Missionarj che non solamente aveano incorsa una Scomunica notoria, ma, che non cessavano ancora di fomentar lo scisma tra' nuovi Fedeli disprezzando un Decreto sì sovente confermato dalle Decisioni della S. Sede. Mancar di fermezza in simili circostanze, e ricevere nelle sue Chiese i Refrattarj comunicando con loro, non era questo un rendersi complici delle loro contravensioni al Vicario di Gesù Cristo, e seppellirsi con essi sotto i fulmini della S. Sede.

Mille Esempj si veggono ne' primi Secoli della Chiesa che ci ricordano questa verità. I lamenti di Firmiliano, non feron punto cangiar condotta a S. Stefano

Rigore della primitiva Chiesa verso coloro ch' erano separati della sua comunione.

fano verso gl' Inviati di S. Cipriano. ***In vano taccia egli questo Papa d' aver violato a lor riguardo tutte le regole della carità d' avergli negata poca udienza, e di aver ordinato a tutt' i Fedeli di non dargli nè la pace, nè la comunione, nè l' alloggio.*** Credettesi S. Stefano obbligato di seguire l' antica disciplina della Chiesa. (1)

S. Flaviano condanna Eutiche.

Ma qual fu la severità del Concilio di Costantinopoli sotto Flaviano per condannare gli errori di Eutiche? ***Eutiche***, dice il Concilio, ***una volta Sacerdote Archimandrita, è stato convinto per ogni parte d' essere infetto dell' empietà di Valentino, ed Apollinare, e di seguire ostinatamente i loro errori, e le loro bestemmie. Quindi deplorando colle lagrime agli occhj la sua perdizione irreparabile l' abbiamo dichiarato per autorità di Gesù Cristo (qual egli ha bestemmiato) escluso da ogni funzione Sacerdotale, e dalla nostra comunione. Chiunque dopo esserne informato gli parlerà, lo frequenterà, ò non isfuggirà la sua conversazione sarà ancor lui Scomunicato.*** (2)

Quella che fu lanciata contro Andronico da S. Genesio Metropolitano di Tolemaide non è meno ful-

(1) ***Legatos Episcopus Stephanus, patienter satis, & leniter excepit, ut eos nec ad sermonem saltem colloqui communis admitteret; adhuc insuper dilectionis, & charitatis immemor praciperet Fraternitati universa, ne quis eos in domum reciperet, ut venientibus non solum pax & communio, sed & tectum & hospitium negaretur.***

(2) ***Per omnia Eutiches quondam Presbiter & Archimandrita.. Valentini & Apollinaris perversitate repertus est agrotare, & eorum blasphemias incommutabiliter sequi.... unde lachrimantes & gementes, perfectam ejus perditionem decrevimus per D. N. J. C. ab eo blasphematum; Extraneum eum esse ab omni oficio Sacerdotali, & nostra comunione. Scientibus hoc omnibus qui postea colloquentur ei, & ad eum convenerint, quoniam rei erunt pœna excommunicationis, ut qui non declinaverint ab ejus confabulatione.***

fulminante. *Se qualcheduno*, dice questo Gran Vescovo (1) *disprezza la nostra Chiesa perchè non contiene che una picciola Città, e oserà di ricevere alla sua comunione coloro ch' ella avrà scomunicati come se non fosse necessario ubbidire ad un Vescovo povero, sappia ch' egli ha divisa la Chiesa che Gesù Cristo volle esser una. Or costui di qualsisia condizione ò Levita, ò Sacerdote, ò Vescovo che sia sarà da noi riguardato per scomunicato ugualmente che Andronico. Scongiuro ed esorto tutt' i Particolari, ed i Magistrati di non visitargli, nè ricevergli in Casa loro niente più che Andronico stesso.*

Applicazione di quest' esempio pel Caso della separazione de' Cappuccini.

Se per non ubbidire agli ordini d'un semplice Vescovo d'un Prelato d'una picciola Chiesa venivano una volta trattati da Scismatici e Scomunicati. Lo sarà meno al presente in resistere a' Decreti del Vescovo de' Vescovi, del Capo della Chiesa del Vicario di Gesù Cristo? Se in que' primi tempi comunicare con chiunque era Scomunicato ò Scismatico, era un incorrere la Scomunica, e romper l'unità della Chiesa, potrebbonsi al presente non riguardar come tali que' che comunicano con Persone legate di una Scomunica fulminata dal primo de' Pastori? Si riguarderanno meno, che Scismatici quelli che se ne burlano pubblicamente, e la coscienza potrebbe permettere di adulargli fino ad ammettergli alla comunione.

Se i Scismatici, ed i Scomunicati della Chiesa In-

(1) *Si quisquam velut exigua Urbis Ecclesiam nostram contempserit, & ab eadem Damnato receperit, quasi Pauperi parere nihil necesse sit, noverit scissam a se Ecclesiam, quam esse unam vult Christus: atque hic sive Levita, sive Sacerdos, sive Episcopus apud nos eodem atque Andronicus loco, censebitur.... Privatos omnes & Magistratos hortor, ut ne ejusdem cum Andronico tecti participes esse velint.* S. Sines Episcop. 58.

Indiana rigettano al presente questa disciplina si deve aver piuttosto rapporto alle loro oppinioni, che a quella de' Fedeli de' primi secoli? Con qual orrore non si riguardava allora un Cristiano, che separavasi dalla S. Sede, ò che n'era separato colla Scomunica? Non era dappertutto fuggito come un lebbroso, ed appestato? Egli era agli occhj di tutto il Mondo, come oggetto esecrabile. Che reggesse scettro, che fosse il più gran Monarca della Terra non era meno in orrore.

Fermezza di Nicolò, e d' Adriano Papi a riguardo di Lotario.

Lotario volendo ripudiare Teuberga sua legittima Sposa per contrarre Matrimonio con Valdrada, guadagnò gli Arcivescovi di Treveri, e di Colonia per fargli dichiarare nullo il suo primo Matrimonio riuscì nel suo malvagio disegno, ma ben subito Papa Niccolò scomunicò i due Prelati, fè riprendere al Re la prima Sposa, e volle che Valdrada andasse a Roma a ricevere del suo delitto l'assoluzione. Adriano II. che succedette a Niccolò, saputo che Lotario era tornato al suo primo disordine, ordinò a questo Principe di trasferirsi a Roma; ubbidì questo al Vicario di Gesù Cristo, e venne dal Santo Padre, e nel tempo della dimora, che fece alla sua Corte volle ricevere la Santa Eucaristia per mano del Papa medesimo a fine che si conoscesse, ch'erasi riunito alla sua comunione, e purgato del suo adulterio. Il Sommo Pontefice però avanti di amministrargli il Corpo di Nostro Signore Gesù Cristo gli disse queste parole alla presenza del Popolo (1) *Principe, se vero è, che voi*

(1) *Si innoxium te recognoscis a prohibito, atque interdicto tibi a Nicolao adulteri scelere, & hoc fixa mente statutum habes, fiducialiter accede.... Sin autem.... Nequaquam sumere prasumas.* Concil. Gall. apud Firmin. Tom. 3. pag. 378.

voi vi riconosciate innocente dal delitto dell' adulterio, proibitovi da Niccolò, e che abbiate un fermo proposito di non dar più un tale scandalo alla Chiesa, avvicinatevi con fiducia, e ricevete il Sagramento dell' eterna salute, che contribuirà alla remissione de' vostri peccati .... Ma se la vostra coscienza vi rimprovera, se interiormente esclama, che siete per anche macchiato pe 'l medesimo malvagio affetto, e che siete disposto a ritornare nello stesso adulterio guardatevi di ricevere quest' Augusto Sagramento, che quantunque preparato a' Fedeli dalla Provvidenza Divina, come un mezzo de' più efficaci della loro santificazione, diverrebbe per voi materia di una più severa condanna, e di un più rigoroso castigo.

Rivolgendosi poscia il Papa alle Genti del Real seguito gli disse a ciascuno in particolare (1) *Voi altri se non avete approvato il delitto d' adulterio nella persona del vostro Signore e Re, e di Valdrada; se non avete comunicato con quelli, che sono stati Scomunicati dalla Santa Sede, il Corpo di Gesù Cristo che vi presento sia ajuto all' Anima vostra per farvi giugnere all' eterna gloria.*

I Cappuccini avrebbono potuto imitare la condotta di Papa Adriano.

I Missionarj Cappuccini, Ministri della S. Sede, Dispensatori degli Augusti Misterj, Predicatori della fede appresso i Gentili non potevano eglino nelle circostanze nelle quali si ritrovavano imitare la fermezza di Papa Adriano a riguardo de' Refrattarj a' Decreti della Santa Sede? E questa fermezza non sarebbe ella stata altrettanto più necessaria non avendo a trattare con delle Teste coronate delle quali devesi temere, e rispettare l' autorità. Ma con de' Missionarj

(1) *Si Domino & Regi tuo Lothario favorem non præstitisti, & Valdrada, & aliis ab hac Sede Apostolicâ excommunicatis non communicasti, Corpus & Sanguis Christi prosit tibi in vitam æternam.*

ſionarj delli quali potevaſi ſenza pericolo reprimere la temerità, e l'audacia di traſgredire gli Ordini del Vicario di Gesù Criſto.

Che ſi confronti delitto a delitto, traviamento a traviamento colpevoli, a colpevoli, e concluderaſſi ſe li Cappuccini non foſſero ſtati in jus di dire a' Miſſionarj, che volevano entrare nella loro comunione? *Se vi riconoſcete innocenti della prattica di un culto idolatro, e ſuperſtizioſo, di un culto proibito dalla S. Sede ſe ſiete ſinceramente riſoluti di non più oſſervargli nelle noſtre Miſſioni, potete allora con fiducia venire a comunicare con noi nello Spirituale.* (1) Non ſarebbono eglino ſtati lodevoli, dicendo avanti di amminiſtrare il Corpo di Gesù Criſto a' Criſtiani, che aderivano a' Refrattarj: Se non protegete i Paſtori, ed i Miſſionarj che vi permettono d'oſſervare un culto proibito, e ſe non avete comunicazione con queſti Scomunicati dalla S. Sede, che queſt'Auguſto Sagramento vi guidi alla vita eterna. (2)

Si dirà, che Papa Adriano non usò queſta fermezza ſe non perchè il delitto di Lotario era pubblico? Ma era egli forſe più pubblico, che l'eſiſtenza de' Partigiani de' Riti? Puote eſſere che aggiunghino, ch'era di meſtiere far ceſſare un diſordine, ch'eſſendo commeſſo da un Re cagionava un grande ſcandalo al ſuo Popolo; Ma un diſordine qual'è quello di fare oſſervare pubblicamente un culto che la

(1) *Si innoxios vos recognoſcitis a probibito, atque interdicto vobis a Sancta Sede idololatria & ſuperſtitionis cultu & boc fixa mente ſtatum babetis fiducialiter accedite; ſin autem .... Nequaquam.*

(2) *Si Patribus & Miſſionariis veſtris in objecto cultus probibiti & interdicti, favorem non praſtitiſti & Apoſtolicâ Sede excommunicatis non communicaſti, Corpus & Sanguis Chriſti proſit tibi in vitam aeternam.*

la S. Sede ha scomunicato come idolatro, e superstizioso non dovea sembrare più pericoloso in Missionarj destinati a predicare la Fede a' Gentili? Perchè finalmente il peccato di Lotario non avrebbe potuto giammai persuadere al Mondo Cristiano, che fosse permesso di passare alle seconde Nozze, essendo anche viva la prima Sposa, ma la prattica de' Riti condannati in Uomini Appostolici persuade naturalmente a' nuovi Cristiani che acquistano, che non v'è male per loro di seguir la pratica stessa. Che se ci si volesse per anche opporre, che simili casi non autorizzano in verun modo la separazione de' Cappuccini, essendo in questi ultimi secoli mutato il rigore di questa disciplina, si è di già fatta vedere la falsità di questa objezione, dimostrando ch'è proibito dallo jus naturale, e divino di comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj. Aggiungo che i Partigiani de' Riti si trovavano nel caso dello Scisma, nuovo motivo, che obbligava i Cappuccini alla separazione *in Divinis*.

Il peccato di Lotario non era tanto pericoloso nelle sue conseguenze, quanto la condotta de' Partigiani de' Riti.

Quest' obbligazione tanto meglio sarà conoscersi se si formi una giusta idéa del profondo rispetto, e dell' obbedienza perfetta dell' Ordine Francescano al Vicario di Gesù Cristo. Per questo basta leggere la Regola di questo Santo Patriarca, egli la comincia da questa Professione. *F. Francesco* (1) *promette riverenza, ed ubbidienza al nostro Santo Padre Onorio, ed a tutt' i suoi Successori canonicamente eletti.* Questo S. Fondatore ha voluto, che tutti quelli, che s' impegneranno a seguir la sua Regola cominciassero da que-

Lo Scisma nel quale erano caduti i Partigiani de' Riti obligava i Cappuccini alla separazione.

(1) *Frater Franciscus promittit obedientiam & reverentiam Domino Papæ Honorio ac Successoribus ejus canonicè intrantibus.* Cap. 1. della sua Regola.

sta Professione: Niente con maggiore caldezza ha comandato a' suoi Figlj quanto la sommissione, e la riverenza verso la S. Sede. Questa è la più preziosa eredità che loro ha lasciata. Ciò costituirà sempre il più distinto carattere de' Religiosi di S. Francesco. Questo Patriarca ben sapeva la generale ubbidienza da ogni Cristiano al Vicario di Gesù Cristo dovuta, ma volle prescriverne loro un particolarissimo debito. I suoi Discepoli ripieni di rispetto, e di devozione per tuttocciò ch' emana, in materia di Religione dall' autorità del Capo della Chiesa hanno dolore di vedere Sacerdoti, e Missionarj Evangelici, che non sono inviati che dal Vicario di Gesù Cristo, Membri di una Compagnia, che s' impegna con voto solenne a sottomettersi in tutto, e per tutto alla Santa Sede, hanno eglino, dico, dolore in vedergli audacemente opporsi a' suoi Decreti, burlarsi delle Scomuniche le più fulminanti, osservare a vista del Fedele, e del Gentile cirimonie piene di superstizione, empie, ed idolatre: Deve dunque sembrare strano che tali Religiosi abbiano avute le viscere indurate alla vista di tante abominazioni, che si siano creduti obbligati di rompere ogni comunicazione *in Divinis*, per non aver parte alcuna alla ribellione de' Missionarj della Compagnia?

L'obbedienza dovuta alla S. Sede è la stessa che si deve a' suoi Legati.

Che ponno opporre a questa saggia condotta de' Cappuccini i Trasgressori del Decreto? Cercheranno di palliare la loro rivoluzione col vano pretesto, che il Decreto non era che opera di un semplice Legato, e non opera della Santa Sede. Gli può con tal linguaggio riuscire d'ingannare i loro Neofiti, ma non sperino darlo ad intendere a' nostri Padri, gli credono eglino sì poco illuminati, che non sappiano

no l'autorità di un Legato esser la stessa che quella della S. Sede e che si deve tanto all'uno come all'altra la stessa riverenza, e sommissione?

Il rigettare i Decreti di un Legato del Papa è lo stesso che disprezzare i suoi Oracoli, perchè la volontà de' Sommi Pontefici fu sempre, che non si facesse differenza veruna tra la loro autorità, e quella che concedevano a' Legati. Ecco come parla un S. Papa in ordine ad un Legato, che inviò nella Gallia Narbonese. (1) *Noi vi ordiniamo di rispettare la di lui persona, come se fosse quella di S. Piero stesso.* Le parole di un altro Papa non sono meno espressive. *ricusar d'ubbidire*, scriveva egli a' Vescovi di un Regno ove avea inviati due Legati, *ricusar* (2) *d'ubbidire a' Decreti di un Legato della S. Sede, e un tirarsi addosso gli Anatemi dell'Onnipossente Signore, e de' Santi Appostoli Piero, e Paulo, e esser indegno di partecipare alla comunione della S. Sede Apostolica.*

Disubbidire a' Legati della S. Sede è un disubbidire a S. Piero.

L'Autorità de' Legati della Santa Sede è sì ampla, che non solamente può formar Decreti in materie di fede, costumi, e disciplina, nel distretto di sua Legazione; ma deporre ancora i Vescovi intrusi, ò rei di qualche notabile eccesso. Il di lui voto in un Concilio Nazionale è di sì gran peso, che basta per bilanciare quello de' Padri che lo compon-

Segue a trattarsi dell'autorità de' Legati Appostolici.

(1) *Quem sicut nostram, imo B. Petri præsentiam vos suscipere Apostolicam Autoritatem jubemus.* Greg. 7. Epist. 5. apend. 2. apud Labb. Tom. 1.

(2) *Nam cujuscumque sit gradus, ordinis, sublimitatis, sive professionis, qui cum præsentibus Legatis nostris convenire in loco ab eis designato, eisque satisfacere humiliter, detractarit, sciat autoritate Dei omnipotentis, Sanctorumque Apostolorum Petri & Pauli, veniam sibi denegari, nec communionis nostræ, ut verbis Sanctissimi Prædecessoris nostri utamur) futurum esse consortem, quisquis nolverit esse disciplina.* Joan. 8. Epist. 3. apud Sirmund. Tom. 3.

pongono: talche quantunque fossero unanimi i loro voti, se quello del Legato è contrario, tutta la decisione è sospesa: (1) Le lettere di S. Leone Magno sono una pruova di questa dottrina. Il Vescovo di Smirne n' era così persuaso che quando comparvero i Legati della S. Sede all' ottavo Concilio Generale esclamò in presenza de' Padri adunati. *Riceviamo i SS. Vicarj dell' antica Chiesa di Roma come Profeti mandati dal Cielo*. (2)

Monsign. di Tournon godeva di queste prerogative.

Su tali principj non aveano i Cappuccini un giusto motivo di considerare i trasgressori del Decreto di M. di Tournon come ribelli all' autorità della S. Sede è diportarsi con essi come hanno fatto negandogli la comunione *in Divinis*? I Cappuccini si vedeano altrettanto più animati a tenere questa condotta quanto che erano persuasi che M. di Tournon lungi d' avere passati i limiti di sua facoltà non s' era attenuto, che agli Ordini della S. Sede; che lungi dall' essersene separato introducendo qualche novità contraria alla Dottrina del Vangelo s' era intieramente applicato a mantenerne l' illibatezza, e che in fine niente tralasciato avea per spiegare ciò che apparteneva al Divin culto, e la vera tradizione della Romana Chiesa com' è stata osservata da' Romani Pontefici, che hanno riempiuta l' Appostolica Sede, e secondo le belle instruzioni, che dava a' suoi Legati il S. Papa Agatone. (3)

Aggiugnerà al vero spirito della Santa Sede una gran perfezione di merito.

Eran

(1) Epist. 84. Cap. 11.

(2) *Sanctissimos Vicarios senioris Roma, ut Prophetas suscipimus*: Acta 8. Synodi.

(3) *Bis auctoritatem dedimus, ut nihil profecto præsument augere, vel minuere, aut mutare, sed traditionem hujus Apostolica Sedis, ut a Pradecessoribus Apostolicis Pontificibus instituta est, sinceriper enarrare*. Epist. 8. ad Synod.

Eran perciò convinti i nostri Missionarj, che il Decreto del Cardinal de Tournon avea la stess' autorità, come se venisse immediatamente dalla S. Sede; che questo degno Legato non l'avea dettato, se non se col medesimo spirito, che parla per la bocca della Chiesa, allorchè pronunzia su qualche punto di Fede. Dovean dunque i Cappuccini riguardar i Refrattarj al Decreto come rubelli all'autorità della S. Sede; dunque venivan autorizzati a romper con esso loro qualunque commercio *in Divinis*; dunque non potean far di meno di non venir a questi estremi. *Autorità del suo Decreto.*

Quando poi il Decreto fu confermato in una maniera cotanto autentica, da quell'istante, venne ad esser più decisione del Capo della Chiesa, che legge d'un semplice legato, in materia di culto divino: materia senza dubbio la più delicata della Fede.

Ora ricusare d'ubbidire a questa Decisione, calpestarla, osservando pubblicamente Riti Pagani, sotto pena di scomunica di già da essa proscritti; non era ciò un prender palesemente l'armi contro l'autorità del Capo della Chiesa, uscir dal centro dell'unità, sprezzar l'unico legame, che tien unito ogni vero Cattolico al mistico Corpo di Gesù Cristo, alla società de' Fedeli? E' conseguentemente, non meritavano d'esser riguardati, e trattati da tutti quelli, che rappresentavano l'autorità della S. Sede quai membri che da per se stessi si ritraevano dalla communion del Pastore di tutt' i Fedeli, e che cagionavano sì manifesto scisma nella Chiesa dell'Indie? *Il Decreto confermato divien l'opera immediata della S. Sede.* *La trasgressione del Decreto rende scismatici.*

Si facciano pur dunque quanti schiamazzi si vuole contro i nostri Padri, Che potranno sempre rispondere di aver eglino discorso, ed operato coerentemente a questi principj, rispettivamente a' Missionarj

Digitized by Google

narj Refrattarj. S'armi pure contro di essi la satira! Che si vada ben ingegnando di mettergli in considerazione di cervelli torbidi, di Uomini privi di buon lume, senza discernimento, e portati da spirito di furore, e di contradizione contro tant' illustri membri della Compagnia di Gesù: Tutti codesti tratti non potranno giammai far conoscere altro dalla parte de' nostri Padri, che il loro inviolabile rispetto, e la loro sommissione sincera alla divina autorità del Capo della Chiesa.

XI. Si vorrà forse seguir a rimproverare i nostri Missionarj, dicendo, che un tal rispetto, ed una somigliante condotta, impegnare non dovevagli a far passi che vengono condannati dalle Massime della Chiesa Gallicana. Egli è vero, se vuol credersi a' Refrattarj, che i nostri Padri hanno violate codeste Massime: negando loro la comunicazione *in Divinis*. Ma sebbene abbiamo fatto vedere quanto sia ridicolo questo rimprovero in Missionarj, che si vantano di ciecamente ubbidire al Vicario di Gesù Cristo, ed esserne il più forte appoggio; noi c' impegniamo di chiuder per sempre la bocca a questi Refrattarj, apportando loro ulteriori pruove, che gli faccian conoscere in un' evidente maniera, che vanno a farsi forti in un posto dove ritroveranno la sentenza scritta contro se stessi.

Le Massime della Chiesa Gallicana non sono violate dalla cõdotta de' Capuccini, come pretendono i Partigiani de' Riti.

Quali sono quelle sorgenti, da cui volevano che i nostri Missionarj ricavassero la Dottrina della Chiesa Gallicana? Se debbono essere gli scritti de' più celebri Teologi, de' più Santi Dottori; se sono i Decreti, e le Decisioni de' Vescovi, e di tutto il Clero adunato di quest' illustre Chiesa: I Refrattarj al Decreto, non hanno per questa parte cos' alcuna, che

Dottrina del Cardinal de Perron sopra l' unità della comunione.

che servir loro possa a condannare la condotta de' nostri Padri nela loro separazione, anzi vedesi all' opposto, che tutto tende ad autorizzarli.

Il Cardinal de Perron, che senza contrasto era uno de' più dotti Controversisti, che abbia prodotti la Francia, conosceva senza dubbio la Dottrina della Chiesa Gallicana. Sentiamo questo grand' Uomo, e vediamo se favorisce li Refrattarj ne' rimproveri, che ci fanno. Ecco com' egli parla nella replica al Re della Gran-Brettagna per stabilire l'unità della comunione „ Come Iddio (*a*) è uno, e principio „ d' ogni unità, e gli ci ha obbligati ad abbracciar „ i mezzi, e le condizioni della nostra salute nell' „ unità, secondo queste parole di S. Giovanni. (*b*) „ Mi restano tuttavia altre Pecorelle, che non sono „ di quest' Ovile, le quali debbo condurre, ed ascolterrano la mia voce, e vi sarà un sol Pastore, „ ed un sol Gregge. (*c*) Non solamente prego per „ essi; ma per tutti que' che per la parola crederanno in me, acciocchè tutti sieno una stessa cosa „ in uno, come voi sete in me, ed io in voi; così „ pure sieno essi uno in noi, acciocchè il Mondo „ creda, che voi mi avete mandato, Fà da ciò ve- „ vedere Gesù Cristo ch' egli stesso ha stabilita l unità „ della sua Chiesa, e che per esser del suo Gregge, „ fa di mestieri essere non solamente nell' unità del- „ la Fede; ma altresì nell' unità della comunione. Ora il ricevere alla sua comunione gli Eretici, ò Scismatici, non è ciò un rompere codest' unità, e squarciare la Veste del Salvatore? Perchè, siccome inse-

Replica del Cardinal de Perron al Re della Gran-Brettagna.

(*a*) Replic. Pref. pag. 1.
(*b*) Jo. 10. verf. 16.
(*c*) Jo. 17. e 20.

Digitized by Google

insegna questo celebre Cardinale „ (*a*) *Niuno può en-*
„ *trare in alcuna eretica Società*, *senz' obbligarsi alla*
„ *Dottrina*, *di cui ella fa professione*. (*b*) Perchè co-
„ me a nulla serve ad un Uomo per conservar la
„ vita sua, che abbia sane tutte l'altre parti del cor-
„ po, s' egli è ferito mortalmente in qualche altro
„ membro necessario alla vita; *Così niente giova aver*
„ *tutta la fede*, *trasportare i Monti*, *dar il suo corpo*
„ *alle fiamme per difesa di questa fede*, *se resta pia-*
„ *gata la carità dalla ferita dello Scisma*, *che si fà*
„ *per la pubblica comunicazione coll' Eretico*, *o Scis-*
„ *matico notorio*.

„ Che serve ad un Uomo, *dice S. Agostino*,
„ (citato dal nostro dotto Autore) la Fede sana,
„ quando la salute della carità, è intaccata dalla pia-
„ ga dello Scisma, che strascina tutte l' altre parti
„ alla morte. Avevamo tutti gli uni, e gli altri un
„ Battesimo: ed in ciò erano d' accordo meco. Leg-
„ gevamo gli uni, e gli altri gli Evangelj: ed in ciò
„ erano meco. Celebravamo le Feste de' Martiri,
„ ed in ciò erano meco d' accordo. Festeggiavamo
„ la solennità della Pasqua, ed in ciò eravamo d'
„ accordo: ma non però in tutte le cose erano me-
„ co d'accordo; nello Scisma non erano uniti meco;
„ nell' Eresia non erano meco; in molte cose non
„ eran meco; ed in queste poche cose, nelle quali
„ discordavano da me, non serve loro niente l' es-
„ sere meco in molte cose.

„ Non basta, *continua il Cardinale*, (*c*) per co-
„ stituire una Chiesa, che le Persone che debbono
com-

(*a*) Cap. 9. pag. 42.
(*b*) Cap. 10. pag. 52.
(*c*) Pag. 53.

„ comporla sieno tra di esse unite nelle cose neces- „ sarie alla salute, se non sono disunite dalla comu- „ nione esteriore di tutte l'altre assemblée, che ten- „ gono principj ripugnanti alla salute. Perchè non „ basta d'esser unito a qualche Congregazione, che „ crede un punto ripugnante alla salute (benchè „ per altro pensi bene d'ogni altro articolo) per es- „ ser escluso dalla participazione della Chiesa; mas- „ simamente *che chiunque comunica in materia di Re-* „ *ligione con qualche addunanza, dee dar buon conto di* „ *tutti gli articoli, sotto l' obbligazione de' quali ella* „ *riceve gli Uomini alla sua comunione;* D'onde ne- „ segue, che una moltitudine di Uomini di diver- „ se comunioni esteriori .... non ponno costituire „ una Chiesa comune; perchè sebbene sieno uniti di „ credenza nella maggior parte delle cose necessarie „ alla salute; vi sono non per tanto molte altre cose „ ripugnanti alla salute, nelle quali gli uni d'essi sono „ uniti col vincolo della loro comunione esterna col „ corpo della loro Setta: la qual unione esterna, quan- „ do anche non vi fosse l'interna, basta per privargli „ della participazione della Chiesa.... L'unità del- „ la fede anche esternamente professata non basta „ per essere della Chiesa, se l'unità della comunio- „ ne visibile, e sagramentale col corpo originale, e „ la Società de' veri Pastori non vi và unita. Voi „ sete con noi, *dicea S. Agostino a' Donatisti*, al Bat- „ tesimo, al Simbolo, agli altri Sagramenti del Si- „ gnore, ma nello spirito d'unità, nel vincolo del- „ la pace, e finalmente nella Chiesa Cattolica, voi „ non siete altrimente con noi. Passa questa differen- „ za tra lo Scisma, e l'Eresia, *dice S. Girolamo*, che „ l'Eresia tiene una Dottrina falsa, e lo Scisma per

Comunicarè in materia di Religione con una Società, e un rendersi colpevole delle dottrine ch'ella professa.

„ la dissensione Episcopale separa ugualmente gli Uo„ mini dalla Chiesa,

Da questa dottrina stabilita dal Cardinal de Peron si può facilmente conchiudere, che non poteano i nostri Padri unirsi a comunicare co' Refrattarj al Decreto della S. Sede in materia di Religione; posciachè per quest' unione, rotto avrebbero l' unità della comunione. *Perchè niuno può entrare in alcuna radunanza Eretica, ò Scismatica, senz' obbligarsi alla dottrina, di cui ella fa professione...., perchè nulla serve, aver sana la Fede, se la Carità è piagata dalla ferita dello Scisma, che strascina alla morte.* Questo era dunque in qualche maniera fare una professione esteriore della loro dottrina, participare della loro disubbidienza al Decreto ò almeno parer d' approvarla. I nostri Missionarj adunque per iscansar un tanto scandalo, hanno fatto benissimo a costantemente negare d' ammettere alla loro comunione i Rebelli all' autorità del Vicario di Gesù Cristo, ed hanno in ciò adempiuto un dovere indispensabile; perchè, dice il prelodato Cardinale, *niuno può comunicare a un tempo stesso, colla Chiesa, e co' Scismatici,*

Sentimenti del Cardinal de Peron sopra la separazione in *Divinis.*

Lo Scrittore medesimo da in altro luogo una distinzione, che perfettamente giustifica il Rifiuto fatto da' nostri Padri di comunicare co' Refrattarj. *Allorchè*, (dice) *la corruzion non è che ne' costumi, e nella prattica della disciplina, si possono tollerare. Quelli son solamente colpevoli, che commettono le colpe, e non quelli, che le tollerano*, come parla S. Agostino, *per lo bene dell' unità, quello che odiano pe'l bene della giustizia, ma quando ritrovasi la comunione nella Dottrina, o che riguarda i Sagramenti, o le Cerimonie universali della Chiesa, niuno può restare nella comu*nione

Distinzione del medesimo che giustifica la separazione de' Cappucini.

nione di codesta senza participare alla stessa contagione.

Ora i Missionarj opponendosi al Decreto, e pubblicamente trasgredendolo non davano a' nostri Padri convincenti pruove d'una corruzione non solamente di Dottrina, ma riguardo ancora a' Sagramenti, e alle cerimonie universali della Chiesa? Mercechè credere di non essere obbligati d'ubbidire a un Decreto confermato dalla S. Sede che regola il culto della Religione, ò operare come se non vi fosse obbligazione veruna: Ammettere, e difendere ostinatamente cerimonie vietate come superstiziose e pagane non è un peccare contro la sana Dottrina, un oscurare la santità de' nostri Sagramenti, la purità delle cerimonie della Chiesa? Dunque i nostri Padri non poteano unirsi con loro comunicandoci senza partecipar dello stesso contagio.

I Refrattarj peccavano contro la dottrina, e la santità de' Sagramenti, e delle Cerimonie della Chiesa.

Di quì si conosce a tutta evidenza, che rinfacciando a' Missionarj Cappuccini li Refrattarj, d'aver eglino intorbidata la pace colla loro separazione, un tal rimprovero precisamente non cade se non sul giusto zelo, da cui eran animati questi ultimi per scansar una colpa, che offende l'unità della comunione. La pace intorbidata a tal costo, tant'è lungi che sia una sventura, da cui la Chiesa sia afflitta, che dee all'opposto ravvisarsi come un'espediente per sostener la sua gloria. *Perchè quello che han fatto i SS. Padri* (dice il prelodato Cardinale) *per impedir la rottura della pace, e della vicendevole comunione non consistea, che in tollerare qualche usanza particolare del Paese, in mitigar alcuna cosa della severità della disciplina, in sopportare i costumi, e la conversazione di qualche vizioso, senza metter mano al ferro della Scomunica per timore di non divider la Chiesa volendola purgar*

In che siasi mitigata la Chiesa per il bene della pace, e della riunione.

 da'

da' malvagi. Così quando i Vescovi Ariani o Donatisti ritornavano alla Chiesa, questa Chiesa in grazia de' Popoli, che gli seguivano, gli riceveva come in forma di riabilitazione generale con facoltà d'esercitar le funzioni Vescovali; e si può perciò dire con S. Agostino, (a) ch' Ella ricevea una piaga nella disciplina, affin di rincorporare a se stessa i popoli Eretici, che si convertivano, e venivano co' loro Vescovi, come gli Alberi, cui per far un innesto si fa una piaga nella corteccia; perchè ricevano i rami che innestare si vogliono. Ma l'amor della pace non ha mai portato i SS. Padri fino a rilassarsi, nemmeno per poco sul punto della dottrina in materia di fede. Hanno piuttosto voluto, dice S. Basilio, soffrir mille morti, che alterarne una sillaba sola. Per una, o due parole contrarie alla fede, dice S. Epifanio citato da S. Girolamo, molti sono stati gli Eretici rigettati dalla Chiesa. Per le cose contrarie alla fede, dice S. Agostino, la Chiesa nè le approva, nè le tace, nè le fà. Fuor della Chiesa Cattolica non avvi vera comunione, nè veri Altari, ma solamente Altari profani, e scismatici, come que' di Geroboamo, e degli Eccelsi ne' tempi della Legge.

I Cappuccini han imitati li SS. Padri.

Se i più squisiti tormenti non sono giammai stati capaci d'indurre i SS. Padri a rilassarsi in un sol punto in materia di fede, per quanto desiderassero di mantener la pace fra i popoli. Se per due o tre parole contrarie alla fede sono state scacciate dalla Chiesa intere Nazioni; convinti i nostri Missionarj che non ostante il Decreto della S. Sede, i P.P. della Compagnìa osservavano nelle loro Missioni cerimonie condannate come Idolatre, e superstiziose, non poteano ammettergli alla comunione, nè ad offrir seco

(a) Aug. Epist. 50.

co Sagrifizj, sotto pretesto di non turbar la pace; avrebbero dovuto piuttosto soffrir mille morti, che commetter somigliante delitto.

XII. *Sentimento del Cardinal di Richelieu circa la separazione in Divinis.*

„ Congiungere una Chiesa impura con una Chie-
„ sa pura *dice il Cardinal di Richelieu*, (*a*) egli è
„ un introdurre una straniera nel Talamo della Spo-
„ sa, e per un infame accordo accompagnar una
„ Concubina al Trono della Reina legittima ... Al-
„ cuni Cattolici, avendo in altri tempi avuto costu-
„ me di far orazione, e di convenir in adunanza
„ cogli Eretici pe'l comodo che questi aveano ne'
„ loro Templi, di cui era senza la Chiesa Cattolica
„ ne' luoghi dove ritrovavansi, sono ripresi con tant'
„ asprezza da S. Ilario, che dubitar non si può, che
„ il Santo non credesse, che somigliante comunica-
„ zione non fosse contraria alla salute. (1) Fuor
„ di proposito voi mettete in campo il nome di pa-
„ ce, che voi riverite la Chiesa di Dio, ne' tetti,
„ negl' edifizj, e nelle muraglie; per me amo piut-
„ tosto le prigioni, e le caverne, che di comunicar
„ cogli Eretici. Il nome di pace, è veramente spe-
„ cioso, e l'idea dell'unità è bella; ma chi dubita,
„ che l'unità sola della Chiesa, e de' Vangelj non
„ sia l'unica pace, che viene da Gesù Cristo? Ri-
„ tiratevi dunque dalla comunione d' Aussenzio,
„ ch' è l'Angiolo di Satana.

La Chiesa non può sussistere con una pura, ed impura dottrina.

Una ragione, che fa ben comprendere la necessità di questa separazione, e che Gesù Cristo, *dice il*

(*a*) Nel suo Trattato per convertire coloro, che sono separati dalla Chiesa pag. 23.

(1) *Male vos parietum amor capit, malè Ecclesiam Dei in tectis, adificiisque veneramini, malè pacis nomen ingeritis: Montes mihi & Silva & Lacus & Carceres & Voragines sunt tutiores.* Contrà Arian. & Auxen.

il Cardinale„ (*a*) Avendo ftabilito la fua Chiefa nel-
„ la profeffione d' una Dottrina tutta pura, e da
„ qualunque errore purgata non fi può giuftamen-
„ te dire, fenz' offendere il buon difcorfo, e la ra-
„ gione, ch'ella fi ritrovi nella profeffione, cioè nel-
„ la comunione d' una Dottrina tutta pura, ed im-
„ pura nel tempo fteffo. Perchè, ficcome il precet-
„ to pofitivo, ò affermativo, che obbliga al culto del
„ vero Dio ne porta neceffariamente un altro nega-
„ tivo, ch'efclude il culto de' falfi Numi; così l'ob-
„ bligo di effere, e di vivere nella vera Chiefa, com-
„ prende quello di non effere, e di non vivere in
„ una falfa Chiefa, e confeguentemente di non co-
„ municare con quelli, che la profeffano: Precetto
„ negativo, che obbliga fempre, e per fempre.

Dopo tuttocciò i Cappuccini dell' Indie, che non aveano mai offervato fe non fe un culto puro, ed approvato, potevano effi fenza violar quefto Precetto, aprir le loro Chiefe a' Miffionarj della Compagnia, che in faccia al Pubblico continovavano nella prattica d' un culto impuro, e dannato? *Egli è impoffibile che ritrovifi in un tempo la Chiefa di Gesù Crifto nella comunione d' una Dottrina pura, ed impura.*

La Chiefa è la più intollerante di tutte le altre Società.

Il voler ammettere un sì moftruofo mifcuglio, è un far forza al buon fenno, e diftruggere la Religione nella purità del fuo culto; egli è un oltraggiare il Signore nella Santità della fua Chiefa. Che fe pur qualche volta fi è veduta quefta tenera Madre foffrir nel fuo feno molti de' fuoi Figliuoli, che infegnavano, e foftenevano qualch' errore; ò non erano notorj nè oftinati, ovvero i loro errori non erano per anche condannati; ma la Chiefa non ha giammai

(*a*) Pag. 25. e 26.

mai tollerati Eretici, ò Scismatici testardi, e notorj; *essendo*, al dir di M. Bossuet, *la più intollerante di tutte le Assemblée*.

XIII.

M. Bossuet insegna, che comunicare con una Società che abbraccia una dottrina impura, è un imbrattarsi con essa.

Questo dottissimo Prelato nella sua Storia della variazione, si spiega in una maniera ben chiara, e soda in proposito di quanto andiamo dicendo „ Che „ vuol dire essere in comunione con una Chiesa? Di„ mandava egli per confondere il Ministro Claudio, „ il quale pretendea, che nella Chiesa Romana, „ prima della riforma vi fossero veri Fedeli della „ sua Setta, che vi erano stati senza comunicare nè „ co' dogmi, nè co' principj corrotti, che già vi „ erano; Che vuol dire essere in comunione con una „ Chiesa? Non è già l'abitare nello stesso Paese, dove „ codesta Chiesa è conosciuta, come i Protestanti „ erano tra noi, ò come i Cattolici fanno in In„ ghilterra, ed in Olanda; nemmeno vuol dire en„ trar ne' Tempj, ascoltare le Prediche, e ritrovarsi „ alle addunanze senz' alcun segno d' approvazione „ e quasi col medesimo sentimento, con cui un Vian„ dante curioso, senza dire *Amen* nelle loro Ora„ zioni, e soprattutto senza mai comunicar con essi... „ Finalmente il comunicar dunque con una Chiesa, è „ il frequentar, per lo meno le adunanze co' segni „ esteriori di consenso, e approvazione, come fanno „ gli altri di quella tal Chiesa. Dar questi contrasegni „ ad una Chiesa di cui la professione di Fede è pec„ caminosa, egli è un dar il suo assenso al peccato, „ ed il ricusarlo egli è un non voler essere più in „ questa esterna comunicazione, dove ciò non ostan„ te voi volete ch' ei sia. Che se dite, che si da„ ranno segni d' approvazione, che solamente ca„ dranno sulle verità, che si saranno predicate in

que-

„ questa Chiesa, e sul bene che vi si farà fatto; potrebbesi per questa stessa ragione esser in comunione co' Sociniani co' Deisti, se potessero far Società, co' Maomettani, e co' Giudei, ascoltando quanto ognuno di costoro dirà di vero; non ne dicendo parola sul restante, e vivendo da buon Sociniano, e da buon Deista.

I Cappuccini dunque non potevano comunicare co' Partigiani de' Riti senza rendersi complici de' loro errori.

Se avessero letto i Refrattarj, che Noi combattiamo questo bel passo di M. Bossuet; o se ne fossero per lo meno ricordati, avrebbero veduto, che la condotta de' nostri Padri nel ricusar di comunicare seco loro non meritava poi le doglianze, che fanno. Perchè, che vuol dire l'esser in comunione co' Missionarj Rebelli alla S. Sede. Non vuole già dire il dimorare nel Paese (cioè nella Missione, dove sono eglino i Padroni) *come sono i Cattolici in Inghilterra, ed in Olanda*, ò i nostri Missionarj a Madrast cogl' Inglesi; nemmeno vuol dire l'entrare nelle loro Chiese, oppure nelle Pagode de' Gentili, come fanno sovente i Francesi a Pondicherì: non vuol dire vedere le cerimonie che vi si osservano per sola curiosità, senza verun segno d'approvazione, e quasi con lo stesso sentimento d'un curioso Viandante, *senza dire nelle orazioni, che fanno quest' Idolatri* Amen: nò il far questo non è un esser con essi uniti di comunione; ma secondo il dotto Prelato, *è quando si frequentano le Assemblée co' segni esteriori di assenso, e approvazione, che vi danno gli altri* lo che sarebbe accaduto, se i nostri Padri si fossero arresi all'istanze de' Refrattarj, che ricercavano di dire la Messa nella nostra Chiesa, e di pubblicamente esercitare con noi le funzioni Ecclesiastiche; o se per una vile condescendenza, ò per un pretesto di falsa pace fossero

i nostri

i nostri Padri andati alla Chiesa de' Missionarj Gesuiti, per far con essi le funzioni, come ne venivano pregati.

Non potea comunicare si co' Gesuiti nello Spirituale senza approvare le loro condannate prattiche.

Tutti avrebbero in caso di questa comunione esteriore conchiuso, che i nostri Missionarj acconsentivano, ed approvavano le trasgressioni de' Refrattarj al Decreto già scomunicati per la disubbidienza, e per lo Scisma, che fomentavano fra Cristiani dell'Indie. Infatti erano questi li motivi, che impegnavano i Missionarj della Compagnia a far tutto il possibile, acciocchè i nostri Padri venissero a celebrare nella loro Chiesa. Ognuno ben vede, che quest'inviti non si faceano certamente per onorar i Cappuccini, la cui fama veniva nel tempo stesso da lor denigrata, per fargli uscire da Pondicherì; bisognava dunque, che i nostri Padri negassero di dare questo segno d'assenso, e di approvazione.

La direzione d'intenzione non potea giustificare la comunione in Divinis de' Cappucc. co' Gesuiti.

Che se i P.P. della Compagnia di Gesù vogliano dirci, che comunicando noi con esso loro, i nostri Missionarj potevano far cadere la loro approvazione, ed il loro assenso sopra le cerimonie ricevute da tutta la Chiesa, e prescinder da quelle condannate dal Decreto sopra il Santo Sagrifizio, e l' Uffizio Divino, che sono azioni sante, e lodevoli, e non sopra i Riti vietati, come idolatri, e superstiziosi; risponderemmo in tal caso con Monsig. Vescovo di Meaux: *dunque si potrebbe così esser unito di comunione co Sociniani, co' Deisti, se far potessero Chiesa: co' Maomettani, co' Giudei, cogl' Idolatri, e co' Gentili, ricevendo quello, che ciascun d' essi ha di buono, e dire quello che dicon anch' essi di vero, senza parlare del rimanente.*

Così i nostri Padri, che sono a Madrast, ove

ritrovansi tutte le Sette, non farebbono dunque alcun male se si unissero a' Brammani nelle Pagode de' Gentili, co' Deruìs nelle Moschee de' Mussulmani, co' Ministri ne' Templi degl' Inglesi, co' Preti Greci nelle Chiese degli Armeni Scismatici ec. purchè indirizzassero le intenzioni in modo, che non participassero se non se a quello che avvi di buono tra loro. Che follia il pensar così! Può darsi inconveniente maggiore? Non si rende uno da se stesso volontariamente ridicolo nell' avanzar simiglianti Paradossi? Ma un abbisso ne chiama un altro: non si arriva a tai eccessi che per voler salvar altri eccessi ne' quali si era caduto. Ecco la dottrina di questo Gran Vescovo chiamato da un Papa *Flagello degli Eretici*. La sua dottrina era ella contraria a quella della Chiesa Gallicana? E questo Prelato fu fors' egli solo che la sostenesse? Non troveremo noi nel Regno di Francia altri valent' Uomini, e dotti Teologi, che han parlato collo stesso linguaggio?

Il Sig. Cardinal di Bissi difende la stessa unità di comunione.

Il Cardinal di Bissi, le di cui opere anno riportato universal applauso, intantocchè la Corte si è veduta in obbligo d' impor silenzio con suo Editto fatto in Consiglio a quelli che cominciavano ad oppugnarla, e condannarla. Questo Prencipe della Chiesa, che ha scritto con un erudizion uguale al suo zelo, difende niente meno di Monsignor Bossuet l'unità della comunione. Ecco come si spiega nella circostanza della Bolla *Unigenitus* (a). *Può mai pensarsi che il Sommo Pontefice, che nella Chiesa tiene la principal autorità in materia di fede, abbia dopo due Anni d' esame, condannate in Quesnello delle proposizioni buone in tutt' i sensi, vere ne' sensi proprj, delle proposizioni,*

La sua Istruzione Pastorale lo fa vedere.

(a) Nella sua Istruzion Pastorale del 1722. pag. 10. e 11.

Digitized by Google

ni, che sarebbero altrettanti articoli di fede, altrettanti principj inconcussi di morale, e altrettanti punti di disciplina generale ricevuta nella Chiesa: Che abbia, dico, condannate queste proposizioni, o sia per error di fatto, attribuendo alle proposizioni de' sensi, i quali è evidente ch'esse non han punto; e che sia caduto in molt'eresie; che abbia indi mandate le sue decisioni a tutt'i Fedeli del Mondo Cattolico, per servir di regola di fede; che siasi servito dell'autorità della sua Sede, e delle più spaventevoli minaccie per far ricevere la Costituzione; e che dalle minaccie abbia cominciato a passar agli effetti, col separar della comunione della sua Carità tutti quelli, che han negato di sottoscrivervisi. Finalmente, che la Chiesa Romana, la quale, subito pubblicata la Bolla, vi ha tosto aderito; sia da quel tempo stata fin qui nell'errore, senza mancar d'esser il centro della nostra comunione, la Catedra dell'unità, la Madre, e la Maestra di tutte le Chiese? Ma se il Papa dopo sei Anni fosse perseverato in una sì scandalosa ostinazione, la Chiesa di Roma, in particolare, che ha aderito alla Bolla, secondo la sua lettera de' 16. Novembre 1718, scritta al Cardinal de Noailles, sarebbe da un tal tempo stata in continovo errore; quella Chiesa, cui gli Autori Francesi, anche men favorevoli alla S. Sede, attribuiscono l'indefettibilità, come prerogativa sua propria: Questa Chiesa, sul supposto, che fosse caduta, non sarebbe dunque il centro della nostra comunione, la Catedra dell'unità, la Madre, e la Maestra di tutte l'altre Chiese: titolo augusto, di cui tutt'i Concilj Generali, e specialmente l'ultimo l'han sempre onorata, e che fin dalla puerizia avete imparato a così chiamarla nel Catechismo di Meaux fatto da Monsignor Bossuet?

Sentimento di M. de Bissi sopra l'unità della comunione.

Se noi applichiamo tutto questo discorso a' De-

creti della S. Sede, che regola il Culto delle nostre Missioni de' Malabari; Che potranno rispondere i Refrattarj? Il Decreto del Cardinal de Tournon è stato confermato dalla S. Sede, non dopo due, ma anche dopo trent' Anni. La Chiesa di Roma l'ha fatto promulgare; ella vi ha aderito dopo il corso di tanto tempo; ella continova a comandare sotto pena di Scomunica, che tutt' i Cristiani dell' Indie debbono uniformarvisi: Se dunque (come dice questo Cardinale) la S. Sede ha condannato con questo Decreto un culto come idolatro, e superstizioso, (quale però secondo l' opinione de' Missionarj della Compagnia è un culto legittimo, ed indifferente) non dee dirsi, che la S. Sede sia manifestamente caduta in errore, in materia la più essenziale della Religione? Dunque cesserebbe per conseguenza d' esser *il Centro della comunione*, *la Catedra dell' unità*, *la Madre*, *e la Maestra di tutte le Chiese*. Dunque i Fedeli della Chiesa dell' Indie non potrebbero presentemente dire d' esser uniti di Fede colla Chiesa Cattolica, Appostolica, e Romana, quantunque fuori di questa non siavi salute: Dunque non sarebbe più adesso lecito di sottoscrivere al celebre Formolario di Papa Ormisda, segnato da tutt' i Vescovi d' Oriente, rinovato in appresso in un Concilio Generale, nel quale il Santo Papa dichiara, che la Religione Cattolica, e la Santa Dottrina si è sempre conservata senza macchia nella Sede Appostolica, secondo la promessa di Gesù Cristo, che non può mancare di adempiersi.

Raziocinio fondato sulla Dottrina di M. de Biss.

Conseguenze assurde in falso supposto de' Partigiani de' Riti.

Se i Refrattarj al Decreto non ardiscono manifestamente di pubblicare sì orribili conseguenze, non danno eglino motivo di credere colla loro trasgres-

sione

sione in faccia agli Uomini, ed agli Angioli, che punto non dubitano di esse. Se per lo contrario credono, che la Fede Cattolica, e la sana Dottrina siasi sempre conservata nella S. Sede, debbono altresì ammettere, che codesto culto, che di sua autorità vien condannato come idolatro, e superstizio, effettivamente lo sia tale; altrimente la sua Dottrina non sarebbesi conservata sempre sana, e la S. Sede caduta sarebbe in errore. Convien dunque concedere, che chiunque di loro un tal culto osserva, dà non solamente nell' idolatria, e superstizione, ma che opera contro i lumi, e il dettame della Fede, e contro l' ubbidienza dovuta al Vicario di Gesù Cristo; e che conseguentemente si separa da per se stesso dall' unità della Sede Appostolica, e divien perciò Scismatico. Questo discorso ha una forza invincibile, contro gli animi che restano tuttavia attaccati alla comunione Romana. Così i Partigiani de' Riti non faranno mai meglio conoscere, che non vi sono punto attaccati, che continuando a lagnarsi del rifiuto de' Cappuccini di comunicare con esso loro nello Spirituale.

Conseguenze necessarie, e favorevoli alla separazione de' Cappuccini.

XIV.

Sentimento del Cardinal de Mailli sopra l' unità della comunione.

Ma se non si arrendono al discorso di M. de Bissi è da temersi che non si lascieranno persuadere da quello del Cardinal di Mailli, Arcivescovo di Reims, ed il di lui zelo per la difesa della Fede ammirato non meno a Roma, che in Francia non sarà punto considerato nell' Indie da' Partigiani de' Riti, e poco servirà a far conoscere la dottrina di questi Valentuomini della Francia in ordine alla materia di cui si tratta. Ecco di qual tenore s' esprime in una Lettera da lui scritta a' Vescovi di Francia, (*a*) che

(*a*) Nel 1719. non era per anche Cardinale; ma solamente Arcivescovo di Reims.

che ricevut' aveano la Bolla *Unigenitus*, e che adunare voleansi per far un accomodamento cogli Appellanti, ed Opponenti: *Credono forse d'essere meno colpevoli, perchè fingono sempre di voler entrare in un accomodamento, e che i Prelati che hanno tutto il riguardo per loro benchè sommessi alla Bolla, vengono ad esibirsi di rinovar queste Conferenze? Sudditi rivoltati contro il loro Sovrano, cesseranno per questo d'essere colpevoli, perchè propongono sempre di ritornare all'ubbidienza; ma però non vi rientrano mai? Dovranno essere ascoltati, se in vece di sottomettersi umilmente, ed implorar pace persistono con tutt' audacia nelle loro pretensioni, sostenendo che la loro ribellione è legittima?*

Questa dottrina di M. Mailli sembra essere la regola della condotta de' Cappuccini.

Parlavano forse diversamente da questo gran Prelato i nostri Missionarj, non operavano forse coerentemente a tai sentimenti? Voi volete, *diceano sovente a' Refrattarj*, voi volete entrare con noi in accomodamento: voi ci dimandate d'esser ammessi alla nostra comunione; ma finchè non ubbidite alla S. Sede, finchè continovate ad osservare le prattiche da lei condannate sotto pena di Scomunica, potiamo noi rinovare la pace, che non è stata interrotta che dalla vostra resistenza agli Ordini del Vicario di Gesù Cristo. Sudditi che si sono posti in rivolta contro i proprj Sovrani, avrebbero un bel promettere di rientrare all'ubbidienza, se si mettessero sempre a difendere, che la loro rivolta è stata legittima. Potrebbero mai promettersi d'ottener la grazia dell'amistà?

Segue la Lettera del Card. de Mailli.

Dice nella medesima lettera il nostro Arcivescovo di Reims. *L'errore per quanto pretenda mascherarsi, non ha però potuto nascondersi a' vostri occhi, nè sfuggir dalla vostra penetrazione. Quello stesso velo, con cui cuoprir voleasi, ve l'ha fatto ravvisare; e piuttosto gli è stato*

è stato facile d' ingannarvi colle false apparenze di pace. Era questa da voi ardentemente bramata, ed ogni piccol barlume vi facea impressione. Che non avete fatto per istabilir la concordia, e far cessare una sì scandalosa divisione? Ardirò dirlo. Si è mormorato di sì lunga pazienza .... Ma se abbiam creduto di poter tutto soffrire per impedir lo scisma, e procurar di far ravvedere persone, che parean volersi accostare: resteremo noi in compagnia d' una truppa di Fazionarj che si fa gloria della sua ribellione? Comunicheremo noi contro la proibizione di Gesù Cristo con Uomini, ch' hanno abbandonata la Chiesa? Non deon costoro da noi più riguardarsi, che come Pagani, e Pubblicani, poichè non ascoltano più la sua voce, e a noi vien vietato qualunque commercio co' Ribelli alla verità, e Perturbatori della pace. La Chiesa sta fondata sull' unità, e chiunque ardisce romperla, non è più parte del Gregge Fedele. Non siam noi quelli che allontanati ci siamo da loro; ma eglino sono quelli, che da lungo tempo ci fanno provare la loro separazione. Eglino sono quelli, che ritirati si sono da noi, malgrado le vane proteste d' unanimità, e di affetto, alla S. Sede,

Così pensava, e così la discorrea questo Prelato nel cuor della Francia. E chi ha mai detto, che con tai sentimenti offendesse la Dottrina della Chiesa Gallicana? All' incontro la Corte Romana approvò generalmente la di lui lettera, e fu ben presto dal Papa innalzato alla dignità di Cardinale. Moltissimi Prelati della Francia, e gli Stati vicini non tardarono molto dopo questa Lettera a far Atti di separazione dagli Opponenti.

Che hanno fatto di più i Cappuccini dell' Indie? I Refrattarj al Decreto non erano, come gli Opponenti

nenti, nel caſo di una formale diſubbidienza alla Santa Sede in materia di Religione? E come dunque vorrà loro rinfacciarſi, che hann'operato contro i principj della dottrina della Chieſa Gallicana? Dove ſono gli Autori Franceſi, d'oggi giorno che allegar ſi poſſano per convincerci? Sarà forſe M. Nicola? Ma queſto Teologo ſtimato certamente non meno dagli Appellanti dell'Indie, che da quelli d'Europa; anzi che favorir i Refrattarj al Decreto, patentemente gli condanna; mercechè evidentiſſimamente pruova contro il Miniſtro Jurieu, aver i Padri dogmaticamente inſegnato. *Che la Chieſa à un' Adunanza, dove le membra ſono unite di comunione, e da cui gli Eretici, e Sciſmatici ſono eſcluſi: che queſta e la dottrina di tutta la Chieſa Orientale, e Occidentale: che in tutt i ſecoli, e in ogni tempo è ſtata queſta dottrina riguardata come una verità fondamentale della Criſtiana Religione: che non vi è giammai ſtato dogma più univerſalmente riconoſciuto: Che non avvi mai avuta coſa più frequentemente inculcata di queſta, e niuna è ſtata men contraſtata, e men ſoggetta a diſpute fra le differenti Sette.*

Molti Autori Franceſi ſieguono la dottrina di M. de Mailli, e in particolare M. Nicola.

Sarà forſe M. Dupin Dottor di Sorbona? Ma queſti ancora non è più favorevole a' Refrattarj di quello ſia M. Nicola. *Quelli, che ſon Eretici, o Sciſmatici*, dice queſto Dottore, (*a*) *non aſſiſtono alle pubbliche Preci della Chieſa ne' ſuoi Sagrifizj; non partecipano alle ſue obblazioni, e vien proibito a' Criſtiani della Chieſa d'intervenire alle loro Adunanze, di far con eſſi orazione: di partecipare delle loro obblazioni, e de' loro Sagrifizj, in ſomma, d'avervi verun commercio di Religione. E perchè? E per qual legge? Per quella* di

Sentimenti di M. Dupin.

(*a*) Nel ſuo Trattato della Scomunica Tom. 1. pag. 15. 24. 42.

Digitized by Google

di Gesù Cristo, che dice: chi non ascolta la Chiesa, sia riguardato come Pagano, e Pubblicano; e ciò vuol dire che non dee più considerarsi come fedele, come membro della Chiesa che già disprezza, e che non devesi più dargli segno d' unione; ma devesi anzi fuggire, e non aver più seco unione, averlo in orrore, come i Giudei fuggivano i Pagani, e Pubblicani.... Se accadesse, dice più avanti, che un Vescovo dasse in Eresia, ò si separasse dagli altri Vescovi; il suo Popolo non solamente non sarebbe Scismatico separandosi da lui, ma lo sarebbe se stasse a lui unito.

Fa duopo confessare, che un Dottore qual è M. Dupin, (*a*) che tante volte ha variato sentimento in materia di Dottrina, non merita che facciamo più lunga pausa badando alla di lui autorità, se non se perchè quì si conforma al sentimento universale.

XV. *Conferenze di Lusson, e più altri Autori sopra l' unità della comunione.*

Ricorreranno forse i Refrattarj alle Conferenze di Lusson, che vanno per le mani d'ogni Persona? Avvertano, che anche da questa sorgente viene la giustificazione del rifiuto fatto da' nostri Padri di ricevergli alla comunione. Nel Tomo 18. leggonsi innumerabili passi di Scrittura, (*b*) i quali provano, che Dio ci comanda il separarci da quelli, che insegnano al Popolo una Dottrina contraria alla sua divina parola, e che le distolgono dal rendergli quel culto che gli è dovuto. L'Autore di queste Conferenze conclude poscia così: *Non si può credere, quando si procede verso loro con riserva, il guasto che possono fare nella Gregge di Cristo. La comunione esterio-*

(*a*) Il Vescovo di Cantorbery in una sua Lettera a questo Dottore, l'accusa di voler unir la Chiesa Gallicana coll' Anglicana, e di due farne una sola. Tom. 4. pag. 400.

(*b*) Pag. 288., e segu.

re della Chiesa, in cui si veggono vivere, gli autorizza, e dà loro tutta la facilità di spandere più facilmente il veleno dell' errore. Se si trascura d' estinguere una sola favilla, ella è capace, dice S. Girolamo, *di mettere tutte a fuoco le Selve, le Città, e le Provincie intere. Pur troppo ciò si è veduto nell' infelice persona d' Ario. Nella prima sua comparsa non parve più che una scintilla nelle Città d' Alessandria, ma perchè si trascurò d' estinguerla nel suo nascere, qual vasto incendio non cagionò poscia per tutto il Mondo Cristiano.*

I progressi dell' Eresia, e dello Scisma nascono sovente dalla poca fermezza, e troppa connivenza che s' usa verso coloro, che ne sono gli Autori.

E per vero dire non ha fatti così i suoi rapidi progressi lo Scisma, e l' Eresia nell' Oriente, nell' Inghilterra, nell' Olanda, e nell' Alemagna, ed in altri Paesi d' Europa? Se si fosse dal principio negato di comunicare cogli Eretici, e Scismatici, non piagnerebbonsi forse in oggi le grandi sventure, che ne son derivate. Così se i Cappuccini avessero mancato di zelo, e coraggio nell' Indie, ricevendo alla loro comunione sotto vani pretesti i Refrattarj, non è forse vero, che tutt' i Cristiani Malabari, si sarebbero dati al culto superstizioso, e idolatro, e senza scrupolo seguirebbero a trasgredire i Decreti della S. Sede, che ne ristabiliscono la purità? Almeno per questo pubblico rifiuto i Neofiti da una parte sottoposti alla giurisdizione de' nostri Padri, si mantengono nel vero culto della Religione, e nell' ubbidienza del Vicario di Gesù Cristo; dall' altra parte poi quelli che non sono a loro carico, e che vanno fuori di strada co' loro Pastori, ritrovano un esempio, che potrà presto, ò tardi richiamargli al proprio dovere.

Sentimento di Tourneli sopra l' unità della comun.

Se gli Avversarj vogliono degnarsi d' ascoltare ancora un gran Teologo, i di cui Scritti sono da qualch' anno comparsi alle pubbliche Stampe, dopo d' aver-

d'avergli insegnati nella Capitale del Regno di Francia, vedranno quanto coerentemente parli a ciò che fin quì detto abbiamo. (1) *La Sede Appostolica*, dic'egli, *essendo il centro dell' unità, ed il vincolo della comunione Cattolica, niuna cosa può esser giudicata Cattolica, e Ortodossa se non a misura, che tende a questo centro per l'unità della medesima fede, e che sta unita per questo vincolo alla medesima Dottrina.*

Ora i Refrattarj potranno mai lusingarsi d'esser uniti pe'l vincolo della stessa dottrina, quando s'alzano orgogliosamente contro una legge del Capo della Chiesa in materia di Religione, che osservano come leciti que' Riti, che il Vicario di Gesù Cristo ha riprovati come superstiziosi, ed idolatri, ed il di cui uso avea già condannato sotto pena di Scomunica? Nò certamente. Non si lagnino adunque della condotta de' Cappuccini; ma confessino piuttosto, che i passi de' nostri Padri sono stati fatti con molta moderazione, a proporzione della rivolta contro la Santa Sede Appostolica, rivolta che tanto scandalo recava alla Chiesa dell'Indie: rivolta incompatibile col titolo di Cattolico, coll'amore d'essere unito al centro e d'appartener al Gregge di Gesù Cristo. Così formalmente l'insegna un Dottor molto saggio di Sorbona „ (2) Esser, dicea del Gregge „ di Gesù Cristo, e resister a' Decreti del Capo del- „ la Chiesa: scuoter il Giogo della dovuta ubbidien- *Sentimenti di Michele Manclero.*

Bb 2 „ za

(1) *Cum Romana Sedes, seu Apostolica, centrum sit ac vinculum unitatis & communionis Catholica; nemo Catholicus haberi potest, nisi qui unitate fieri & doctrina cum eâ conjunctus fuerit.*

(2) *Esse de grege Christi, & non subiici directioni & correctioni Pastoris a Christo Domino super Ovile suum constituti, manifesta contradictio.* Mich Maucl. *Tract. de Monarch. div. Eccles. & sacul. pag. 2. Lib. 3. cap. 15.*

„ za, quando questo Capo riforma qualche abuso; „ quando particolarmente gli abusi toccano il midol„ lo delle Religioni; è questa una contradizion trop„ po manifesta. In questa contradizione evidentemente si ritrovano i Refrattarj a' Decreti circa i Riti Malabarici. Si gloriano per una parte d'esser non solamente del Gregge di Gesù Cristo, ma di affaticarsi con più zelo d'alcun altro Missionario a mantener questo Gregge nella sommission che dee al suo Vicario in Terra; e dall'altra poi ne rigetta i Decreti, che riformano gli orrendi abusi, di cui è sfregiato il Culto divino. Poteano in tal caso i nostri Padri dispensarsi dal ricorrere alla S. Sede, informarla di simili abusi, e ubbidire alle Decisioni, che potessero indi venire? Fu questa la loro condotta: condotta, nella quale si son uniformati alla dottrina de' Teologi, e de' più Santi Dottori della Chiesa Galcana.

Sentimenti di S. Bernardo sopra la sommissione che deesi avere alla S. Sede.

San Bernardo è di questo numero, scrivendo Egli a un gran Papa con questi termini „ (1) Al „ vostro Tribunale Appostolico devon esser portati „ tutti gli pericoli, e gli scandali, che nascono nel „ Regno di Dio; e in particolare, quelli che son „ concernenti alla Fede perchè son di parere che di „ quì venir debba ogni riparo a' danni, dove non „ può la Fede patire alcun ecclissi.

A nome di quest' Oracolo potéan così parlar i nostri Padri. Se appartiene al Vicario di Gesù Cristo il rimediar a tutt' i scandali, che nascono nel Regno di

(1) *Oportet ad vestrum referri Apostolatum, pericula quoque, & scandala emergentia in Regno Dei, ea prasertim qua de fide contingunt, dignum namq. arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non possit fides sentire defectum.* Epist. 190.

di Dio, se ne vide giammai uno, contro cui il Pastor supremo abbia dovuto maggiormente armarsi di tutta la sua autorità per distruggerlo? Trattavasi di unione la più prodigiosa de' nostri Sagramenti co' Riti sagrilegi dell'Idolatria. Questo scandalo sfregiava la Chiesa Indiana, e facea gemere i veri Fedeli. Piero vien informato; il di lui cuore s'affligge di codest'abominazione; par la, e tuona per fulminarla; si fa resistenza, e in faccia del Cristianesimo, e dell'Idolatria, vengon beffati, e i di lui oracoli, e i di lui fulmini.

Una ribellion sì manifesta volea men di fermezza da' nostri Padri? Potranno esser biasimati se si son separati *in Divinis* da coloro, che notoriamente eran colpevoli di somigliante rivolta? Se non l'avessero fatto, non avrebbero anzi operato contro i Decreti di tutto il Clero Gallicano?

XVI. *Il Clero di Francia vuole, che si stia a quello che decide la Chiesa Romana in materia di Religione.*

Fù espressamente ordinato a tutt' i Vescovi, e loro Vicarj Generali, *d'aver premura* (1) *che i Fedeli generalmente, Chierici, e Laici facessero la stessa Professione della fede che professa, e segue la Romana Chiesa, Madre, Maestra, e Colonna, e sodo appoggio della verità; necessaria cosa essendo, che tutte le altre Chiese si conformino alla sua dottrina, in virtù della preeminenza, ed autorità, che tien sopra tutte.*

Lo stesso Clero in un altr' adunanza fa questa solenne protesta del rispetto che dobbiam portar al Capo della Chiesa. Ecco come si esprime scrivendo a In-

(1) *Operam dabunt Episcopi & eorum Vicarii, ut in omnibus Synodis tam Diocesanis, quam Provincialibus, omnes & singuli; tum Clerici, tum Laici amplectantur, & apertâ professione eam fidem pronuntient, quam Sancta Romana Ecclesia, Magistra, Columna & firmamentum veritatis, profitetur & colit: ad hac enim propter suam principalitatem, necesse est omnes convenire Ecclesias.* In actis Conc. Cler. Gall. An. 1579. tit. Const.

a Innocenzo X. *Sappiamo*, (1) *che ove risiede il Capo della Chiesa, ivi sussiste l'inespugnabil fortezza della fede, e la Metropoli di tutta la disciplina.*

Finalmente per tacer di mille altri documenti della dottrina della Chiesa Gallicana toccanti il rispetto, e la sommissione dovuti a' Decreti della Santa Sede, ascoltiam come il Clero di Francia esorta tutt' i Vescovi, e vedremo se degni sono i nostri Padri di biasimo, oppur di lode nella lor tenuta condotta. *E' questa una gran testimonianza, dic' egli, del rispetto, che si porta a Dio, quando si rispettano, ed onorano quelli, che in questo Mondo ha egli costituiti per esser sua Immagine, tener le sue veci, e in luogo suo visibilmente supplire alle necessità degli Uomini per salute dell' anime loro: Cosa che stata essendo conferita principalmente a' Sommi Pontefici, che presiedono a tutt' i Vescovi, egli è ben dicevole, che questi si riconoscano inferiori a lui, e che gli portino tal onore, e rispetto, che all' esempio loro, il rimanente degli Uomini faccia la stessa cosa. Si esortano adunque i Vescovi ad onorar la S. Sede Appostolica, e la Romana Chiesa, fondata sull' infallibile promessa di Dio, sul sangue degli Appostoli, e de' Martiri, Madre dell' altre Chiese, e la quale, per parlare con S. Atanasio, è come il sagro Capo, per cui le altre Chiese, che non sono se non se sue Membra si mantengono, e conservano. Rispettiamo parimente Nostro Signore il Papa, Capo visibile della Chiesa Universale, Vicario di Dio in terra, Vescovo de' Vescovi, e Patriarchi, in una parola, successor di S. Piero da cui l' Appostolato, ed Episcopato hanno avuto principio, e su di cui fondò la Chiesa, quando gli consegnò le chiavi del Cie-*

Ordinazioni del Clero di Francia.

(1) *Scimus ubi caput Ecclesiæ, ibi totius Fidei arcem, totius & disciplinæ Metropolim.* Cler. Gallic. 1050.

Cielo, coll' infallibilità della Fede, che si è veduta miracolosamente mantenersi fino al presente immutabile ne' suoi successori; per la qual cosa ha obbligati li Cattolici a rendergli tutti l' ubbidienza, e a vivere sommessi a' loro santi Decreti, ed Ordini. Si esortano i Vescovi a far continuare lo stesso, e reprimere per quanto potranno gli spiriti libertini, che voglion chiamar in dubbio e mettere in contrasto questa sagrosanta autorità confermata da tante leggi divine, e positive; e per dimostrar agli altri la strada; saranno essi li primi a far vedere la loro sommissione.

Gli Oracoli della Chiesa Gallicana non dicono altrimenti che sia permesso di comunicare in Divinis *co' Rebelli alla S. Sede.*

Tutti questi Oracoli della Chiesa Gallicana, sono tali, che facciano sapere a' nostri Padri, che non poteano separarsi dalla Comunione *in Divinis* da' pubblici Refrattarj a' Decreti della S. Sede, in una materia, che riguarda quanto di più augusto ha la nostra Fede? Anzi all' opposto, questi Oracoli non fan forse bastevolmente vedere la necessità d'una tal separazione? E come potrà persuadersi, che sia permesso l'unirsi ad Uomini ribelli alla voce del Vicario di Gesù Cristo con Uomini, che ricusano di sottomettersi a più fulminanti Decreti della Romana Chiesa? e come credere in appresso col Clero di Francia, *che questa Chiesa Romana, è la Maestra, la Colonna, e il saldo appoggio della verità? Che la sua fede, è l' unica, ed invariabil regola della fede dell' altre Chiese? Che il suo Vescovo è il Capo visibile, e Pastore di tutta la Chiesa? Che dov' ei risiede ivi è la fortezza della fede, e la Metropoli di tutta la disciplina? Ch' egli è il successor di Piero, sopra cui Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa, dandogli le chiavi del Cielo, e l' infallibilità della fede; Che tutti questi giusti motivi, obbligati avendo i Cattolici a prestar a' Sommi Pon-*

Pontefici ogni sorta d'ubbidienza, e sommissione a' suoi Decreti, non si potrebbero mai troppo reprimere gli spiriti libertini, che dubitar vogliono, e metter in questione questa sagrosanta autorità stabilita dalle leggi umane, e divine?

Come, dissi, come credere queste verità colla Chiesa Gallicana, e nel tempo stesso ricevere alla sua Comunione quelli, che ardiscon combattere la verità fin al segno di pubblicamente violare un Decreto autorizzato dal Capo della Chiesa, fin a segno d'alzar la fronte in vista del Cielo, e della Terra contro gli Oracoli i più precisi del Pastor supremo, e surrogare alle Cirimonie sante, che volea onninamente pratticar si dovessero con tutt' illibatezza una farragine di Riti macchiati dall'Idolatría, e dalla superstizione. Calpestano finalmente gli Anatemi, che lancia per esterminar sì orrende usanze.

I Cappuccini non poteano ammettere i Gesuiti alle loro comunione senza contradire alla fede.

Se i nostri Missionarj avesser ricevuti alla Comunione questi Padri, non avrebbero dato in manifeste contradizioni? Lungi dunque dal credersi degni di biasimo se han ciò ricusato, sieno piuttosto encomiati per aver operato in conformità della loro Fede? Non potean sennon se pensare, che diversamente operando, facean torto alla loro Fede, e tradivan la propria coscienza entrando in Comunione co' ribelli all'autorità della S. Sede. Dican pur ciò che lor piace i Refrattarj. Essi violavano pubblicamente un Decreto confermato più volte da questa Suprema autorità nella più autentica solenne forma. Cosa che impegnò i nostri Missionarj da quel punto a riguardare il Decreto, per usar i termini (a) di un S. Papa, come un *Oracolo rivelato al successore di Piero, la di cui Appostolica Sede,*

Espressioni dell' ottavo Concilio Generale.

(a) Nella sua Lettera Dogmatica dell' Ottavo Concilio Generale.

Sede, è sotto una specialissima protezione dell' Altissimo, ed ha sempre seguita la verità, senza dar giammai nel menomo errore, di cui tutta la Chiesa Cattolica, e i Concilj Generali hanno sempre rispettata l' autorità, ed gli hanno ubbidito, come che era quella stessa, ch' ebbe origine dal Principe degli Appostoli, la cui dottrina è stata da' Santi Padri abbracciata, da cui son derivati i più chiari lumi, e la quale tutti li Santi, e Ortodossi Dottori hanno rispettosamente veneruta, e fedelmente seguitata; e non vi sono stati se non se gli Eretici che siansi innalzati a combatterla con calunnie, e odios' eccezzioni. (1)

XVII. *La separazione in Divinis de' Cappuccini co' Gesuiti era necessaria pe 'l Cristianesimo dell' Indie.*

Sull' idea di questo Decreto, erano forse mal fondati i nostri Padri a credere, che prestando ubbidienza ad un Decreto, che regola il culto divino, seguivano la Dottrina di tutta la Chiesa Cattolica; e i Missionarj, che lo trasgredivano sotto mille falsi pretesti, urtavano ne' scoglj dell' Eresia? E per ciò non era natural cosa, che innalzassero tra essi, ed i Refrattarj un muro di separazione, che da una parte mettesse in vista di tutt' i Fedeli dell' Indie il rispetto, e la sommissione dovut' alla Sede Appostolica, e che facesse dall' altra conoscere la temerità, ed audacia de' Refrattarj? Era tanto necessaria una tale separazione quanto che i Partigiani de' Riti non

(1) Ejus vera confessio a Patre de Cœlis revelata est, pro qua à Domino beatus est pronuntiatus, cujus adnitente presidio, hac Apostolica ejus Ecclesia, nunquam de viâ veritatis in qualibet erroris parte, deflexa est; cujus authoritatem, utpotè Apostolorum omnium Principis, semper omnis Catholica Christi Ecclesia & universales Synodi, fideliter amplectentes, in cunctis secuta sunt omnesque Venerabiles Patres Apostolicam ejus doctrinam amplexi, per quam & probatissima Ecclesia lumina claruerunt, & siquidem criminationibus ac derogationum odiis insecuti.

volevano comunicare co' Cappuccini nello Spirituale, che per autorizzare la propria ribellione agli Ordini della S. Sede, e per dare con ciò ad intendere alla Chiesa dell' Indie, che il Decreto di M. di Tournon non contenea se non Regole, e Decisioni frivole, e pericolose. Non poteasi dunque accordare loro una comunione, che non volevano se non in spirito di ribellione, e d'infedeltà, senza entrare nel loro spirito, e senza partecipare alle peccaminose loro opre! Qual Uomo sensato, ed adorno di qualche sentimento di pietà, e di religione subitamente questa verità non comprende?

Il precetto di confessar la fede esige da noi l' esteriore, quando v' è il pericolo di rinegarla.

Ci si opponga pur mille volte che potevano i Cappuccini comunicare co' Partigiani de' Riti senza entrar nelle loro oppinioni, e senza approvare la ribellione: che le addotte ragioni abbatteranno sempre questo frivolo pretesto. Quì non si tratta degli interiori sentimenti, ma solo degli esteriori. Or quando ci si propone questo esteriore per un motivo contrario alla fede, e alla sommissione dovuta alla Santa Sede, e che questo motivo comparisce agli occhi del pubblico, non sarebbe un violare il precetto della confession della fede il venire a quest' esteriore? Non può dubitarsi, che i Refrattarj non avessero questi motivi esigendo quest' esteriore da' Cappuccini. Non pubblicavano apertamente che il Decreto non contenea, che Decisioni, e Regole ingiuste, frivole, ed impossibili ad osservarsi, ed eglino rigettandole non divenivano nè Scismatici, nè Ribelli, nè Scomunicati, e che non potevasi senza ingiustizia, senza ferire la carità, separare da essi. Tal era il motivo che gl' impegnava a ricercare, a sollecitare, a impiegare l' autorità per costringere i Cappuccini ad

am-

ammettergli alla loro comunione: tal è altresì il motivo, che avrebbe resi complici i Cappuccini della ribellione, della resistenza, e del traviamento de' Partigiani de' Riti, se accordata gli avessero la comunione.

S. Paolo vuole che si lasci un azione, che in se stessa non è cattiva quando tale azione ci venga richiesta a disprezzo della Religione.

Un passo di S. Paolo mi sembra de' più proprj a persuaderci questa verità, ed a farcene conoscere la forza. I Pagani espongono sulle pubbliche Piazze le carni, ch' erano state sagrificate agl' Idoli colle carni ordinarie. I Cristiani che volevano fare la loro provvisione si trovavano imbrogliati, perchè credevano rendersi sospetti d' idolatria mangiando di quelle carni, che sagrificate furono agl' Idoli. Ecco come gli consola S. Paolo sopra ciò: *Mangiate*, dic' egli, *tutto* (1) *ciò che si vende al Mercato senza informarvi di nulla*: E' la ragion che ne dà si è, *che la Terra, e tuttociò ch' ella contiene, appartiene a Dio*, e non a' Demonj, che non rendono immonde quelle cose, che se gli presentano; ma in appresso propone un caso, ove proibisce di mangiare di queste carni. Se un Infedele, aggiunge v' invita a mangiar seco, e se stando alla sua Tavola vi dice: *Ecco ciò ch' è stato sagrificato agl' Idoli:* (2) *Astenetevene a cagione di colui, che ve l' ha detto, e per riguardo della coscienza non vostra, ma altrui*, vale a dire, secondo la spiegazione degl' Interpreti, (3) che voi potete in buona coscienza mangiare di queste carni, perchè sapete bene, ch' elleno non lasciano d' appartenere a Dio,

(1) *Omne quod in Macello venit, manducate, nihil interrogantes propter conscientiam: Domini est terra & plenitudo ejus.* 1. Corinth. Cap. 10.

(2) *Hoc immolatum est Idolis: Nolite manducare propter illum, qui in:icavit, & propter conscientiam dico, non tuam, sed alterius.* ibid.

(3) *S. Grisost. & Teof.* in hunc locum.

Dio, quantunque ſiano ſtate ſagrificate a' Demonj; ma ſiete obbligati d'aſtenervene, perchè mangiandone, in tal circoſtanza l'Infedele potrebbe credere che voi approvaſſi la ſua idolatria; poichè non avete orrore a queſte carni ch' egli s'immagina appartenere al Demonio, eſſendo ſtate a lui offerte.

L'Appoſtolo vuole, che il Criſtiano s'aſtenga da queſte carni per la preciſa ragione, che l'Infedele quale gliele preſenta potrebbe credere, che non facendo alcuna difficoltà di mangiarle, approvi, ò non condanni la ſua idolatria: Che non avrebbe aggiunto a queſto S. Paolo ſe altronde ſuppoſto aveſſe, che il Criſtiano foſſe ſicuro che l'Infedele facea ſervire queſte carni ad uno ſpirito d'infedeltà, e per diſprezzo della Cattolica Religione? Ora queſto è il caſo in cui ſi trovavano i Cappuccini a riguardo de' Refrattarj. Queſti non dimandavano la comunione loro ſe non ſe per quanto autorizzare ſi volevano nella propria diſubbidienza, e perſuadere a' Criſtiani, che il Decreto era del tutto degno della loro indifferenza, e del loro diſprezzo.

Eleazaro nega di mangiar le carni permeſſe per la ragione che S. Paolo le proibiſce a' Criſtiani.

Nel tempo della perſecuzione de' Maccabei, che richiedevano ad Eleazaro i ſuoi falſi Amici? Altro non pretendevano, che l'eſteriore, non richiedevano già da eſſo, che rinunziaſſe interiormente alla ſua Religione. Gli preſentavano altresì delle carni permeſſe dalla ſua Legge. Solamente volevano che ſalvaſſe l'apparenza facendo viſta di mangiare carni ſagrificate agl' Idoli, affinchè il Re credeſſe ch'egli aveva ubbidito a' ſuoi ordini, e che perciò ſcanzaſſe la morte. I Refrattarj al Decreto falſi Amici de' Cappuccini uſano nella ſteſſa maniera con eſſi: Non pretendiamo, *dicono eglino*, che voi

aderite

aderite alle nostre appellazioni, nè che rigettiate il Decreto: Non vi biasimiamo l'accettarlo, e sottomettervici. Solamente vi chiediamo che non turbiate con un zelo eccessivo la pace, e che per non inasprire i Spiriti, abbiate almeno la condescendenza di accordarci la vostra comunione, il rifiuto della quale persuade pur troppo a' Cristiani, che noi siamo Scismatici, e Scomunicati rigettando questo Decreto. Perchè, che v' importa di ciò che pensiamo noi sù quest' affare, purchè voi siate ubbidienti agli Ordini della S. Sede, ed alle Decisioni della Chiesa?

I Refrattarj tengono quasi la stessa frase che gli Amici di Eleazaro per impegnare i Cappucc. a comunicare in Divinis.

Questa ingannevole favella non è a un dipresso simile a quella degli Amici di Eleazaro: Favella, che con altrettanta forza rigettare dobbiamo, con quanta ne usò questo glorioso Martire dell'antica Legge, poichè non è più permesso d'accordare a' Refrattarj la comunione che ci richieggono a solo disprezzo di una Regola prescritta sotto pena di Scomunica, di quello fosse permesso ad Eleazaro di far vista di mangiare delle carni, che non gli si volevano far mangiare se non se a disprezzo della Mosaica Legge. Se i Partigiani de' Riti ci fanno vedere, che fra questi due casi vi sia una disparità, che possa condurre ad una differente conseguenza io gli prometto in buona fede di pubblicare, che i Cappuccini hanno fatto male in negare loro la comunione *in Divinis*, ma se non ve ne trovano alcuna non dovrebbono rientrare co' loro Neofiti sotto il giogo dell' ubbidienza, e ritornare tutt'insieme nell'Ovile del Sovrano Pastore delle Anime nostre. Non v'è momento da dubitare, che Benedetto XIV. persuaso finalmente della sincerità di loro ritorno non mostri anche più tenerezza per ricevergli, di quello abbia mostrata severità per punirgli:

Parlerà

Parlerà loro colla medesima paterna bontà, che usò Benedetto XIII. al Vescovo di S. Malò, quando gli testimoniò il suo pentimento della resistenza avuta per la Costituzione.

XVIII.

Bened. XIV. riceverebbe i Refrattarj, se tornassero a loro doveri, colla stessa bontà che Bened. XIII. ricevette il Vescovo di S. Malò dopo il suo ritorno.

Gli dice il Papa nel suo (a) *Breve: Venerabile Fratello: avete dunque fatta seria riflessione al terribil giorno delle vendette del Signore, che s' avvicina, e allo spaventevol conto, che il Supremo Giudice dimanderà, da tutti quelli, che per sua divina Providenza a scelti per comandar ad altri. Queste savie riflessioni penetrato vi hanno di gran cordoglio per le lunghe differenze*, (b) che vi han tenuto da Noi separato. *Esse vi han fatto nascere sentimenti di pace, e di salute: pruova ben evidente della bontà del Dio delle Misericordie, e della sua Potenza. La strada, in cui vi sete riposto tirar dovrebbe a seguir le vostre pedate coloro, la di cui tardanza troppo per voi funesta, avrà cagionato fin qui il vostro indugio. Nella mutazion del vostro Cuore, Noi lodiamo l' opra della destra dell' Altissimo, e ci congratuliamo de' vostri generosi sentimenti di pietà, e sommissione, come di una vera vittoria; perchè il più gran Trionfo, come dice S. Bernardo, è il sottomettersi alla divina Maestà, e la più soda gloria, è lo star soggetto all' autorità della Chiesa sua Madre.*

Breve di Papa Benedetto XIII.

Piaguevamo sopra di voi, (c) al sentire, che v' incam-

(a) De' 25. Gennajo 1728. a Vincenzo Francesco Vescovo di S. Malò.

(b) Il Vescovo di S. Thome, e i Gesuiti dell' Indie colle lunghe loro dispute contro i Decreti, si sono separati dalla Sede Appostolica.

(c) La tenerezza de' Sommi Pontefici si stende fino all' Indie, e l' estremità della Terra: Con amarissimo dolore ascoltano che i Missionarj uniscono le tenebre del Paganesimo alla luce del Vangelo, preferiscono de' Riti impuri e superstiziosi alle nostre più sante cerimonie. Qual giubbilo pe 'l Sommo Pontefice che ammira la Chiesa se gli vedesse spargere amare lagrime de' loro trascorsi.

camminavate pe' sentieri dell' errore; ma all' intendere, che date addietro, non sappiam esprimer la gioja, con cui vi veniamo incontro per abbracciarvi teneramente, quando voi stesso venite a noi incontro piagnendo i vostri trascorsi: *Ciò non e che per la sventura di questi ultimi tempi, e dalla paterna nostra sollecitudine che ci move potrete ben giudicare qual sia il nostro presente risentimento. Quai colpi, e colpi, crudeli non sente il nostro Cuore (a)* al vedere che vien negata l'ubbidienza a' Decreti Appostolici; attaccata la loro autorità con iscritture, e discorsi; arditamente difendersi l'errore, ed insultar con dannate appellazioni la sana dottrina, e mettere a brano l'unità della Chiesa?

Siamo però ricolmi di consolazione in Gesù Cristo dall' intendere dalla vostra lettera de' 12. Dicembre, che abjurando tutte l'opere delle tenebre Voi accettate la Costituzione Unigenitus, *senza veruna restrizione, ò modificazione; Quello che maggiormente accresce la nostra gioja, è che ritornando voi alla vostra Diocesi, farete servir di modello a'* Ribelli, e Refrattarj *(b) la vostra ubbidienza; e con un discorso Pastorale gli disingannerete de' loro errori, e inspirerete loro un sincero pentimento*, e gli disporrete per la loro sommissione alle Costituzioni Appostoliche a ricevere le spirituali ricchez-

Breve di Papa Benedetto XIII.

(*a*) Persistere per più di 25. anni in una pubblica contravenzione ad un Decreto confermato da tre Papi. Combattere con parole, e scritture le Appostoliche decisioni, perseguitare i Legati, i Deputati della S. Sede, i Missionarj ubbidienti alla Chiesa, non è questo un ferir mortalmente il cuore del Vicario di Gesù Cristo, squarciar la veste inconsutile del Figlio di Dio, e rompere l' Ecclesiastica unità?

(*b*) Il Papa tratta da Refrattarj, e Rebelli quelli, che si oppongono alla Costituzione. Si possono applicar gli stessi Epiteti a' Missionarj, che si oppongono al Decreto.

Digitized by Google

Breve di Papa Benedetto XIII.

chezze, che vengono da' tesori della Chiesa. *Il più forte de' nostri desiderj, è vedergli esenti dal vecchio fermento, camminare per una via tutta nuova, uniti di* sentimenti agli umili di cuore, (*a*) ritornare al centro dell' unità, da cui s' erano allontanati, e colle necessarie preparazioni meritare di partecipar le grazie del Santo Giubbileo. (*b*)

Quindi, o Venerabil fratello, subito ritornato alla vostra Diocesi, e che adempiuti avrete i vostri doveri, e pietosi impegni, siate persuaso, che niente ritarderà gli effetti della nostra benevolenza, e il compimento delle nostre brame. Conducete adunque al fine l' opra da voi intrapresa con quello stesso corraggio con cui l' avete incominciata. Ella è un opra degna della virtù d' un Vescovo, e indispensabilmente necessaria per la salute del vostro Gregge. Il Principe de' Pastori, al quale tutti renderemo ragione delle Pecorelle a noi affidate, lo richiede, ed aspetta dalla vostra pietà. La consumazione sarà di gloria al nostro Capo, ed a voi servirà di corona, e sarà una sorgente di gioja per Noi, un esempio al Mondo Cristiano; e per presagio di perfetta pace: con tutta tenerezza, Venerabile Fratello vi diamo la Paterna nostra Appostolica Benedizione. Roma 15. Gennajo 1728.

Sareb-

(*a*) I Vescovi di S. Tommaso cercano piùttosto di allontanare i loro Popoli dalla sommissione colle loro Lettere Pastorali che à muovergli a seguirla; ben lungi di ristabilire la pace e l' unione fra loro, d' arrichirgli de' beni della grazia raddoppiano sopra di loro tesori di collera, e di maledizioni proteggendo la disubbidienza, e la ribellione.

(*b*) Non si contenterà il S. Padre di sole promesse, e soli giuramenti fatti dal Vescovo, e da' Missionarj per accordar loro la sua amorevolezza; ma verrà, che prima gli adempiano, e ne diano autentiche pruove.

Sarebbe vano il replicarsi da' nostri Refrattarj, che il caso toccante il Decreto de' Riti Malabarici è ben differente da quello della Costituzione *Unigenitus*, della quale si tratta in questo Breve, che la rivolta contro questa è un delitto, che non merita verun riguardo, per esser una pubblica professione d'un ammasso d'errori tanto più mostruosi, quantocchè tendono al rovesciamento della Religione, e alla distruzione de' più gran principj di nostra Fede; Laddove la resistenza al Decreto, non porta seco la menoma ombra di colpa, ne pericolo alcuno della salute; poichè i Riti proscritti sono indifferenti a questa medesima Fede, e Religione; e per conseguenza la loro prattica non può meritare gli Anatemi del Vicario di Gesù Cristo, ed a più forte ragione nemmeno allontanare dall' unità della S. Sede.

XIX. *V' è poca differenza tra i Refrattarj al Decreto sopra i Riti Malab. e gli Oppositori alla Costit.* Unigenitus.

Nel porre fine a quest' Opera non dissimuliamo cos' alcuna. Vi è differenza, è vero tra la rivolta de' Ribelli alla Costituzione, e quella de' Refrattarj al Decreto. Ma se fosse permesso il decidere, stando sulla condotta di questi ultimi, non sarebbe molto malagevole a giustificare, che la Decisione più reale, è che i Ribelli alla Costituzione sono i nemici della Compagnia di Gesù, ed i Refrattarj al Decreto ne sono i membri. Questi nulla perdono, piccandosi d'una perfetta sommissione alla Costituzione, e quelli dell' Indie nulla guadagnano in ubbidire al Decreto.

Differenza che v' è fra gli Opponenti dell'Indie e quelli di Francia.

A ben ravvisare nelle sue sembianze una tale differenza, per quanto grande ella sia; può aversi fondamento di riguardare come Scomunicati, e Scismatici i Ribelli alla Costituzione, e voler che sia delitto il trattare alla stessa maniera i Refrattarj al

Decreto? In che fondasi un tal sentimento? Se la Costituzione è una Legge emanata dal Capo della Chiesa; il Decreto ha lo stesso vantaggio. Se la Costituzione è stat' accettata col consenso tacito ò espresso di tutto il Ceto de' Pastori, non è stato collo stesso applauso ricevuto il Decreto? Se vi è stato solamente qualche temerario, che siasi sdegnato contro la Costituzione; ve ne sono altri che il picciol numero de' Refrattarj, quali contro il Decreto sollevati si sieno. Fra i Ribelli alla Costituzione vi furono anche de' Vescovi, quando fra i Refrattarj al Decreto non vi furono che i Missionarj della Compagnia, perchè i Vescovi di S. Tommaso Refrattarj, sono sempre da quella sortiti.

Differenza che v'è tra gli Oppositori dell'Indie, e quelli di Francia.

Gli errori condannati dalla Costituzione sono capitali per la Fede; ma le superstizioni, e le idolatrie proscritte dal Decreto, riguardano forse meno essenzialmente la Religione? Aggiugniamo, che gli errori dalla Costituzione dannati sono vestiti d'espressioni tolte da' S.S. P.P., e perciò sono più pericolosi per la verità, e più degni d'esser proscritti; ma nel tempo stesso possono più facilmente sotto questa corteccia ingannare; laddove le cirimonie superstiziose, e idolatre, che il Decreto condanna non sono espresse, nè designate se non se da' termini cavati da' Libri della Gentilità, e da diversi Rituali del Paganesimo: Cirimonie inventate da' Brammani non per altro, che per rendere un culto al Demonio.

Posto ciò i nostri Padri independentemente dall' ubbidienza, e dal rispetto, che devesi alla S. Sede, independentemente dal timore d'offendere la loro coscienza, e di metter un ostacolo alla salute de' Neofiti; poteano essi senza tradire gl' interessi più essen-

ziali

ziali della Religione, oprare diversamente circa i trasgressori del Decreto, col rigettarli dalla loro comunione? Hanno i Refrattarj molto più torto di lagnarsi di questa condotta, quantocchè eglino stessi l'hanno lodata, e tenuta a riguardo de' Ribelli alla Costituzione, quantunque non fossero nominatamente denunziati; D' onde ne segue, che questi P.P. non credono in conto alcuno, che sia necessaria la denunzia per obbligarci ad evitare il commerzio cogli Scomunicati, e Scismatici. Ne segue ancora che i Missionarj Gesuiti ritrovandosi nell'Indie in questo caso, doveano i nostri Padri ricusar d'aver con esso loro la comunicazione *in Divinis*.

XX. *Conclusioni generali di quest' Opera.*

Che siansi questi Missionarj manifestamente ritrovati in questi caso, chiunque ha letta la presente Opera, ne sarà per forza convinto. La prima Parte ha fatto dimostrativamente conoscere, che il Decreto del Cardinale di Tournon non ha giammai cessato d'obbligare sotto pena di Scomunica *lata Sententiæ*, poichè è stato confermato dalla S. Sede, e che M. de Visdelou, Vescovo di Claudiopoli, Vicario Appostolico, non ha operato oltre della sua facoltà in scomunicando i Ribelli agli Ordini della detta S. Sede, e al Decreto.

I fatti che vengono descritti nella seconda Parte, convincono che i Missionarj della Compagnia hanno fino a giorni nostri seguito a violar il Decreto in molti articoli. Per questa Terza finalmente si pruova ad evidenza, e non può negarsi, che i nostri Padri non sieno comendabili per aver ricusato di comunicare *in Divinis* co' Refrattarj al Decreto; e devesi accordare ancora, che in questo rifiuto vi si è operato con troppo di riserva, e che non può quasi scusarsi di debolezza, ma noi abbiamo tutto il luogo di credere, che quest Ope-

Digitized by Google

ra animerà sempre più i nostri Missionarj, ed inspirerà una fermezza, che non si lascierà più vincere per un vano pretesto, se di nuovo i P.P. Gesuiti trasgrediranno pubblicamente questo Decreto. Come le ultime Relazioni pur troppo ci fanno temere di questa disgrazia, malgrado qualunque Giuramento solenne, fatto da tutt'i Missionarj d'osservarlo; Con questo timore qual non è che troppo fondato, non posso meglio dar fine, che coll'incoraggire lo zelo de' nostri Padri col discorso altre volte fatto da S. Bernardo a' Vescovi di Francia, in circostanza d'uno Scisma che si levò nella Chiesa. (*a*)

Discorso di S. Bernardo a' Vescovi di Francia indirizzato a' Cappuc. dell' Indie.

Ecco il tempo, dice, *ò Padri* (*b*) *in cui non è più permesso al vostro coraggio nè il nascondersi, nè il languire. La spada, che sembra minacciare a' nostri giorni la morte a tutto il Corpo di Gesù Cristo, stà sospesa sopra le vostre Teste, e quanto meno vi stimate esposti alla strage, più ella sta contro di voi affilata: così voi siete obbligati ò a coraggiosamente resistere a suoi assalti, ò a vilmente cedere*: (lo che mai Iddio non permetta) *Chi si compiace di presiedere fra voi, non vi riconosce punto, poichè non riconoscete quegli, cui la Chiesa tutta con voi riceve per quegli che viene in nome del Signore. Ei non lo riceve, io dico. ma quegli che vien in suo proprio nome: nè ciò fa stupire, poichè nell'età, dove si ritrova, aspira tuttavia alla gloria di acquistarsi una gran riputazione, ed instancabilmente s'affatica per arrivarvi. Non è certamente per errore, nè per una popolare voce, che mi sia mosso a far osservare la vanità di quest' Uomo, che io condanno di sua propria bocca. Nella Lettera da lui confidentemente scritta al Cancelliere, non lo suppliea egli forse con altret-*

(*a*) Epist. 126.
(*b*) Chiamavansi allora i Vescovi col nome di Padri.

trettanta indegnità, che bassezza a farlo decorare della carica di Legato .... Voi vedete che fa l'amor della gloria?... Sò che sarà difficile a persuadere, perchè un Uomo dopo d'aver fatta per lungo tempo una gran figura tra suoi, pruova poi rossore a dover comparire fra que' stessi in bassa fortuna. Viene riconosciuto per quel desso di cui parla la Scrittura: Avvi una confusione che fa cadere in peccato. Non dovrassi aver forse in conto di peccato ben enorme, cotesta orgogliosa vergogna, la quale fa che la terra, e la cenere s'abbia a male, non dirò d'essere sottomessa, ma di non comandare.

Ecco dunque la ragione, per cui quest' Uomo s'è separato dal S. Padre il Papa, e dalla S. Chiesa sua Madre: Ecco ciò, che lo impegna al capo della divisione, e che fa, che amendue non facciano che una sol cosa in una sola vanità. Si sono collegati assieme; hanno formati disegni contro Dio. Ambedue si confessano, si difendono, e si fanno valere piuttosto però per gl' interessi dell' amor proprio, che pe' vantaggj comuni, perchè son Uomini, che non amano altri che se medesimi. Si sono ritrovati aver gli stessi desiderj per cospirare contro il Signore, e contro il suo Cristo... Così da una bocca sola, ma da un doppio cuore sono uscite cose cotanto contrarie: Le labbra ingannatrici hanno proferiti i sentimenti opposti a quelli del cuor medesimo. Pensate però voi, che un Uomo la di cui coscienza è agitata da sì varj movimenti, e che ne' suoi discorsi fa vedere il sì, ed il nò, possa aver nell' anima del timore, e della vergogna per lo Sagrilegio? In vano procurano, dice l' Appostolo, (a) di far qualche bene d'avanti a Dio, ed agli Uomini, quando all' esempio di questo Giudice malvaggio, non temono nè Dio, nè gli Uomini... Lo dico piagnendo: il Nemico della Croce di Gesù Cristo ardisce di scacciar dalla loro

(a) 1. Corinth. 8. Luc. 18.

Discorso di S. Bernardo a' Vescovi di Francia indirizzato a' Cappuc. dell' Indie.

loro sede i Santi, che ricusano d' adorar la Bestia, la cui bocca non sta aperta se non se per vomitare bestemmie, e per bestemmiar il nome di Dio, ed il suo Tabernacolo: Si sforza d' alzare Altare contro Altare, e senz' aver riguardo a ciò ch' è giusto, ò nò, dappertutto mette disordine, e fa tutti gli sforzi per sedurre i Cristiani, e innalzar gli Scismatici. Quanto son degni questi meschini di pietà, consentendo gl' infelici d' esser innalzati per questi mezzi.

Del rimanente, dimandano questi Scismatici un nuovo giudizio, acciocchè venendo la loro proposizione rigettata, possano aver luogo a gridar che si è fatta ingiustizia; e e se viene ammessa nel mentre che i Collitiganti stanno disputando, possano essi profittare in questo mentre, ed operare in tanto ciò che più lor piace. Non sperate voi più alcuna cosa di buono dalla vostra causa in qualunque maniera ella prenda piega: non temete che il mal sempre più augumenti, senz' aver riguardo, dicono essi, a quanto è stato sin quì, oggi chiediamo udienza, e siamo pronti a sottometterci a quanto sarà deciso. Ma queste belle parole non sono altro, che un raggiro. E qual altro scampo vi rimane nell' empia vostra intrapresa? Che altro allegar potrete per sedurre i semplici, per armare i mal affetti, per dar colore alla vostra malizia, ed alla loro? Iddio ha già fatto il Giudizio, che l' Uomo dimanda... Voi ben vedete, che bisogna con tutto lo sforzo resistere alla malizia, all' indegnità, ed alla temerità de' loro sforzi. Quest' è interesse di tutta la Chiesa; ma principalmente vostro, e de' vostri Popoli, per quanto poco zelo abbiate per la Casa del Signore. Si voi, ed i vostri dovete molto vegliare, e pregare, affinchè la tentazione non vi sorprenda. Tutta la forza, e la prudenza dee impiegarsi à quella parte, dove la violenza del combattimento, ed il Nemico porta più accesa

la

la zuffa. Sapete per esperienza qual sia il furore, e l'astuzia dell' Avversario, che si leva contro di voi... Non vi lasciate nè spaventar, nè sedurre. Gesù Cristo, forza, e sapienza di Dio è con voi, e l'interesse è suo. Confidate, egli ha vinto il Mondo; egli è fedele, e non permetterà che siate tentati più di quello, che possan portare le vostre forze. Siate sicuri, che il Signore lancierà in un colpo la sua maledizione a tutti codesti vani sforzi. Non lascierà per molto tempo i Giusti sotto i colpi delle verghe de' Peccatori. Per altro tocca alla vostra vigilanza l'adempiere all' incombenze del vostro ministero il continovar, come già fate, ad aver sollecita cura de' vostri Popoli, affinchè i Giusti non stendano la mano verso l'iniquità. Dite nella vostra orazione pe' Cattolici: Signore ricolmate il bene a' buoni, e che sono di cuor retto; e pe' Scismatici: Signore spargete sul volto loro il rossore, e la confusione, affinchè almeno per questo mezzo invochino il vostro S. Nome. *Discorso di S. Bernardo a' Vescovi di Francia indirizzato a' Cappuc. dell' Indie.*

Così scrivea S. Bernardo a' Vescovi di Francia. I nostri Missionarj sapranno cavare dalla sua Lettera tutto il frutto, che bisogna nella circostanza, dove si ritrovano. Basta solamente che rispettiamo quello che il Santo dice in un' altra Epistola: Demonstro lupum, instigo canes: Quid intersit vestra vos videritis. *S. Bernardo Epist. 308.*

Prego finalmente i nostri Missionarj, di dire a' Cristiani, che sono sottomessi alla loro giurisdizione, quando faranno loro sentire quest Opera, ciò che Monsig. di Sisteron *raccomandava* (a) *al suo Popolo nella Lettera Pastorale, che loro indirizzava, per impegnarli a leggere la sua Storia della Costituzione* Unigenitus. *Imparate dunque di quì carissimi Fratelli miei, come si è voluto far inganno alla vostra Religione in tutte le Apologie, che la Parte contraria ha pubblicate per colorire la sua condotta, e approfittatevi di questa cognizione per assodarvi sempre più nella Fede.* *M. Laffiteau nella sua Lettera Pastorale.*

F I N E.

(a) Mon-

(*a*) Monsig. di Laffiteau per l'innanzi Gesuita nella sua Lettera Pastorale de' 18. Nov. 1736. che sta al principio della sua Storia della Costit. Vi si può vedere se abbia avuto più riguardo per gli Oppositori di Francia di quello abbiamo avuto noi per quelli dell' Indie in quest' Opera. Due ò tre passi della Storia di questo Prelato porranno il Lettore in stato di giudicarne. *Il Papa* * *volle*, dice M. di Sisteron, *esser informato di ciò che passava ne' frequenti discorsi*, che l' Abbate Chevalier *avea continovamente con* M. Maigrot, *Vescovo di Conon, e i Procuratori Generali de' Benedettini, de' Bernardoni e quello de' Signori delle Missioni straniere, ed in fine con qualche Domenicano*, e il P. della Borde. *Il luogo del Congresso era il Giardino* de' Minimi di Francia *chiamati a Roma della Trinità* de' Monti. *Il Papa vi mandò Esploratori per venire in chiaro de' loro discorsi. Seppe che vi si dicea male delle Bolle come se gli Autori di queste satire fossero stati a Londra ò Asterdam*. Io mi sono informato esattamente a Roma di questo fatto: tutte le persone capaci mi hanno assicurato, che questa era una delle più grossolane calunnie. 1. La Bolla non era fatta quando si tenevano queste Conferenze. 2. Esse non erano segrete poichè vi si truovavano persone che *M. di Sisteron* dovrebbe rispettare. 3. Vi si parlava de' mezzi più proprj per ristabilire la pace della Chiesa. Per scrivere fatti di questa sorta è necessaria una certezza più che probabile. Ma quì sopra che stà fondata? La memoria *di M. Maigrot* è a Roma in somma venerazione. Si sà che quest' Illustre Prelato ha sofferto molto per aver voluto d' accordo con M. di Tournon obbligare i Partigiani de' Riti Cinesi a sottomettersi alla Bolla *Ex illa die*, questo l' avrà reso reo. I Procuratori Generali danno una mentita a tal accusa. *M. di Sisteron* tratta ancor più male i Signori di S. Genevieffa. * *Il Parlamento*, dic' egli, *dichiara esservi degli abusi nelle sentenze date contro tutti loro; così si viddero a Reims con gran scandalo della Religione dicidotto Ecclesiastici tutti scomunicati ò sospesi celebrare i nostri SS. Misteri senz' essere stati assoluti, e disciolti dalle loro censure. Fu seguito il cattivo esempio. I Religiosi di Santa Genevieffa*. Corpo infinitamente corrotto *se ne approfittarono per inspirare apertamente a loro Seminaristi il disprezzo dell' autorità M. de Mailli gli levò il suo Seminario, e lo diede a' Gesuiti: Ecco il frutto*. Ho io dato in simili eccessi? Non ho biasimati che Missionarj particolari, e sempre con riprove cognite all' Europa, ed all' Indie senza pretendere d' allontanarmi giammai dal rispetto che professo ad un Illustre Corpo che deve con me condannare i suoi Membri, che sono ribelli alla S. Sede, Se *M. di Sisteron* ha creduto necessario alla Religione d' informare la sua Diocesi, e tutto il Mondo de' fatti disonoranti ch' egli riferisce. I suoi antichi Confratelli biasimeranno quei che sono sparsi in queste Memorie, e che solo tendono a difender la S. Sede, e i suoi Decreti, ad instruire i Popoli dell' Indie a smascherare l' ipocrisia, l' errore, e lo Scisma.

* *Alla pag.* 305.

* *Alla pag.* 335.

TAVOLA

DELLE MATERIE DELLA TERZA PARTE.

LIBRO I.

LIBRO SECONDO.

Vero

LIBBRO TERZO.

Sua-

Digitized by Google

Digitized by Google

I Re-

F I N E.

E R R A T A.

Pag. 2. lin. 14	de Fleuri	Leggi per tutto de Flori.
Pag. 12. lin. 18.	ecceffi	Leg. acceffi.
Pag. 19. lin. 15.	avuti	Leg. avuto.
Pag. 29. lin. 27.	col. 2. 1715.	Leg. 1735.
Pag. 34. lin. 3.	col. 2. infereretur	Leg. infererentur.
Pag. 38. lin. 5.	zizania	Leg. zizaniæ.
Pag. 39. lin. 25.	acquiereret	Leg. acquireret.
Pag. 127. lin. 16.	lui	Leg. cui.
Pag. 161.	alle Apoftille capo	Leg. per tutto Cafo.

Digitized by Google